



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management
Curriculum in Amministrazione, Finanza e Controllo

IL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE TRA ASPETTI TEORICI ED EVIDENZE EMPIRICHE: L'ANALISI DEL CASO ALFA S.R.L.

NATIONAL TAX CONSOLIDATION BETWEEN THEORETICAL ASPECTS AND EMPIRICAL EVIDENCE: AN ANALYSIS OF THE ALFA S.R.L. CASE

Relatore: Chiar.mo
Prof. Attilio Mucelli

Tesi di laurea di:
Andrea Marras

Anno Accademico: 2023 – 2024

INDICE

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO 1 - LA DISCIPLINA DEL CONSOLIDATO FISCALE	9
1.1 Introduzione ed excursus della fiscalità dei gruppi	9
1.1.1 Quadro normativo.....	9
1.1.2 Esigenze di un sistema di tassazione su base consolidata	11
1.1.3 Modelli a confronto: consolidato fiscale nazionale e mondiale	14
1.1.4 Il consolidato fiscale nazionale e il bilancio consolidato	17
1.1.5 Prospettive europee: il <i>Common Consolidated Corporate Tax Base</i> (CCCTB).....	19
1.2 Requisiti di accesso alla tassazione nazionale su base consolidata	23
1.2.1 Il perimetro di consolidamento	23
1.2.2 Requisiti soggettivi: controllante e controllata.....	25
1.2.3 Requisiti oggettivi: il controllo rilevante interno alla <i>fiscal unit</i>	28
1.2.4 Studio dell'effetto demoltiplicativo	34
1.3 Esercizio dell'opzione	36
1.3.1 Condizioni di efficacia.....	36
1.3.2 Durata.....	40
CAPITOLO 2 – LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO CONSOLIDATO E GLI EFFETTI DELL'OPZIONE	43
2.1 Il reddito complessivo globale	43
2.1.1 Modalità di determinazione	43
2.1.2 Obblighi e versamenti.....	44
2.2 Rettifiche di consolidamento	48
2.2.1 Cenni alle rettifiche abrogate	48
2.2.2 ROL e deducibilità degli interessi passivi	51
2.2.3 Le eccedenze ACE e il loro trasferimento	60
2.2.4 Crediti ed eccedenze d'imposta	62
2.3 Il riporto delle perdite fiscali	65
2.3.1 Perdite nel consolidato fiscale	65

2.3.2	Perdite maturate prima dell'ingresso al regime consolidato e disposizioni antielusive	68
2.3.3	Perdite maturate in corso di opzione.....	72
2.3.4	Perdite residue alla cessazione dell'opzione	73
2.3.5	Compensazione per le società di comodo	76
2.4	Cessazione dell'opzione	80
2.4.1	Cause di interruzione	80
2.4.2	Effetti e conseguenze della cessazione.....	84
CAPITOLO 3 – ACCERTAMENTO E VALUTAZIONI DEL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE		87
3.1	Accertamento del consolidato fiscale	87
3.1.1	Il sistema di responsabilità originario e vigente	87
3.1.2	La procedura di accertamento previgente e le criticità correlate	91
3.1.3	Sistema attuale.....	95
3.1.4	Modello IPEC per la diminuzione delle perdite del consolidato	100
3.2	Valutazioni finali	103
3.2.1	Risultati economici e finanziari della tassazione di gruppo	103
3.2.2	Complessità nella definizione del perimetro di consolidamento e inconvenienti nell'adesione al consolidato	106
3.2.3	Analisi dati statistici del consolidato fiscale nazionale	109
CONCLUSIONI.....		115
BIBLIOGRAFIA.....		119
NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI.....		125
SITOGRAFIA		127
RINGRAZIAMENTI.....		129

INTRODUZIONE

Il tema dei gruppi d'impresa è un fenomeno in continua crescita nell'economia odierna. In molti casi, essi costituiscono la naturale evoluzione dell'imprenditorialità applicata ad un contesto economico sempre più globalizzato e competitivo.

L'avvalersi di una struttura di gruppo composta da molteplici soggetti economici predilige la continua ricerca di competenze, forme di cooperazione, nonché di sinergie con soggetti esterni. L'Italia è da sempre una Nazione caratterizzata dalla maggioranza di piccole e medie imprese che, tuttavia, non si soffermano più sulle sole proprie forze al fine di ritagliarsi un'importante fetta di mercato, bensì tendono ad integrarsi con altre realtà aziendali per garantire continuità ed efficacia competitiva in un mondo caratterizzato dalla preponderante presenza delle multinazionali.

L'Italia, sotto questo punto di vista, è indietro rispetto alle realtà economiche più dinamiche e moderne, ove i gruppi sono caratterizzati da molteplici imprese che sfruttano sinergie di ogni tipo. La maggioranza dei gruppi italiani sono, invece, composti da due unità¹.

Il potenziale delle attività di impresa svolte all'interno di un gruppo è assai vantaggioso paragonato allo svolgimento individuale della stessa. A tal fine, si pensi alla possibilità di conseguire economie di scala, di condividere le competenze e le conoscenze interne, l'aumento della forza contrattuale ed il potere di suddivisione del rischio. Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica, poiché le errate valutazioni di coordinamento strategico e/o organizzativo² agiscono espletando un effetto fre-

¹ <https://www.istat.it/scheda-qualita/registro-statistico-dei-gruppi-dimpresa/>

² M. E. PORTER, *What is Strategy?* *Harvard Business Review*, from the Magazine, 1996, pag. 61-78.

M. R. MARCONE, *Strategie di impresa*, Dispensa per il corso relativo all'anno accademico, 2022/2023, pag. 77.

nante sul regolare funzionamento delle imprese. Inoltre, i gruppi di grosse dimensioni potenzialmente pregiudicano, a causa della leva azionaria, gli interessi dei soci di minoranza.

La figura del gruppo sfocia in aree di interesse giuridico; tra cui il diritto commerciale, civile e tributario. In questo elaborato si percorrerà l'ultima menzionata area giuridica, poiché, in passato, la mancanza di una disciplina legislativa fiscale spinse il legislatore a colmare le carenze dell'ordinamento italiano con l'introduzione dell'istituto del consolidato fiscale nazionale. Questo permise la tanto attesa uniformazione ai sistemi europei e una semplificazione del sistema tributario italiano, eliminando eventuali distorsioni tra la realtà del gruppo d'impresa e gli obblighi dichiarativi ed impositivi³.

All'interno dell'elaborato si analizzeranno gli elementi distintivi del regime fiscale consolidato, mettendo in luce i punti di forza e di debolezza. Il tutto sarà approfondito sia a livello teorico che accademico, grazie alle conoscenze e competenze di professionisti del settore, nonché alle evidenze empiriche basate su casi reali studiati e analizzati durante il mio periodo di stage presso lo Studio Mei di Fano. Tuttavia, per motivi di riservatezza ci si limiterà a denominare diversamente le società oggetto di studio. L'obiettivo di integrare casi reali alle nozioni accademiche garantirà un'ampia e più facile comprensione al contribuente su un tema tanto complesso quale il consolidato fiscale è.

Entrando nel dettaglio, il primo capitolo presenterà l'iter normativo del regime fiscale e i motivi alla base delle modifiche degli assetti normativi per mano del legislatore analizzando la giurisprudenza, le disposizioni dottrinali, le circolari e i provvedimenti erogati dall'Agenzia delle Entrate. Lo studio delle fonti, tra cui si rammenta il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, porrà le basi per una solida

³ M. GABELLI, D. ROSSETTI, *Consolidato fiscale nazionale: il requisito del controllo rilevante*, Il fisco, 2009, pag. 6083.

comprensione normativa. Sebbene l'elaborato sia focalizzato sulla disciplina legislativa fiscale del consolidato domestico, si analizzerà brevemente l'istituto del consolidato fiscale mondiale e le prospettive comunitarie fiscali per la tassazione dei gruppi, garantendo al lettore la possibilità di aprire la mente ed espletare il proprio giudizio individuale.

Con il riconoscimento fiscale dell'assetto tributario applicato ai gruppi di impresa, l'esercizio dell'opzione, il cui accesso è subordinato al rispetto di requisiti oggettivi e soggettivi sia per la consolidante che per le consolidate, dà luce a interessanti panoramiche sulla gestione fiscale.

Il secondo capitolo, infatti, rappresenterà il cuore dell'elaborato. Le esaustive spiegazioni teoriche contornate da casi pratici sul perseguimento dei vantaggi fiscali per via del consolidato domestico: in particolare, gli impatti delle rettifiche di consolidamento poi modificate, a seguito della Legge Finanziaria del 2008, a fronte di norme (semplificatrici) sul diritto di trasferimento al gruppo delle quote di interessi passivi individuali ed indeducibili. La realizzazione di un reddito complessivo globale, dato dalla somma dei redditi imponibili e delle perdite fiscali di tutti i soggetti partecipanti, sarà l'elemento cardine; in quanto, la compensazione intersoggettiva delle perdite in diminuzione del reddito di gruppo è ciò che permette di rendere realmente vantaggioso il regime fiscale, ma allo stesso tempo è causa di fenomeni di abuso fiscale. Si lascerà, inoltre, spazio ai potenziali eventi di interruzione della tassazione di gruppo e i relativi effetti.

Per concludere, il terzo e ultimo capitolo sarà diviso in due parti. La prima si soffermerà sul controverso sistema di responsabilità e d'accertamento, modificato significativamente nel 2010. La seconda parte, invece, esprimerà le considerazioni che gli operatori prendono, in base agli elementi positivi e negativi risultanti dall'esercizio del consolidato domestico, nonché le potenziali complicità la costituzione del perimetro di consolidamento. Infine, ultimo ma non per importanza, si

osserverà come il regime fiscale per la tassazione di gruppo si è evoluto, statisticamente parlando, in Italia grazie ad una dettagliata disamina delle dichiarazioni fiscali.

CAPITOLO 1 - LA DISCIPLINA DEL CONSOLIDATO FISCALE

1.1 Introduzione ed excursus della fiscalità dei gruppi

1.1.1 Quadro normativo

Nel corso degli anni la disciplina normativa del consolidato fiscale nazionale è stata soggetta a molteplici interventi per mano del legislatore. L'obiettivo? Semplificare la disciplina della tassazione di gruppo e rendere il processo più efficiente e accessibile alle società interessate¹. All'interno del sottoparagrafo verranno analizzate le principali normative del consolidato domestico.

L'iter normativo inizia con il Decreto Legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344, in attuazione alla Legge Delega del 7 aprile 2003, n. 80. La riforma, nota anche come "Riforma Tremonti", ha fortemente modificato il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) per garantire una minore pressione fiscale societaria, semplificare, come già annunciato, gli adempimenti fiscali e istituire un sistema che si adeguasse al contesto europeo².

I principali aspetti trattati dalla Legge Delega furono:

- a) IRPEG sostituito dall'IRES (Imposta sui redditi delle società);
- b) modifica alle imposte sui servizi e sulle accise;
- c) modifica dell'Imposta sul Valore Aggiunto;
- d) progressiva abolizione dell'IRAP;
- e) introduzione del consolidato fiscale.

¹https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/statistiche/Societx_di_capitali_novitx_normative_2004.pdf

² G. LETTIERI, *Compendio di scienza delle finanze*, Maggioli Editore, Rimini, 2011, pag. 148.

Quest'ultimo fu accompagnato da innovativi interventi fiscali, tra cui si ricordano il regime di tassazione trasparente, la normativa sulle *thin capitalization*, il nuovo regime per la tassazione dei dividendi e, infine, l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, nota come *Pex* (*participation exemption*).

L'elaborato, però, si concentrerà sullo sviluppare una dettagliata disamina del consolidato fiscale domestico, i cui principi generali sono contenuti nell'art. 4, comma 1, lett. a) e i), della Legge Delega n. 80/2003 in attuazione con il D.Lgs. n. 344/2003. Il consolidato fiscale nazionale è previsto dal Titolo II, Capo II, Sezione II, dall'art. 117 all'art. 129 del TUIR³.

Rilevanti provvedimenti al consolidato domestico e alle sue disposizioni applicative sono contenuti dal Decreto Ministeriale emanato il 9 giugno 2004 (Decreto attuativo), poi successivamente sostituito dalla revisione al regime di tassazione consolidata con l'art. 16 del D.M. n. 57/2018. Il decreto disciplina l'ambito di attuazione, i soggetti ammessi, l'esercizio dell'opzione, i suoi rispettivi effetti nonché limiti e, infine, il rinnovo della stessa⁴.

È d'obbligo una breve citazione delle modifiche apportate con la Legge n. 244/2007, nota come Legge Finanziaria del 2008, abrogatorie delle precedenti rettifiche di consolidamento⁵, i correlati problemi in ambito di riporto delle perdite e revisionò la deducibilità degli interessi passivi⁶. Ora il principale vantaggio del consolidato fiscale è ridotto alla mera compensazione delle perdite fiscali e degli altri asset fiscali, tra cui le eccedenze ACE e gli interessi passivi indeducibili, con i redditi imponibili delle controllate partecipanti.

³ E. ROCCA, F. SALA, *Il consolidato fiscale*, Wolters Kluwer, Milano, 2015, pag. 10.

⁴ https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

⁵ Prima i vantaggi consistevano nella detassazione dei dividendi, nella possibilità di cedere beni tra i partecipanti in regime di neutralità e sulla integrale capacità di deduzione degli interessi passivi.

⁶ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/28/007G0264/sg>

Percorrendo le tappe dell'iter normativo si giunge al D.L. n.78 /2010, pilastro dei nuovi articoli 9-bis e 40-bis nel D.P.R. 600/1973 per la disciplina sui controlli fiscali specificamente rivolti ai gruppi. Si introducono, rispettivamente, l'accertamento con adesione e le rettifiche alle dichiarazioni fiscali effettuate dalle società consolidanti e consolidate con atto unico⁷.

Ai fini di una migliore comprensione dell'istituto, l'Agenzia delle Entrate si è espressa nel corso degli anni attraverso molteplici circolari. Successivamente si entrerà nel dettaglio della Circolare esplicativa del consolidato nazionale n. 53/E del 20 dicembre del 2004, della C.M. n. 19/E sulla deducibilità degli interessi passivi, della C.M. n. 27/E per il nuovo procedimento in ambito di accertamento e della C.M. n.9/E in ambito di riporto delle perdite applicato alle operazioni straordinarie di fusione e scissione.

1.1.2 Esigenze di un sistema di tassazione su base consolidata

Il gruppo di imprese è una realtà in continuo sviluppo all'interno di un contesto economico sempre più internazionale. Tuttavia, il legislatore non ha mai dato una definizione civilistica di "gruppo" né tantomeno sul suo profilo fiscale causando, così, problemi di soggettività tributaria⁸. È proprio percorrendo l'exkursus normativo dei gruppi d'impresa che si denotano le esigenze soddisfatte dai provvedimenti legislativi.

La normativa dei gruppi trova un primo cenno nel Codice civile del 1942, in particolare all'interno del libro V. L'art. 2359 c.c. si limita a citare il controllo societario al fine di evitare casi di abuso dell'effettività del capitale⁹. Alla base della

⁷<https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-05-31&task=dettaglio&numgu=125&redaz=010G0101&tmstp=1275551085053>

⁸ C. RICCI, *La tassazione consolidata dei gruppi di società. Studi preliminari*, Cacucci Editore, Bari, 2010, pag. 11.

⁹ S. MORATTI, *Il consolidato fiscale nazionale*, Giappichelli, Torino, 2013, pag. 2.

disciplina civilistica vi è l'intenzione del legislatore di correggere distorsioni derivanti dal rapporto di controllo in sé. Si cerca di evitare:

- a) operazioni a vantaggio della controllante e a svantaggio della controllata;
- b) manipolazione della struttura del capitale sociale tale da sottrarre valore agli azionisti di minoranza;
- c) alterazioni della reale rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria societaria.

All'inizio del corrente millennio, si è vista una impennata, in termini di fatturato, della presenza di gruppi d'impresa in Italia. Secondo i dati Istat, il 60% del fatturato nazionale è rappresentato dai gruppi d'impresa¹⁰.

Per questo motivo, si avvertì il bisogno di intervenire per colmare situazioni distorte derivanti dal frazionamento del soggetto economico in una molteplicità di soggetti giuridici. L'ordinamento si attrezzò e riconobbe, fin dalla Legge n. 95/1979, il criterio discrezionale del rapporto di controllo, che la capogruppo esercita sulle controllate, e il concetto di direzione unitaria. Anche con la riforma del 2003 l'elemento della direzione è stato citato a discapito di una definizione specifica di gruppo¹¹.

Dal punto di vista fiscale, però, soltanto con gli interventi del legislatore della Legge Delega n. 80/2003 si è dedicata maggiore attenzione normativa. Come già citato nel precedente paragrafo, la riforma riconobbe fiscalmente il gruppo con l'istituto del consolidato fiscale. Gli interventi precedenti, non richiamabili in un singolo provvedimento legislativo, ma così riassunti, furono:

¹⁰ <https://www.istat.it/it/files//2023/11/REPORTCensimprese.pdf>

¹¹ S. MORATTI, *Il consolidato fiscale nazionale*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 3-5.

- a) riconoscimento della liquidazione dell'IVA di gruppo, consentendo la cessione e il successivo utilizzo dei crediti d'imposta per compensare debiti tributari di società interne al gruppo;
- b) limiti al riporto delle perdite secondo l'art. 84 del TUIR;
- c) disciplina sui prezzi di trasferimento secondo l'art. 110, comma 7, TUIR, per evitare transazioni a condizioni distorte di mercato con l'obiettivo di spostare risorse tra le società del gruppo. Per evitare ciò, fu previsto un prezzo di trasferimento valorizzato a valore normale.

Si può notare come le norme avessero un fine prettamente antielusivo.

La Legge Delega del 2003 fu introdotta per rispondere all'esigenza di uniformare il sistema fiscale italiano a quello dei vari leader mondiali. Tra questi ultimi, paesi come Francia e Germania già avevano un sistema di tassazione consolidata. Questo, spinse l'Italia ad uniformare la propria normativa fiscale sui gruppi per perseguire la tanto attesa standardizzazione e una notevole crescita del sistema produttivo nazionale.

A conferma della disomogeneità preesistente, vi erano i problemi del metodo dell'imposizione sui dividendi, che rendeva meno onerose per i non residenti le acquisizioni di società residenti in Italia. Il tutto dovuto dal credito d'imposta integralmente rimborsabile e da un prelievo basato non sulla situazione oggettiva dell'impresa, bensì su quella soggettiva del socio. Il problema sorge quando si opera oltre i limiti nazionali. In una economia internazionale, il socio potrebbe risiedere all'interno di giurisdizioni diverse rispetto a quelle la cui formazione del reddito è operata¹².

¹² E. ROCCA, F. SALA, *Il consolidato fiscale*, Wolters Kluwer, Milano, 2015, pag. 5.

Si pensi ad una società italiana, “Alfa”, che distribuisce dividendi ai suoi azionisti. Uno degli azionisti ha residenza in Francia. Secondo la previgente normativa la società italiana distribuiva i dividendi all’azionista francese, il quale godeva di un rimborso dell’intero importo dell’imposta sulla distribuzione dei dividendi pagata in Italia. Indi per cui, il prelievo fiscale basato sulla residenza del socio crea complicazioni di disparità, poiché l’azionista francese sostiene un onere minore per l’acquisto di azioni di società residenti in Italia rispetto ad un azionista italiano.

In aggiunta, prima della riforma IRES erano deducibili le svalutazioni delle partecipazioni, che permettevano la riduzione, in capo alle società, del proprio reddito imponibile. Con l’introduzione della *participation exemption* sono diventate indeducibili¹³.

La tassazione consolidata fiscale post IRES provvede, però, a mitigare gli effetti negativi dell’indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni. Il decreto, infatti, ha una funzione correttiva per garantire una migliore pianificazione fiscale grazie all’immediato utilizzo delle perdite ai fini di compensazione dei redditi delle altre società appartenenti al gruppo.

Permette, inoltre, di andare oltre le complessità fiscali generate da operazioni straordinarie come fusioni e scissioni, volte a compensare gli utili con le perdite di un’altra società, la quale spesso perseguiva, attraverso transazioni fittizie, fini elusivi. Con il consolidato fiscale si rafforza la battaglia per ridurre le operazioni di frode precedentemente richiamate.

1.1.3 Modelli a confronto: consolidato fiscale nazionale e mondiale

La medesima Legge Delega n. 80/2003 ha introdotto all’interno del TUIR, contestualmente al consolidato fiscale nazionale, il consolidato fiscale mondiale.

¹³ Si veda per approfondimenti: <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7B30E825E8-BCCD-4C8F-A56B-5BE3CDCD6478%7D>, pag. 53.

Quest'ultimo garantisce alla controllante residente nel territorio italiano, di includere nell'area di consolidamento società non residenti in Italia¹⁴. Il consolidato mondiale trova disciplina, a differenza di quello domestico, dall'art. 130 all'art. 142 del TUIR.

I due istituti presentano similarità e divergenze su alcuni aspetti generali. In questa parte dell'elaborato si esporranno le differenze tra consolidato domestico e mondiale. Queste sono così riassunte:

- a) nel consolidato nazionale sono le singole controllate a determinare il proprio reddito imponibile, che poi confluirà nel reddito del gruppo; nel consolidato mondiale, invece, la determinazione del reddito di gruppo è in capo alla controllante¹⁵;
- b) il reddito complessivo di gruppo nel consolidato domestico è dato dalla somma algebrica dei redditi delle controllate con quello della controllante, operate le varie rettifiche, indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta dalla controllante; l'istituto mondiale ha un meccanismo di formazione del reddito di gruppo in proporzione alla partecipazione detenuta nei confronti delle controllate¹⁶;
- c) infine, l'esercizio dell'opzione nel consolidato fiscale nazionale è congiunto. Deve essere presentata da un atto bilaterale che riassume l'espressa volontà delle parti di accedere al consolidato domestico; nel consolidato mondiale il titolare del diritto d'esercizio dell'opzione è soltanto la società controllante. Spetta a lei la decisione di operare o meno la tassazione di gruppo e di integrare la propria base imponibile con le basi imponibili di

¹⁴ <https://www.teamsystem.com/magazine/fatturazione-e-normativa/consolidato-fiscale-mondiale/>

¹⁵ <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/234-il-consolidato-mondiale.html>

¹⁶ A. DODERO, G. FERRANTI, B. IZZO, L. MIELE, *Imposta sul reddito delle società*, IPSOA, Milano, 2008, pag. 1089.

qualsiasi società non residente su cui esercita controllo. Si parla di impossibilità di selezionare solo alcune società (divieto del *cherry-picking*), tipico fenomeno del consolidato fiscale nazionale¹⁷.

Dalla normativa emerge che il consolidato mondiale, rispetto al consolidato domestico, è rigido (punto c) ed oneroso. Il tutto a causa della sua complessità e dal dover garantire su uno spettro più ampio la tutela degli interessi erariali¹⁸.

I perimetri di consolidamento dei due istituti fiscali hanno regole diverse, motivo per cui si manifestano, a seconda dei casi, sovrapposizioni o esclusioni. Il primo fenomeno è previsto dall'art. 131, comma 2, TUIR, nei casi in cui la quota di controllo sia detenuta nella sua totalità o in parte tramite una o più controllate residenti. Ai fini della validità del consolidato mondiale, in questo caso, sussiste persino l'obbligo in capo alla controllante e alle controllate residenti di dover esercitare l'opzione per il consolidato fiscale nazionale. Il secondo fenomeno, di esclusione, specificato dall'art 130, comma 4, TUIR, trova applicazione quando la società controllante è allo stesso tempo una società controllata in un altro consolidato fiscale mondiale. Vi è il divieto di partecipare a due differenti consolidati mondiali. La ratio è di evitare situazioni di complessità nella gestione fiscale ed evitare possibili situazioni di doppia imposizione. Il caso più classico di esclusione applicato all'istituto mondiale avviene quando i soggetti non rispettano i requisiti obbligatori¹⁹.

Persino la durata temporale è differente. Il consolidato mondiale ha durata pari a cinque anni con successivo rinnovo opzionale non inferiore a tre esercizi e riguarda unicamente il controllante, essendo l'unico a poter esercitare l'opzione²⁰.

¹⁷ G. ODETTO, S. SANNA, *Il consolidato fiscale*, Eutekne, Torino, 2019, pag. 236.

¹⁸ E. ROCCA, F. SALA, *Il consolidato fiscale*, Wolters Kluwer, Milano, 2015, pag. 205.

¹⁹ Si veda per approfondimenti l'art. 130, comma 1, TUIR.

²⁰ G. ANDREANI, G. FERRANTI, *Testo unico imposte sui redditi*, Ipsoa, Milano, 2017, pag. 1986.

Nel consolidato nazionale l'opzione ha valenza triennale con rinnovo opzionale di medesima durata.

1.1.4 Il consolidato fiscale nazionale e il bilancio consolidato

Il consolidato fiscale si distingue dal bilancio consolidato civilistico. I due istituti sono indipendenti l'uno dall'altro nella loro più totale integrità. Il gruppo può esprimere la volontà di aderire al consolidato fiscale e/o civilistico.

Per garantire una migliore comprensione del consolidato domestico, è opportuno citare alcuni elementi del bilancio consolidato. Lo stesso può essere adottato da imprese industriali e commerciali ed è disciplinato dal D. Lgs. n. 127/1991, successivamente modificato dal D. Lgs. n. 139/2015. Ai fini di redazione del bilancio consolidato, le linee guide sono dettate attraverso i principi contabili nazionali e internazionali, tra cui l'OIC 17.

L'istituto è un documento rappresentante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di un gruppo di imprese considerate come unica entità economica. La prima differenza è data dalla finalità. Il consolidato fiscale sorge per permettere ai gruppi d'impresa di calcolare il reddito complessivo e di assoggettarlo a tassazione, mentre il bilancio persegue finalità prettamente informative²¹.

Il consolidato domestico è un regime opzionale esercitato dalla controllante e da ciascuna controllata per comprovati elementi di convenienza; il bilancio consolidato ha obbligo di redazione, secondo l'art. 25 del D. Lgs. n. 127/1991, nei casi di:

- a) spa, sapa e srl che controllano una o più imprese;

²¹ F. BAVA, A. DEVALLE, *Manuale del bilancio OIC*, Eutekne, Torino, 2014, pag. 21.

- b) enti pubblici che secondo l'art. 2201 c.c. svolgono attività prevalentemente o esclusivamente commerciale, società cooperative e mutue assicuratrici, qualora controllino società di capitali.

Sono esonerati dall'obbligo di redazione nei casi previsti dall'art. 27 del D. Lgs. n. 127/1991:

- a) gruppi con limitate dimensioni²²;
- b) sottogruppi o sub-holding.

Un'ulteriore divergenza è ricercabile nel concetto di controllo tra i due istituti. Nel caso del bilancio consolidato, la disciplina civilistica dell'art. 2359 c.c. prevede che la società è controllante qualora possieda la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, oppure abbia voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, o nei casi di società soggette all'influenza dominante di un'altra società sottoposta a particolari vincoli contrattuali. Il consolidato fiscale non si sofferma al mero rapporto di controllo dell'art. 2359 c.c., ma ai fini di esercizio congiunto della tassazione di gruppo si aggiungono i requisiti dell'art. 120 del TUIR, per cui è controllante la società che, oltre al rispetto dei requisiti civilistici, partecipa al capitale sociale e all'utile, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore al 50% della società controllata tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della catena societaria. Il rapporto di controllo dovrà sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio dell'opzione.

Si conclude con le rettifiche e le loro differenze da un punto di vista operativo. Il bilancio consolidato prevede l'eliminazione delle partecipazioni reciproche, delle operazioni infragruppo, dell'avviamento, delle riserve e ulteriori rettifiche per la conversione valutaria, al fine di evidenziare i saldi e le sole operazioni tra il gruppo

²² Si veda per approfondimenti l'art. 27, comma 3, per i limiti dimensionali.

e i terzi²³. Il consolidato, invece, si limita ad evitare la doppia imposizione fiscale, a compensare le perdite fiscali, alla deducibilità degli interessi passivi e al trasferimento dell'ACE. Si nota la maggiore articolazione delle rettifiche del bilancio consolidato rispetto al consolidato domestico, poiché il calcolo del reddito di gruppo risulterebbe altrimenti troppo complesso e non riprenderebbe le esigenze di semplicità normativa di cui l'istituto è promotore.

1.1.5 Prospettive europee: il *Common Consolidated Corporate Tax Base* (CCCTB)

Questo ultimo sottoparagrafo menziona una normativa, che a livello europeo è stata oggetto di ampio dibattito sin dal 2011, per essere poi revisionata nel 2016 da un ulteriore piano d'azione, «*for a fair and efficient corporate tax system in the EU*», della Commissione Europea, ma che tutt'ora non ha trovato attuazione²⁴.

Il *Common Consolidated Corporate Tax Base* (CCCTB) sorge con la proposta di Direttiva del 16 marzo 2011 per la creazione di un sistema comune di tassazione rivolto alle imprese residenti nei confini dell'UE. Il primo pilastro è caratterizzato dagli obiettivi principali del CCCTB. Il legislatore comunitario esprime il desiderio di semplificare il regime fiscale per le multinazionali che operano in più Stati membri promuovendo la trasparenza e riducendo le possibilità di elusione fiscale, ridurre le casistiche di doppia imposizione, semplificare le procedure amministrative nonché ridurre gli oneri di conformità, in particolare sui prezzi di trasferimento²⁵.

La ripartizione della base imponibile consolidata tra ciascuno Stato membro in base al “*formulary apportionment method*” è un concetto chiave della proposta

²³ F. BAVA, D. BUSSO, A. DEVALLE, F. RIZZATO, *Il bilancio consolidato OIC*, Eutekne, Torino, 2021, pag. 21.

²⁴ https://www.odcec.torino.it/public/convegni/slides_a_cura_del_dott._malfatti.pdf

²⁵ C. RICCI, *Tributi di scopo tra giustificazioni politiche e categorie giuridiche*, Rivista trimestrale di diritto tributario – 2280-1332.

CCCTB. In sintesi, prevede che la base imponibile di una multinazionale venga ripartita tra gli Stati membri in cui opera.

Si ipotizzi una società, denominata Alfa, operante in Francia, Italia e Germania. Si generano profitti per 300 milioni che vengono ripartiti ponderatamente tra i tre paesi in questo modo:

- a) Francia, 100 milioni di euro;
- b) Italia, 60 milioni di euro;
- c) Germania, 140 milioni di euro.

Analizzando l'impatto secondo la prospettiva aziendale e degli Stati membri, per le aziende vi è trasparenza, poiché le società sanno esattamente come verranno ripartiti i profitti. In aggiunta vi è ridotta elusione fiscale e maggiore semplicità amministrativa. Per gli Stati membri vi è maggiore equità fiscale, poiché la tassazione riflette l'attività economica reale di ciascun paese, stabilità delle entrate fiscali dato che gli Stati membri, in base all'effettiva partecipazione della singola società nell'attività della multinazionale, ricevono una quota della tassazione corrisposta. Infine, si riduce la concorrenza fiscale tra paesi che spesso competono per offrire regimi fiscali più favorevoli.

Il tema fu già discusso dal legislatore data l'importanza che la disomogeneità fiscale ha sulle scelte di imprese. Un'incompleta armonizzazione provocherebbe un'accennata localizzazione di imprese in aree a bassa tassazione²⁶.

Il secondo livello della direttiva analizza l'ambito di applicazione della tassazione di gruppo. Compongono il perimetro di consolidamento tutte le società, di qualsiasi dimensione, purché risiedano all'interno dell'Unione Europea, siano soggette al sistema di tassazione di uno dei stati membri e abbiano la personalità

²⁶ Rassegna tributaria 6/2012 – 1517.

giuridica delle società di capitali. Si fonda su un principio «*all in, all out*», per cui qualora una società interna al gruppo eserciti l'opzione, facoltativa, allora tutte le società figlie, nei limiti dei requisiti di eleggibilità, verranno incluse all'interno del perimetro di consolidamento. Il regime di opzione così come il consolidato mondiale ha efficacia per cinque esercizi con possibilità di rinnovo per ulteriori tre esercizi²⁷.

Ulteriore elemento per il conseguimento del tanto ambito regime di neutralità, che mira ad evitare scelte economiche di impresa basate sulla convenienza fiscale, è la valutazione all'entrata del regime delle attività e passività al valore fiscale secondo le disposizioni tributarie nazionali antecedenti l'entrata. In caso di uscita, invece, le attività sono valutate secondo la disciplina della Direttiva europea. Il «*roll-over rules*», in linea di principio, permette che i plusvalori maturati all'interno del regime vengano tassati successivamente²⁸, portando continuità di valori. Per spiegare meglio questo aspetto, si ritiene opportuno un esempio pratico che possa permettere una più facile e migliore comprensione.

Si supponga che la società Alfa S.r.l. entri nel regime CCCTB con attività valutata 1 milione di euro (valore secondo le regole nazionali). Durante il regime il valore aumenta a 1,5 milioni di euro (valore secondo le regole CCCTB). Nell'eventualità che la società esca, quest'ultimo valore verrà preso come valore fiscale riconosciuto. Qualora la società decidesse di vendere, dopo l'uscita dal regime CCCTB, a 2 milioni di euro allora il plusvalore di 500 mila euro sarà tassato secondo le regole del regime fiscale nazionale al momento della vendita.

²⁷ Rassegna tributaria 6/2012 – 1524.

²⁸ J. FLEMING, R. PERONI, *Reinvigorating tax expenditure analysis and its international dimension*, Nuova rivista di Diritto Tributario Internazionale, Università La Sapienza, Roma, 2010.

Una volta esercitata l'opzione, i redditi prodotti in costanza di regime, ovunque generati, saranno calcolati secondo le disposizioni della Direttiva. Tuttavia, si escludono i redditi prodotti da organizzazioni estere se non per attività svolta tramite un'organizzazione situata in uno Stato membro²⁹. Si sostiene che la Direttiva abbia un modello di tassazione ibrido per la convergenza di elementi in parte del sistema di tassazione globale e in parte dei sistemi territoriali³⁰.

La tassazione territoriale, infatti, si adatta meglio per le imprese che operano in più stati. Di fatto, il sistema è di più facile intuizione a livello teorico e pratico. A livello teorico poiché la tassazione territoriale si giustificerebbe in merito ai benefici che il paese garantisce alla società che esercita la propria attività all'interno³¹. Dal punto di vista pratico si riferisce alle norme antielusive, in quanto difficile determinare la residenza per fini tributari e scovare fenomeni di esterovestizione in società operanti in più stati.

Il regime CCCTB offre numerosi vantaggi alle imprese, simili all'istituto di tassazione consolidata, motivo per cui ci si limiterà soltanto a brevi cenni, tra cui la semplificazione amministrativa, la riduzione dei costi di compliance, la possibilità di compensare le perdite a livello transnazionale, e l'eliminazione delle ritenute fiscali nelle operazioni infragruppo. Questi benefici contribuiscono a creare un ambiente economico più favorevole alla crescita e agli investimenti all'interno dell'Unione Europea.

Tra le sfide e le critiche:

²⁹ La definizione di “stabile organizzazione” viene ripresa nell'art. 5 del modello OCSE.

³⁰ C.GARBARINO, *An Evolutionary Approach to Comparative Taxation: Methods and Agenda for Research*, The American Journal of Comparative Law, Oxford University Press, 2009, pp. 607-709.

³¹ Si parla del *benefit principle*, distingue ricavi attivi e passivi. Ai primi il precettore esercita controllo, ad esempio i ricavi derivanti da attività d'impresa; i secondi il precettore non contribuisce alla loro formazione in alcun modo, ad esempio i dividendi. La tassazione dei ricavi attivi spetta allo Stato della fonte, mentre lo stato di residenza pone la propria tassazione ai ricavi passivi.

- a) ostacoli giuridici, è richiesta l'unanimità del Consiglio dell'Unione Europea, reso difficile a causa delle divergenze tra gli Stati membri;
- b) mancato coordinamento con i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), optando per un sistema autonomo di determinazione della base imponibile³²;
- c) effetti economici, riduzione del gettito fiscale per alcuni Stati membri e aumento dei costi per le imprese per adeguarsi alla normativa.

La proposta rappresenta un passo significativo per l'armonizzazione fiscale comunitaria, ma a causa di sfide politiche sta continuando a trovare difficoltà per la sua entrata in vigore mossa dalla paura, di alcuni Stati membri, di veder limitata la propria sovranità. È in nome dello spirito europeista, però, che si dovrebbe privilegiare tale forma di collaborazione rivolta al perseguimento di efficienza e stabilità³³.

1.2 Requisiti di accesso alla tassazione nazionale su base consolidata

1.2.1 Il perimetro di consolidamento

Il perimetro di consolidamento, ai sensi degli artt. 117, 119, 120 e 126 del TUIR, impone alle società l'obbligo possedere specifici requisiti soggettivi e oggettivi per poter accedere alla *fiscal unit*. Nel caso del consolidato fiscale nazionale non opera il principio “*all in, all out*”. È consentita la formazione di diverse configurazioni di imprese soggette a tassazione di gruppo, secondo il principio di “*cherry picking*”. L'opzione è esercitata in maniera congiunta e nel caso in cui la controllata rifiuti, verrà esclusa dall'area di consolidamento. Da ciò ne deriva un sistema di tassazione consolidata rivolto alla controllante e alla controllata che hanno espresso la propria volontà tramite l'opzione. Si possono verificare casi in cui la società controllante

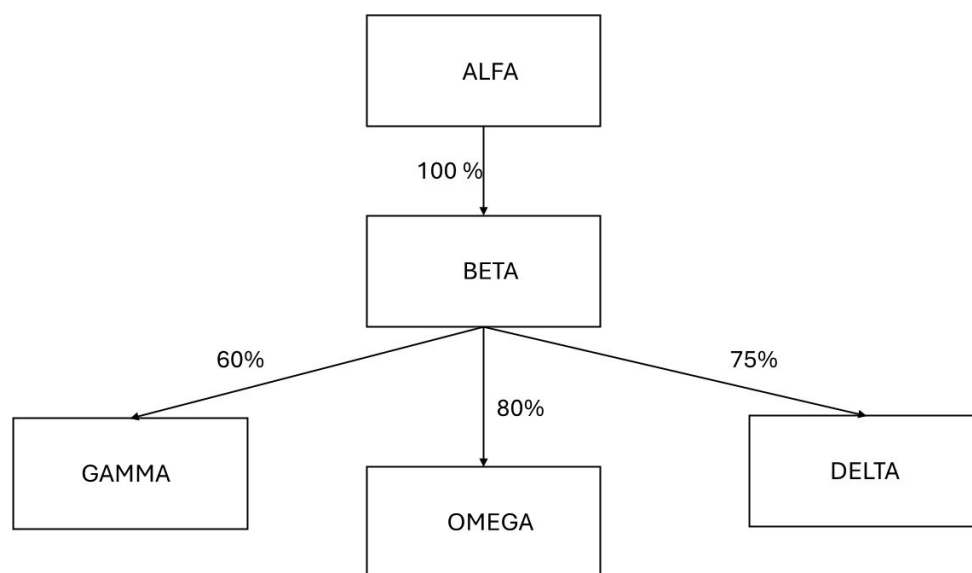
³² https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/91136466-bela-4fe8-9a6c-d317fe510738_de?filename=ccctbwp034_overviewofsg3_en.pdf; Il reddito imponibile si determina facendo riferimento al solo conto economico, differenza tra ricavi imponibili e costi deducibili.

³³ J. FERRY, *L'egoismo che avvelena l'Europa*, Il sole 24 Ore, 2012.

del consolidato domestico non equivalga alla società capogruppo secondo l'accezione civilistica disposta dall'art. 2359 del Codice civile³⁴.

Si immagino 5 società opportunamente nominate Alfa, Beta, Gamma, Omega e Delta. La struttura del gruppo è la seguente:

Figura 1.1 – Struttura gruppo societario

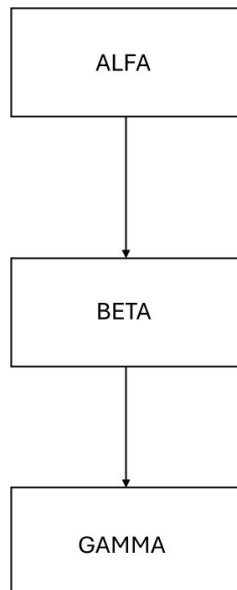


Fonte: elaborazione personale

Presupponendo che le società in questione rispettino i requisiti richiesti dalla disciplina normativa, si avrà la possibilità, a seguito delle eventuali valutazioni di convenienza, di osservare diversi perimetri di consolidamento. Ad esempio:

³⁴ C. PESSINA, C. BOLLO, *Riforma fiscale – Alcuni aspetti del consolidato nazionale*, Il fisco, n. 43/2003, fasc. n. 1 – 17333, pag. 6773.

Figura 1.2 – Struttura perimetro di consolidamento fiscale



Fonte: elaborazione personale

In conclusione, nei prossimi sottoparagrafi saranno riportati nel dettaglio i requisiti soggettivi e oggettivi che il legislatore ha disciplinato nonché la differenza tra controllante e controllata.

1.2.2 Requisiti soggettivi: controllante e controllata

La capogruppo che, a norma dell'art 117, commi 1 e 2, rientra tra i soggetti di cui all'art.73, comma 1, lettere a), b) e d), è ammessa ad esercitare l'opzione in qualità di controllante a condizione che sia:

- a) società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa o di mutua assicurazione residente nel territorio dello Stato;

- b) ente pubblico o privato diverso dalla società, purché residente nel territorio dello Stato, che svolga attività commerciale. Oltre alle persone giuridiche rientrano in tale ambito le associazioni non riconosciute e i consorzi³⁵;
- c) società o ente di ogni tipo, indipendentemente dall'avere o meno personalità giuridica, non residente nel territorio italiano.

Quest'ultimo, tuttavia, deve rispettare le condizioni dell'art. 117, comma 2, TUIR. Il soggetto non residente può esercitare l'opzione purché risieda in un paese con il quale vige un accordo per evitare la doppia imposizione ed eserciti in Italia attività d'impresa attraverso stabile organizzazione. Originariamente era sufficiente verificare che la stabile organizzazione comprendesse nel proprio patrimonio la partecipazione in ciascuna controllata. Questo vincolo con il decreto internalizzazione n. 147/2015 è venuto meno. Indi per cui, la società non residente che intenda consolidare le proprie controllate residenti in Italia, può farlo anche senza comprendere le partecipazioni delle controllate italiane nel patrimonio della stabile organizzazione.

A questi vincoli ne è stato affiancato un ulteriore, ovvero l'adeguato scambio di informazioni con lo Stato interessato per permettere all'amministrazione finanziaria di acquisire tutti i dati necessari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per la controllante estera. L'attività di impresa fa riferimento alla C.M. n. 53/2004 dell'Agenzia delle Entrate, per cui non è ammessa al consolidato fiscale la società o ente estero, che si limiti alla mera detenzione di partecipazioni per l'ottenimento dei profitti e delle relative rendite³⁶. Qualora questi requisiti non vengano rispettati, non vi è alcun modo per la società o ente estero di partecipare al consolidato fiscale.

³⁵ Soltanto con la R.M. n. 52/E del 15 marzo 2007, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto le società consortili all'interno dell'area di consolidamento, in ragione della causa dell'oggetto sociale.

³⁶ G. MARINI, *Holding non residenti e consolidato nazionale*, Dialoghi Diritto Tributario, 2005, pp. 875 ss.

Il D. Lgs. n. 147/2015 (c.d. “decreto internazionalizzazione”), con il co. 2-bis, introduce nell’ordinamento nazionale il consolidato tra “sorelle”. È un’eccezione rispetto a quanto sopracitato, poiché il consolidato può essere adottato dai soggetti di cui alla lett. d) dell’art.73 del TUIR, privi di una stabile organizzazione residente nel territorio italiano, purché residente nel territorio comunitario. Sono autorizzati a designare, tra le loro controllate, una società residente in Italia e tramite la loro stabile organizzazione esercitano l’opzione del consolidato fiscale³⁷. La controllante UE, a tal punto, comunica telematicamente il modello di designazione contenente i dati identificativi della controllata designata.

Per una più facile comprensione del meccanismo si pensi alla società madre, Alfa, residente in Francia e le società Beta e Gamma, entrambe residenti in Italia e controllate al 100% da Alfa. Quest’ultima designa Beta in qualità di consolidante. Beta ha la possibilità, così, di esercitare l’opzione per il consolidato fiscale congiuntamente a Gamma.

Rimanendo sul tema della residenza a cui si fa riferimento con l’art.73 del TUIR, un caso particolare di ammissione è il trasferimento dall’estero in Italia, della residenza fiscale. A tal fine, si ipotizzi una società tedesca controllata da una società italiana. Quest’ultima a sua volta controlla una o più società residenti in Italia, si può allora considerare la società tedesca residente nel territorio dello stato, autorizzandola all’opzione per la tassazione di gruppo, sia in veste di controllante che di controllata³⁸.

³⁷ G. ALBANO, L. MIELE, V. RUSSO, *Manuale del reddito d’impresa*, Eutekne, Torino, 2022, pag. 824.

³⁸ Si veda R.M n. 409/E 2008. Questa, continua disciplinando il caso in cui la società estera considerata residente dal punto di vista fiscale nel territorio italiana non ricada più nelle presunzioni tipiche dell’art. 73 TUIR. Si ha allora un trasferimento di residenza, con conseguente tassazione delle plusvalenze latenti.

Le controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., inclusi nel perimetro di consolidamento devono rispettare due requisiti fondamentali:

1. società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni;
2. residenti nel territorio italiano.

I soggetti residenti nell'UE controllati da soggetti residenti in Italia o nell'UE con i quali vige accordo per lo scambio di informazioni, possono esercitare l'opzione per il consolidato fiscale nazionale in qualità di controllate purché rispettino il requisito di stabile organizzazione³⁹.

Tutti i soggetti nominati dall'art. 126 TUIR restano esclusi sia in qualità di controllanti che di controllate:

- a) soggetti IRPEF;
- b) le società che godono di aliquota IRES ridotta⁴⁰;
- c) soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa.

Tali divieti assicurano che il consolidato fiscale sia applicato in modo equo, garantendo un sistema fiscale equilibrato e sostenibile. Di fatto, ne beneficiano solo le società operanti in condizioni normali e che rispettino i requisiti sopracitati.

1.2.3 Requisiti oggettivi: il controllo rilevante interno alla *fiscal unit*

L'esercizio dell'opzione per l'accesso al consolidato fiscale è subordinato al rapporto di controllo secondo l'art. 2359, comma 1, Codice civile. Il legislatore con riferimento all'art. 117, comma 1, TUIR, garantisce l'esercizio dell'opzione al manifestarsi delle condizioni per il "controllo di diritto". Tale concetto, si fonda sul possesso in capo alla società, di partecipazioni aventi diritto di voto in misura tale

³⁹ <https://www.eutekne.it/Servizi/GuideEutekne/Default.aspx?IDGuida=1675>

⁴⁰ La circolare n.53/E dell'Agenzia delle Entrate precisa che l'esclusione si riferisce a qualsiasi società o ente che benefici di una totale o parziale esenzione a seguito di agevolazioni territoriali e/o settoriali.

da poter esprimere la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria della partecipata.

Gran parte della dottrina ritiene, quindi, che il possesso di azioni equivalenti la metà più uno di voti nell'assemblea ordinaria sia sufficiente per la sussistenza del già menzionato rapporto di controllo⁴¹. Non si richiama ai fini fiscali alcuna nozione di direzione e coordinamento. Non vi è accesso derivato dall'integrazione economica, ma solo di una partecipazione in base ai requisiti previsti⁴².

La R.M. n. 245/2009, inoltre, dichiara l'irrilevanza, ai fini di individuazione del requisito del controllo, dei patti parasociali che possano limitare in alcun modo il potere deliberativo della società controllante⁴³.

Tale impostazione in concomitanza con la precedentemente citata attività di direzione e coordinamento è differente dalla disciplina civilistica, richiamata nel sottoparagrafo sul bilancio consolidato, ove le circostanze di controllo sono valorizzate maggiormente rispetto al solo controllo di diritto.

Conclusa questa premessa, con l'introduzione del "controllo rilevante" il requisito civilistico, c.d. "controllo di diritto", diviene insufficiente. Secondo l'art. 120, comma 1, TUIR, le condizioni che la consolidante deve possedere sono:

- a) partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale in misura superiore al 50%;
- b) partecipazione diretta o indiretta agli utili della consolidata in misura superiore al 50%.

⁴¹ G. FRE, G. SBISÀ, *Società per azioni – Tomo I*, Zanichelli, Bologna, 1997, pag. 470

⁴² C. RICCI, *La tassazione consolidata nell'Ires*, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 133.

⁴³ La risoluzione afferma che nel caso il soggetto controllante sia impossibilitato di esercitare autonomamente il controllo di diritto, non costituisce situazione ostativa per l'accesso al consolidato nazionale, se il soggetto è titolare della partecipazione di maggioranza dei diritti di voto.

Il comma 2 del medesimo articolo dichiara che i già menzionati requisiti debbano essere soddisfatti congiuntamente e sin dall'inizio di ogni esercizio per il quale la controllante e le controllate esercitino opzione. L'eccezione è prevista alle società neocostituite, alle quali è consentito, solo in qualità di controllate, di accedere al regime a condizione che la loro costituzione avvenga entro il termine di presentazione della comunicazione riferita al periodo d'imposta antecedente a quello in cui si intende esercitare l'opzione⁴⁴.

Per il conteggio del requisito di controllo possono essere considerate le partecipazioni sino al secondo livello in capo alle partecipate di primo livello, qualora siano controllate di diritto⁴⁵.

In codesta parte dell'elaborato, si entrerà più in dettaglio sugli aspetti teorici e operativi dell'art 120, comma 1, del Testo Unico Imposta sui Redditi. L'articolo indica, attraverso due formule, il requisito di controllo al capitale sociale e all'utile da rispettare, in concomitanza con la predetta nozione di controllo di diritto, ai fini della tassazione consolidata. La prima formula, nota come R.C.s (Rapporto al capitale sociale), è la seguente:

$$R.C.s. = \frac{\text{partecipazione al capitale sociale}}{\text{capitale sociale}} > 50\%$$

Occorre, tuttavia, soffermarsi su due questioni interpretative. La prima, sulle azioni prive del diritto di voto; l'altra, invece, sul concetto di assemblea generale così richiamato dall'art. 2359 del Codice civile. La mancanza di una disciplina civilistica per le azioni prive di diritto di voto ha obbligato l'Agenzia delle Entrate a esprimersi in merito, attraverso la C.M. n. 53/E del 2004, par. 3.2, escludendo in quanto prive di diritto di voto:

⁴⁴ G. ALBANO, L. MIELE, V. RUSSO, *Manuale del reddito d'impresa*, Eutekne, Torino, 2022, pag. 828.

⁴⁵ G. ODETTO, S. SANNA, *Il consolidato fiscale*, Eutekne, Torino, 2019, pag. 15.

- a) azioni di godimento;
- b) azioni di risparmio;
- c) azioni prive di diritto di voto secondo disposizioni statutarie;
- d) azioni con voto limitato a particolari situazioni e argomenti;
- e) strumenti finanziari partecipativi.

Il secondo quesito è sull'accezione "assemblee generali", ovvero sull'estensione del perimetro non solo alle assemblee ordinarie, ma anche alle straordinarie. La risposta della dottrina ha contrastato l'art. 2359, comma 1, per cui la circoscrizione dell'assemblea generale è limitata a quella ordinaria⁴⁶. Con il decreto attuativo la percentuale del diritto di voto prevista dall'art. 120, comma 1, è riferibile alle assemblee previste dal Codice civile negli artt. 2364, 2364-bis e 2479-bis⁴⁷.

Introdotta la partecipazione al capitale sociale, la lettera b) dell'art. 120, comma 1, TUIR, tratta la già annunciata partecipazione agli utili. La prima precisazione sorge sull'utile d'esercizio. Esso è risultante dal bilancio e non dalla voce prevista dalla dottrina contabile, calcolata dalla somma degli utili con le riserve accantonate e sottratte le perdite non ancora coperte negli esercizi a venire. La formula del R.p.u. (rapporto partecipazione sugli utili) è la seguente:

$$R.p.u. = \frac{\text{quota azioni in capo alla controllante}}{\text{utili controllata}} > 50\%$$

Anche in codesta situazione non si considerano all'interno del numeratore le azioni precedentemente indicate in quanto prive di diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Particolare disciplina è prevista per:

- a) azioni proprie;

⁴⁶ P. MARONGIU, *Il consolidato fiscale nazionale tra norme di attuazione, prassi e decreto correttivo*, Diritto e pratica tributaria, 2005, pag. 603.

⁴⁷ Si veda art.3, comma 1, D.M. n.138/2004.

- b) partecipazioni sottoposte a sequestro;
- c) azioni date in pegno;
- d) azioni su cui gravi il diritto di usufrutto.

Le azioni proprie sono considerate, a seguito della risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 20/2019, al pari delle azioni prive del diritto di voto. Motivo per cui, vi è la loro totale esclusione sia al numeratore che al denominatore delle formule⁴⁸.

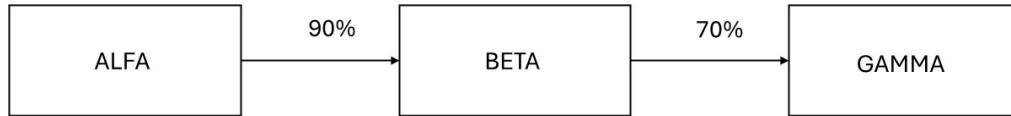
Il titolare del diritto di voto negli altri tre casi è un soggetto differente dal socio. In primis, si analizzeranno gli aspetti sul capitale sociale. Nel pegno e nell'usufrutto il diritto di voto spetta al creditore, mentre nel sequestro spetta al custode⁴⁹. Il voto viene "scollegato" dalla titolarità. È opportuno capire come codeste tipologie di azioni rimangano fiscalmente rilevanti ai fini del calcolo del rapporto di controllo. Nella frazione del R.C.s., il numeratore è composto, secondo la R.M. n. 240/2009, dalle sole azioni che attribuiscono al proprietario la piena titolarità del diritto di voto, a discapito di un denominatore che conteggia la totalità delle azioni indipendentemente dal titolare del diritto di voto. All'opposto, situazioni convenzionali disciplinate dalle parti tali da garantire il pieno ed esclusivo diritto di voto nell'assemblea ordinaria saranno considerate ai fini di calcolo.

Un maggiore approfondimento è provvisto grazie al seguente esempio. Si immagino tre società: Alfa, Beta e Gamma. Alfa detiene una partecipazione in Beta pari al 90%, mentre Beta detiene una partecipazione in Gamma pari all'70%.

⁴⁸ Si veda per approfondimenti: <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capov/sezione-v/art2357.html>

⁴⁹ C. ANGELICI, *Le azioni – Il Codice civile. Commentario*, Milano, 1992, pag. 14.

Figura 1.3 – Struttura perimetro di consolidamento con azioni sottoposte a pegno



Fonte: elaborazione personale

Qualora il capitale sociale di Gamma sia di 100 azioni e Beta goda di un diritto di pegno su 30 azioni di Gamma con attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio, la formula cambierà seguendo la disciplina legislativa:

$$R.C.s = \frac{90 * (70 - 30)}{100} = 36\%$$

La società Gamma non può essere inserita da Alfa nel perimetro di consolidamento, poiché non rispetta il requisito di controllo ($36\% < 50\%$).

Un altro esempio è dato dalle partecipazioni sottoposte a sequestro, le quali non possono essere conteggiate al numeratore ai fini di calcolo, poiché non consentono l'esercizio del diritto di voto.

Trattando ora gli effetti delle azioni in pegno, usufrutto e sequestro sul rapporto di partecipazioni agli utili, il Codice civile non esprime alcuna regolamentazione sul tema del diritto agli utili. La dottrina ha colmato tale mancanza attribuendo la titolarità del diritto al custode nel caso del sequestro, mentre per le azioni in pegno e usufrutto spetta, rispettivamente, al creditore e all'usufruttuario⁵⁰.

Per il calcolo della formula, le azioni saranno computate sia al numeratore che al denominatore, purché il diritto alla percezione degli utili rimanga in capo al titolare dell'azione; anche nel caso in cui il diritto di voto non spetti al titolare, bensì

⁵⁰ S. MORATTI, *Il consolidato fiscale nazionale*, Giappichelli, Torino, 2013, pag. 110.

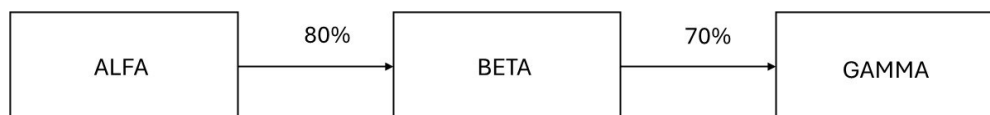
ad un soggetto diverso⁵¹. Ad esempio, il sequestro di azioni qualora il titolare delle azioni sequestrate continui a godere del diritto agli utili.

1.2.4 Studio dell'effetto demoltiplicativo

Introdotta il rapporto di controllo per il calcolo della partecipazione al capitale sociale e agli utili, la seconda parte della definizione di rapporto di controllo considera l'effetto demoltiplicativo causato dalla catena societaria⁵².

In questa parte dell'elaborato il concetto sarà analizzato con l'aiuto di evidenze empiriche ed esempi. Si pensi a tre società, la società controllante denominata Alfa ha partecipazioni pari all'80% della società controllata Beta, che a sua volta ha partecipazioni nella misura del 70% in Gamma.

Figura 1.4 – Struttura lineare



Fonte: elaborazione personale

In questo caso Alfa possiederà indirettamente una partecipazione su Gamma pari al 56% dato dalla moltiplicazione tra 80% e 70%. Vengono rispettati i requisiti predisposti dall'art. 120 TUIR. In definitiva, il perimetro di consolidamento può comprendere anche Gamma.

Osservando l'esempio precedente, un caso particolare si manifesta quando la società Beta è priva dei requisiti soggettivi ai fini dell'esercizio dell'opzione per motivi di esclusione propri dell'art. 126 TUIR. Si esprime il D.M. del 9 giugno

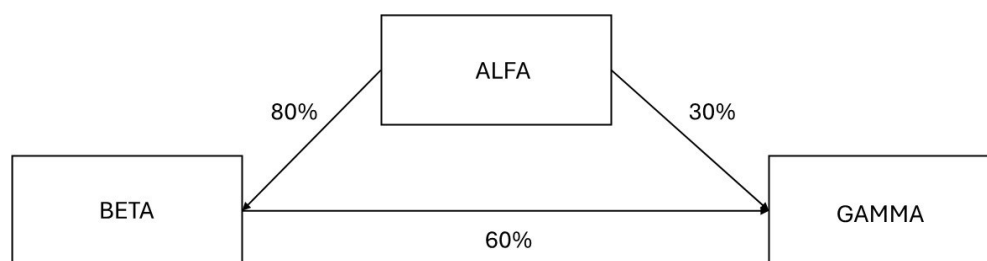
⁵¹ Si veda per approfondimenti C.M. n. 53/2004 dell'Agenzia delle Entrate.

⁵² Si veda per approfondimenti l'art. 120 TUIR.

2004 dichiarando la possibilità dell'inserimento dell'area di consolidamento di Alfa con Gamma⁵³.

Assumendo ora un esempio di architettura non lineare in cui la società Alfa, ancora consolidante, detiene direttamente una partecipazione dell'80% su Beta e del 30% su Gamma. La società Beta possiede direttamente nei confronti di Gamma una partecipazione nella misura del 60%. Beta è sia controllante che controllata.

Figura 1.5 – Struttura a raggiera tipo 1



Fonte: elaborazione personale

Gamma rientra nel perimetro di consolidamento poiché Alfa ne controlla il 78%, di cui direttamente il 30% e indirettamente, tramite Beta, il 48%.

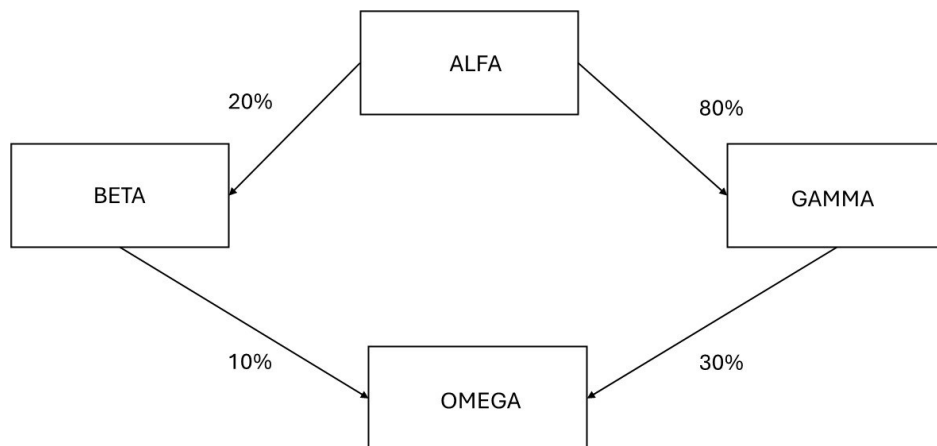
Dall'analisi della catena partecipativa a raggiera si ha un minore effetto demolitativo sulla catena societaria; diverso è per la situazione lineare, il cui effetto è maggiore.

Nell'ultimo caso viene ripreso il modello a raggiera. Tuttavia, la peculiarità è la mancanza dei requisiti di controllo tra le società intermedie per l'accesso all'area di consolidamento. Con la risposta dell'Agenzia delle Entrate, la partecipazione indiretta detenuta attraverso la partecipata di primo livello e nel rispetto dei requisiti di controllo dell'ex art. 2359 c.c. autorizza la sua inclusione. Se invece il soggetto controllante non manifesta il controllo diretto sul soggetto intermedio allora si avrà

⁵³ Si veda anche artt. 117 e 120 TUIR, poiché il diritto è subordinato al rispetto delle ulteriori condizioni previste dagli articoli citati.

esclusione, poiché non si ha la certezza che questa poi voti in maniera conforme alle proprie decisioni nelle assemblee ordinarie di secondo livello⁵⁴.

Figura 1.4 – Struttura a raggiera tipo 2



Fonte: elaborazione personale

Le società Gamma e Beta possono essere considerate di primo livello, sebbene soltanto Gamma rientra nell'area di consolidamento. Per la società Omega, la peculiarità, è che Alfa non considera la partecipazione indiretta detenuta tramite Beta, ma solo quella detenuta grazie a Gamma. Tuttavia, Alfa anche indirettamente esercita un controllo su Omega solo del 24%, dato dalla moltiplicazione tra 80% e 30%, motivo per cui il consolidato può essere attuato in rispetto dei requisiti di controllo tra le sole società Alfa e Gamma.

1.3 Esercizio dell'opzione

1.3.1 Condizioni di efficacia

Definiti i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l'esercizio dell'opzione della tassazione di gruppo, l'elaborato fa luce sulle relative condizioni di efficacia.

⁵⁴ D. ANNIBALE, *Modalità applicative del consolidato nazionale*, corriere tributario, n. 4/2005, pag. 318.

L'opzione ha durata triennale ed è irrevocabile. Si rimanda alla disciplina prevista dal TUIR con l'art. 119, comma 1. Come già annunciato, l'opzione è facoltativa ed espressa bilateralmente; pertanto, si avranno tante opzioni quante sono le controllate esercitanti tale facoltà⁵⁵. Potrà verificarsi che non tutte le società del gruppo optino per il consolidato fiscale facendo, così, emergere più sottogruppi. Non per forza la controllante occupa il vertice della catena societaria. Si ritiene che l'esercizio dell'opzione spetti, qualora non fosse previsto diversamente dallo statuto, all'organo di amministrazione societario⁵⁶. Tra le condizioni da soddisfare per l'efficacia dell'opzione vi sono:

- a) esercizio congiunto;
- b) identità degli esercizi sociali tra consolidante e consolidata;
- c) elezione del domicilio della consolidante quale domicilio di gruppo;
- d) comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, secondo il quadro OP modello REDDITI SC;
- e) la società controllata non deve partecipare contemporaneamente a più consolidati fiscali sia in veste di controllante che di controllata⁵⁷.

Questi requisiti devono manifestarsi in maniera concorsuale e la mancanza di uno di essi preclude l'esercizio del consolidato fiscale nazionale.

Sulla coincidenza degli esercizi sociali, art. 119, comma 1, lett. a), TUIR, il Decreto Legislativo 2003 ha modificato la previgente disciplina legislativa, considerando ora l'identità della chiusura del periodo d'imposta per tutelare le società di

⁵⁵ C. PESSINA, C. BOLLO, *Riforma fiscale – Alcuni aspetti del consolidato nazionale*, il fisco, n. 43/2003, fasc. n. 1 – 17333, pag. 6776.

⁵⁶ S. GALARDO, D. LIBRANTI, D. SANSONETTI, *Il consolidato fiscale nazionale*, Ipsoa, Milano, 2015, pag. 123.

⁵⁷ N. GIROLAMO, L. ROSSI, P. SCARIONI, *L'imposta sulle società nel progetto di riforma fiscale*, Master Edizioni, Roma, 2002, pag. 21.

nuova costituzione, che qualora volessero esercitare l'opzione difficilmente avranno lo stesso inizio del periodo d'imposta⁵⁸. Ci sono, tuttavia, casi in cui per volontà della controllante si assiste ad anticipata chiusura dell'esercizio sociale. Il C.M. n. 8/2009 ha dichiarato che venendo a mancare il requisito dell'identità sociale, si ha conseguente interruzione anticipata del consolidato fiscale. Se la consolidante esercita l'interruzione anticipata ha chiusura sull'intera *fiscal unit*. L'unico caso in cui non si ha la cessazione della tassazione di gruppo è se la chiusura anticipata si verifica sia dalla consolidante che dalla consolidata. In tal caso viene rispettato il vincolo di identità degli esercizi sociali, per cui non si ha interruzione di consolidato fiscale.

In tema di efficacia di opzione, a seguito di operazioni straordinarie, come fusioni, scissioni e liquidazioni volontarie, l'opzione non perde la sua efficacia, bensì le società continuano a far parte del consolidato fiscale anche per i periodi d'imposta determinati all'interno dello stesso esercizio sociale⁵⁹.

L'elezione del domicilio, art. 119, comma 1, lett. c), TUIR, è data dalla sede della società controllante ai fini di accertamento e di provvedimenti in merito ai periodi d'imposta dell'opzione. Il domicilio è irrevocabile fino alla scadenza della decadenza dell'azione di accertamento.

La comunicazione per l'esercizio dell'opzione è presentata in maniera telematica con modello approvato dall'Agenzia delle Entrate per il periodo d'imposta a decorrere del quale si vuole esercitare l'opzione. Questo significa che la comunicazione dovrà essere inviata entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta con presentazione del Modello REDDITI SC (Società di Capitali) relativo all'anno d'inizio del consolidato fiscale. Per esempio, nel caso di

⁵⁸ S. GALARDO, D. LIBRANTI, D. SANSONETTI, *Il consolidato fiscale nazionale*, Ipsoa, Milano, 2015, pag. 121.

⁵⁹ E. ROCCA, F. SALA, *Il consolidato fiscale nazionale*, Wolters Kluwer, Milano, 2015, pag. 27.

presentazione di modello quadro OP (dove “op” sta per opzione ed indica la possibilità d’esercizio di un’un’opzione fiscale specifica) REDDITI 2024, questo varrà per il triennio 2024-2025-2026. La scadenza per la presentazione del modello sarà il 30 novembre 2025. La comunicazione fornisce le seguenti informazioni:

- a) la denominazione o la ragione sociale con il codice fiscale delle società titolari dell’esercizio dell’opzione;
- b) la qualità di controllante o controllata che sia;
- c) l’elezione del domicilio come precedentemente citato;
- d) come verrà versato l’acconto per il primo periodo d’imposta;
- e) il criterio per l’attribuzione delle perdite residue nel caso si manifestasse l’interruzione anticipata del consolidato fiscale o per il mancato rinnovo.

Si ipotizzi che la controllante Alfa con le controllate Beta e Gamma optino per il consolidato fiscale per un dato triennio. L’opzione dovrà essere esercitata da Alfa, compilando la sezione II del quadro OP, indicando i dati al punto a) delle controllate.

Con la più recente risposta a interpello n. 488/2019 l’Agenzia delle Entrate dichiara la possibilità di esercitare l’opzione del consolidato fiscale nazionale con dichiarazione integrativa, purché sia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine. Questa viene adottata nei casi di omissioni o errori per la precedente dichiarazione. La nuova dichiarazione si sostituisce alla originaria con il fine di rimuovere l’infedeltà dichiarativa. Infatti, sulla base di questa risposta, la C.M. n. 27/2019 ha permesso sia la dichiarazione tardiva che la dichiarazione rettificativa sempre nei termini previsti⁶⁰. Si invoca la remissione in bonis soltanto nel caso in cui non fosse rispettato questo termine.

⁶⁰ <https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=823715>

Nell'eventualità in cui la comunicazione venga inviata oltre i precedenti termini, la disciplina è stata chiarita con il D.L. n. 16/2012 con il c.d. remissione in bonis. L'accesso ai benefici o regimi fiscali previsti non è precluso, salvo il caso in cui sia in corso un'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti del soggetto che ha presentato la comunicazione in ritardo. La ratio ammette la presentazione in ritardo del contribuente in buona fede⁶¹. In definitiva, il contribuente che non abbia esercitato, ad esempio, l'opzione con la comunicazione nel modello REDDITI 2023, ha comunque la possibilità di accedere a partire dal 2023 qualora⁶²:

- a) rispetti i requisiti sostanziali della norma di riferimento;
- b) presenti comunicazione entro il termine previsto per la prima dichiarazione utile;
- c) versi l'importo della sanzione stabilita con il modello REDDITI successivo⁶³.

Il modello di comunicazione viene utilizzato anche in caso di interruzione anticipata o nel caso di rinnovo dell'opzione.

1.3.2 Durata

Come già citato, aderire al consolidato fiscale ha una durata pari a tre anni, irrevocabile secondo l'art. 117, comma 3, TUIR. La scelta di codesto orizzonte temporale è da ricercarsi nella volontà del legislatore di conseguire un fine di cautela fiscale per evitare che i soggetti entrino nel gruppo per poi fuoriuscirne una volta ottenuto il beneficio fiscale connesso⁶⁴.

⁶¹ Si veda per approfondimenti C.M. n. 38/2012.

⁶² <https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Recensione.aspx?IDRecen=841198>

⁶³ Si veda per approfondimenti D.Lgs. n.471/1997, mentre per la modalità di pagamento D.Lgs. n.241/1997. La sanzione è pari a 250 euro.

⁶⁴ Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 344/2003, pag. 31 - https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-tematiche/pac/RF_Dcreto_Relazione.pdf

Decorsa la durata, l'opzione si intende rinnovata tacitamente per un ulteriore triennio, a meno che non si attui la revoca⁶⁵. In passato, il consolidato fiscale, in mancanza di rinnovo, scadeva al decorrere dei tre esercizi. Il rinnovo automatico è esteso anche tra le società "sorelle".

L'irrevocabilità del termine, tuttavia, prevede la cessazione dell'opzione in particolari situazioni. Oltre al caso del venire meno del requisito di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. nel periodo di consolidamento, si aggiungono altre cause di cessazione come il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa che verranno trattate nel dettaglio nel capitolo seguente.

L'esercizio dell'opzione non preclude, inoltre, l'inclusione di altre controllate, siano esse di nuova acquisizione o preesistenti, negli anni a venire l'inizio del consolidato fiscale. Il Decreto di attuazione ha confermato che una società può esercitare l'opzione in un esercizio successivo rispetto a quello in cui la controllante ha iniziato il consolidato fiscale nazionale con altre società controllate.

Nel caso un'impresa decida di subentrare in un consolidato nazionale il cui triennio di riferimento è 2023-2024-2025 e supponendo l'accesso di una nuova controllata nel 2024, allora il consolidato fiscale tra la controllante e la nuova controllata avrà durata triennale non dall'inizio della tassazione di gruppo, bensì dall'adesione della nuova; quindi, quest'ultimo avrà validità per il triennio 2024-2026. In conclusione, possono coesistere diverse scadenze all'interno della stessa *fiscal unit*. Si tenga fermo, però, il requisito sull'identità dell'esercizio sociale tra controllante e controllata.

⁶⁵ Si veda art. 117, comma 3, TUIR, come modificato dall'art. 7-quater, comma 27 lett. c) del D. L. n. 193/2016.

CAPITOLO 2 – LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO CONSOLIDATO E GLI EFFETTI DELL’OPZIONE

2.1 Il reddito complessivo globale

2.1.1 Modalità di determinazione

All’interno del consolidato fiscale nazionale, la società consolidante, in primis, ottiene la base imponibile di gruppo sommando tutti i redditi imponibili dei soggetti partecipanti, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta, e poi procede alla relativa liquidazione dell’IRES.

A norma dell’art. 118, comma 1, TUIR, il reddito consolidato è composto dall’intero ammontare dei redditi imponibili netti delle società e/o enti aderenti al consolidato nazionale, secondo il c.d. “metodo del consolidamento integrale”¹. Si immagini la società Alfa proprietaria di una partecipazione in Beta pari all’80%. Il reddito di Beta pari a 100.000 euro confluirà nel reddito complessivo globale per l’intero importo.

Il processo di determinazione e liquidazione dell’imposta consta di tre fasi:

- a) la singola società procede a calcolare il proprio reddito;
- b) la società controllante somma gli utili e le perdite determinando il risultato aggregato;

¹ La ratio normativa è volta a semplificare l’esercizio di opzione ai fini di pianificazione aziendale. Optare per l’inclusione della base imponibile “pro quota”, ovvero in proporzione alla quota di partecipazione, avrebbe complicato il calcolo del reddito complessivo e del relativo accertamento.

- c) la controllante riporta le perdite provenienti dalle dichiarazioni di gruppo precedenti, scomputa le ritenute e gli acconti. Successivamente, versa l'imposta, gli acconti in corso e compila la dichiarazione del reddito complessivo di gruppo².

Come menzionato nel capitolo precedente, l'opzione per il consolidato fiscale nazionale genera un'unica *fiscal unit* a contrasto dell'ipotesi di un reddito complessivo suddiviso in tanti consolidati quante sono le opzioni. A conferma, vi è la C.M. n. 53/2004 dell'Agenzia delle Entrate³. Resta ferma, tuttavia, la disposizione per cui la *fiscal unit* non è considerata un soggetto giuridico autonomo, ma un'aggregazione di soggetti distinti fra loro⁴.

2.1.2 Obblighi e versamenti

È necessario distinguere tra gli obblighi in capo alla controllante e alle controllate, al fine di stabilire correttamente il reddito complessivo di gruppo.

Secondo l'art. 122 del TUIR, il soggetto controllante deve:

- a) determinare il reddito globale sommando gli utili con le perdite;
- b) liquidare l'IRES di gruppo, riportando a nuovo l'eventuale eccedenza d'imposta.

Pertanto, sorge un duplice obbligo di redazione:

- a) la dichiarazione individuale del proprio reddito con il modello REDDITI SC;

² S. MORATTI, *Il consolidato fiscale nazionale*, Giappichelli, Torino, 2013, pag. 125. Originariamente, prima della fase di liquidazione, la controllante effettuava le rettifiche di consolidamento, in seguito abrogate dalla legge finanziaria del 2008 (vedi sottoparagrafo 2.2.1). Queste rettifiche permettevano di determinare l'utile o la perdita attribuibile al gruppo.

³ L'unica circostanza problematica al concetto di "unica *fiscal unit*" è causata dal subentrare e/o la fuoriuscita di un soggetto rispetto l'originario perimetro di consolidamento.

⁴ M. LEO, "Le imposte sui redditi nel Testo unico", Giuffrè, Milano, 2018, pag. 2432.

- b) la dichiarazione del reddito di gruppo nel modello CNM⁵, sottoscrivendo i singoli redditi indicati nei quadri GN del modello REDDITI SC.

La controllante compensa il reddito netto di gruppo con le ritenute d'acconto, i crediti d'imposta e le detrazioni proprie e delle controllate⁶.

Si immagini la società Alfa controllante della società Beta. Quest'ultima, a seguito della compilazione del quadro GN del modello REDDITI SC, trasferisce al gruppo 10.000 euro di crediti d'imposta sorti da costi d'investimento in attività di ricerca e sviluppo. La società consolidante si ritrova, così, titolare di crediti di imposta per un ammontare di 10.000 euro utilizzabili per compensare l'IRES di gruppo. Supponendo un'IRES da versare allo stato pari a 15.000 euro, il soggetto consolidante potrà utilizzare, compilando il modello CNM, il credito di 10.000 euro per liquidare l'aggiornato IRES di gruppo pari a 5.000 euro.

Alcuni problemi possono presentarsi durante il primo esercizio di efficacia dell'opzione della tassazione di gruppo per il versamento dell'acconto IRES consolidato, calcolabile applicando il metodo storico o previsionale al reddito complessivo globale. Il metodo storico prevede la compensazione dei redditi e delle perdite relativi al periodo d'imposta risultanti dalle dichiarazioni presentate da tutti i soggetti aderenti al consolidato. Il meccanismo assicura che l'acconto sia calcolato sul consolidato fiscale "virtuale" riferito al periodo precedente alla nascita del reale consolidato nazionale. Consente di versare un acconto ridotto, poiché determinato sulla logica di consolidamento delle compensazioni intersoggettive. Nel metodo

⁵ Il modello CNM riporta l'aggregazione dei dati di tutte le società esercitanti l'opzione del consolidato in una sola dichiarazione riepilogativa tenuta unicamente dal controllante o designato.

⁶ G. ANDREANI, G. FERRANTI, *"Testo unico imposte sui redditi"*, IPSOA, Milano, 2017, pag. 1918. Il credito d'imposta è una somma che i contribuenti possono potenzialmente detrarre dalle imposte dovute allo Stato a seguito di agevolazioni, incentivi fiscali o compensazioni. Le ritenute d'acconto sono, invece, somme trattenute e versate direttamente allo Stato dal sostituto d'imposta e per conto del percipiente. Esso garantisce il pagamento anticipato delle imposte dovute dal percipiente.

previsionale, l'imposta risulta a consuntivo per un ammontare pari al reddito complessivo di gruppo previsto. Le differenze possono essere così riassunte⁷:

Tabella 2.1 – Metodo storico vs. Metodo previsionale

Metodo Storico	Metodo Previsionale
Utilizza i dati del reddito del periodo precedente	Utilizza una previsione del reddito dell'esercizio corrente
Permette di compensare redditi e perdite delle consolidate	Richiede stime e previsioni sull'andamento futuro dell'azienda
Meno rischioso	Più rischioso

Fonte: elaborazione personale

L'art. 121, comma 1, lett. a), TUIR, disciplina gli obblighi delle società controllate. Tra questi, si richiede la compilazione del modello REDDITI SC presentato all'Agenzia delle Entrate, secondo le usuali tempistiche, per la determinazione del reddito, delle detrazioni, delle ritenute e dei crediti d'imposta spettanti⁸. Inoltre, le società controllate considerano le perdite residue e pregresse l'adesione al consolidato fiscale, utilizzabili in riduzione del proprio reddito imponibile, purché correttamente indicate all'interno del quadro GN, ai sensi dell'art. 84 del TUIR.

⁷ S. SANNA, *Acconto del consolidato fiscale nel modello CNM*, Il caso del giorno, Eutekne.Info, 2022.

⁸ La dottrina afferma, si veda art. 40-bis del D. Pr. N.600/73, che le controllate non perdono totalmente la loro soggettività passiva d'imposta. Infatti, le società partecipanti al consolidato domestico rispondono direttamente per le rettifiche ai propri redditi. Sono quindi responsabili solidamente con la controllante per la maggiore IRES accertata, in sede di accertamento unico, riferita al reddito complessivo di gruppo.

Il quadro GN è l'elemento chiave per coniugare la singola dichiarazione della controllata con la controllante, che successivamente presenterà il modello CNM per la dichiarazione della *fiscal unit*⁹.

Nella tabella seguente si elencano nel dettaglio l'insieme degli elementi indicabili dalla controllata all'interno del quadro GN. Si distinguono le poste automaticamente trasferibili da quelle facoltativamente trasferibili. Quest'ultime, permangono nella disponibilità della titolare controllata, tranne nei casi di espressa dichiarazione di trasferibilità.

Tabella 2.2 – Voci soggette al trasferimento automatico o facoltativo

Indicazioni nel quadro GN del modello REDDITI SC	
Eventuali acconti autonomamente versati	Trasferimento automatico
Ritenute subite	Trasferimento automatico
Detrazioni spettanti	Trasferimento automatico
Imposte assolute in via definitiva all'estero sui redditi ivi prodotti	Trasferimento automatico
Perdite fiscali	Trasferimento automatico
Eccedenze ACE	Trasferimento automatico
Eccedenze di interessi passivi, di ROL e di interessi attivi	Trasferimento facoltativo
Eccedenze di IRES da trasferire al consolidato	Trasferimento facoltativo

Fonte: G. ODETTO, S. SANNA, *Il consolidato fiscale*, Eutekne, Torino, 2019

⁹ M. MANCA, "Aspetti dichiarativi del consolidato nazionale", IPSOA, Milano, 2006, pag. 111. Raccoglitore di tutte le informazioni necessarie alla determinazione del reddito imponibile netto di gruppo.

Le voci del quadro GN e i relativi trasferimenti centralizzano e ottimizzano la gestione fiscale del gruppo, garantendo che le detrazioni, le perdite, le ritenute e le eccedenze siano utilizzate in maniera più efficiente. La distinzione tra automatico e facoltativo permette alle società di scegliere la strategia fiscale più vantaggiosa per il gruppo complessivo.

2.2 Rettifiche di consolidamento

2.2.1 Cenni alle rettifiche abrogate

La disciplina legislativa sulla determinazione del reddito imponibile di gruppo subì una forte modifica con la Legge finanziaria del 2008. In particolare, la riformulazione dell'art. 122 del TUIR fece scomparire i previgenti obblighi sulle rettifiche di consolidamento:

- a) alla quota imponibile dei dividendi distribuiti da soggetti interni al perimetro di consolidamento;
- b) al pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi;
- c) alle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni infragruppo.

L'ordinaria disciplina normativa riduce significativamente i benefici fiscali concessi dall'istituto ai suoi partecipanti, pur continuando ad essere assai vantaggioso. Al fine di comprendere l'evoluzione normativa del consolidato nazionale, il sottoparagrafo disaminerà quelle rettifiche ormai abrogate, che venivano redatte dalla controllante a seguito del ricevimento delle dichiarazioni individuali dalle controllate.

Il punto a), sui dividendi, comportava una rettifica in diminuzione del reddito imponibile globale per la totale esclusione dei dividendi distribuiti infragruppo, mentre è prevista la parziale esenzione dei dividendi ricevuti dalle società del gruppo nel regime odierno. Il 95% dei dividendi ricevuti da una società residente

in Italia è esente da IRES. Di conseguenza, il solo 5% è soggetto a tassazione e viene incluso nel reddito imponibile della società ricevente.

Ai fini di calcolo del reddito imponibile:

- a) società distributrice include i dividendi distribuiti;
- b) società ricevente include solo il 5% dei dividendi ricevuti.

Questo meccanismo è più semplice rispetto alla rettifica dei dividendi, poiché non genera complesse rettifiche contabili. Infatti, le società riceventi devono solo prendere in considerazione la parziale esenzione per il calcolo del reddito imponibile.

Il previgente beneficio era significativamente rilevante per i gruppi societari con strutture articolate¹⁰.

Continuando l'analisi, il punto b) sul pro-rata patrimoniale sanciva una parziale deduzione della quota di interessi passivi, al netto degli interessi attivi, per un valore percentuale calcolato secondo la formula:

$$\text{Pro - rata di indeducibilità} = \frac{(PE-PN)}{(AT-PN-DC)}$$

- PE – PN, eccedenza del valore libro delle partecipazioni (soggette a *participation exemption*) sul patrimonio;
- AT – PN – DC, totale dell'attivo patrimoniale meno il patrimonio netto e i debiti commerciali¹¹.

Si rammenta che il risultato deve essere ridotto della quota imponibile (pari al 5%) dei dividendi percepiti, in modo da ottenere l'ammontare degli interessi passivi indeducibili.

¹⁰ S. MORATTI, *Il consolidato fiscale nazionale*, Giappichelli, Torino, 2013, pag. 146.

¹¹ Si veda per approfondimenti la C.M. n 46/2005 dell'Agenzia dell'Entrate.

Si volle limitare la deducibilità degli interessi passivi sorti a seguito di finanziamenti contratti per acquistare partecipazioni in regime Pex.

Operativamente si percorrevano due *steps*. In primis, si calcolava il pro-rata comprensivo delle partecipazioni societarie incluse anch'esse nel consolidato fiscale e tenendo conto del 5% dei dividendi percepiti. Successivamente, si ricalcolava il pro-rata escludendo le partecipazioni in società facenti parte del consolidato fiscale e applicando la piena esclusione della tassazione, a livello di gruppo fiscale, dei dividendi percepiti dai soggetti controllati inclusi nel consolidato domestico¹².

La rideterminazione comporta, dunque, una rettifica:

- in diminuzione, ove la quota di interessi passivi ormai deducibili superava la quota non più imponibile dei dividendi;
- in aumento nel caso opposto.

L'ultima rettifica ormai abrogata prevedeva il trasferimento delle plusvalenze generatesi a seguito di cessioni infragruppo¹³. I beni trasferiti in regime di neutralità, secondo l'art. 123, comma 1, TUIR, sono esenti da imposte sulle plusvalenze generate dai trasferimenti.

L'esercizio di tale opzione, rimesso alla volontà delle parti su atto scritto, comportava una rettifica in diminuzione del reddito complessivo globale per un ammontare pari alla differenza tra il valore fiscale e il valore contabile di taluni beni diversi da quelli che producevano ricavi¹⁴.

¹² ROCCA E., SALA F., *Il consolidato fiscale nazionale*, Wolters Kluwer, Milano, 2015, pag. 64.

¹³ Si veda l'art. 122, comma 1, lett. c), TUIR.

¹⁴ R. MICHELUTTI, P. PICCONE, *Profili problematici della cessione di beni in neutralità nel consolidato fiscale*, Corriere Tributario, n. 38/2006. La differenza positiva tra valore contabile e fiscale riduce la base imponibile e, di conseguenza, l'imposta dovuta.

Operativamente, l'eventuale plusvalenza da cessione infragruppo aumentava il reddito del cedente, poi trasferito al reddito di gruppo, mentre la controllante procedeva alla rettifica in diminuzione dello stesso.

In conclusione, oltre all'abrogazione dei vantaggi derivanti dalle suddette rettifiche è emersa una critica, poiché la riforma fiscale non ha adeguatamente tutelato i gruppi consolidati esistenti, nonostante la Relazione illustrativa dichiarasse l'intenzione di non voler interferire con le scelte già effettuate e programmate dalle società. Nella pratica, però, l'abrogazione delle rettifiche di neutralità fiscale, di rideterminazione del pro-rata patrimoniale e dei dividendi infragruppo hanno avuto impatti significativi sulle scelte societarie¹⁵.

Ne derivarono sostanziali problemi di pianificazione fiscale. Un autorevole commentatore definì tale situazione lesiva per le società interne al perimetro di consolidamento, che fecero affidamento su norme poi modificate e portatrici di difficoltà nell'improntare le strategie fiscali e le previsioni di bilancio¹⁶.

2.2.2 ROL e deducibilità degli interessi passivi

A decorrere della Legge Finanziaria del 2008 la quota deducibile degli interessi passivi si lega al c.d. "monitoraggio del ROL". Per i soggetti IRES, l'art. 96, comma 1, TUIR, stabilisce che gli interessi passivi sono deducibili fino alla concorrenza degli interessi attivi. Un'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del ROL (risultato operativo lordo¹⁷).

¹⁵ Le prime due modifiche entrarono in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, mentre la terza fu adottata dal 1° settembre 2007.

¹⁶ C. SCALINCI, *La manovra sui consolidati Ires: dal virtuale superamento delle rettifiche, alle partecipanti virtuali*, Giurisprudenza di merito, n. 2/2008, pag. 326

¹⁷ Sorge dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'art. 2425 c.c., lett. a) e b), con esclusione delle voci di cui al n. 10 lett. a) e b), riferite rispettivamente agli ammortamenti dei beni materiali e immateriali e dei canoni di locazione finanziaria sui beni strumentali (relativi interessi passivi e/o attivi).

La voce “interesse” si estende a “qualunque interesse od onere ad esso assimilato”, ovvero qualsiasi forma di provvista disposizione di denaro per il quale vi è un obbligo di restituzione e una specifica remunerazione. Assumono rilevanza, così, gli interessi attivi e passivi, nonché gli oneri e proventi collegati derivanti da contratti di locazione finanziaria, di mutuo, di emissione di titoli obbligazioni o di qualsiasi strumento a causa finanziaria.

Tra gli interessi passivi sono esclusi quelli derivanti da debiti commerciali, mentre tra gli attivi sono inclusi i crediti di stessa natura¹⁸.

Diversa disciplina è attuata ai soggetti il cui *core business* è prettamente finanziario. Il D. Lgs. n. 142/2018 ha modificato dell’art. 96 del TUIR dispone:

- a) integrale deducibilità prevista dall’art. 162-bis, TUIR, per gli intermediari finanziari;
- b) interessi passivi deducibili parzialmente in misura del 96% per SIM, SGR, imprese di assicurazione.

Per i soggetti IRES non finanziari che partecipano al consolidato fiscale nazionale l’art. 96, comma 14, TUIR, sancisce che una eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati può essere utilizzata in abbattimento del reddito complessivo consolidato, qualora i soggetti controllati presentino per il medesimo periodo d’imposta:

- a) un ROL capiente e non integralmente sfruttato per la deduzione;
- b) un’eccedenza di interessi attivi, compensabile con gli interessi passivi¹⁹.

¹⁸ Si veda per approfondimenti la C.M. n. 38/2010 dell’Agenzia delle Entrate.

¹⁹ Il gruppo fiscale sfrutta le eccedenze di ROL e gli interessi passivi indeducibili non utilizzati dalle singole società per dedurle dal reddito complessivo di gruppo grazie alle eccedenze di ROL di altre società del gruppo.

Quindi, la quota eccedente di interessi passivi indeducibili in capo alla controllante diviene deducibile nei limiti sopracitati²⁰. Vi è, tuttavia, impossibilità di compensare le eccedenze infragruppo prodotte anteriormente all'accesso della società nel consolidato²¹.

La singola società è libera di trasferire o meno al gruppo l'eccedenza di ROL, espletando la propria volontà alla controllante. Negli accordi interni vengono persino regolamentate le modalità di compensazione dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti per il ROL disponibile e gli interessi passivi trasferiti al gruppo.

Per avere un'analisi più completa sugli effetti a livello consolidato si prendono in considerazione due società industriali, rispettivamente Alfa e Beta. La prima è una società immobiliare che concede un fabbricato in affitto alla società Beta, la quale opera a contatto con clienti e fornitori. La società Alfa registra "affitti attivi" tra i ricavi del conto economico, mentre Beta registra la voce "locazioni" tra i costi.

²⁰ Si veda l'art. 96, comma 14, TUIR. La norma dichiara l'obbligo di corrispondenza tra le eccedenze degli interessi passivi con la somma delle eccedenze del ROL e degli interessi attivi trasferiti al consolidato. Pertanto, la condizione fondamentale da verificare per usufruire, a livello di gruppo, della quota degli interessi passivi indeducibili trasferiti è la seguente:

$$\text{Eccedenze IP} = \text{Eccedenze ROL} + \text{Interessi attivi}$$

²¹ La conferma viene dalla previgente C.M. n. 19/2009 dell'Agenzia delle Entrate e dal successivo D. Lgs. n. 142/2018. La ratio perseguita è la medesima applicata sull'impossibilità di trasferimento di perdite maturate prima dell'adesione all'istituto.

Alfa ha contratto un mutuo passivo per l'acquisto del fabbricato ceduto in locazione, dal quale emergono interessi passivi (8.000 euro annui) da pagare all'istituto creditizio. Lo stato patrimoniale ed il conto economico di Alfa sono i seguenti:

Tabella 2.3 – Stato patrimoniale e conto economico di Alfa

Stato patrimoniale Alfa			
Attivo		Passivo	
Liquidità	7.000	Debiti v/fornitori	3.000
		Mutui passivi	260.000
Imm. Materiali	300.000		
		Fondo ammortamento	18.000
Crediti v/clienti	4.000		
		Capitale sociale	20.000
		Riserve	8.000
		Utile (ante imposte)	2.000
Totale	311.000	Totale	311.000

Conto economico Alfa			
Costi		Ricavi	
Costi amministrativi	16.000	Affitti attivi	35.000
Utenze	4.000	Proventi diversi	4.000
Interessi passivi	8.000		
Ammortamenti	9.000		
Utile (ante imposte)	2.000		
Totale	39.000	Totale	39.000

Fonte: elaborazione personale

Lo stato patrimoniale ed il conto economico di Beta sono i seguenti:

Tabella 2.4 – Stato patrimoniale e conto economico di Beta

Stato patrimoniale Beta			
Attivo		Passivo	
Liquidità	20.000	Debiti v/fornitori	73.000
		Debiti v/dipendenti	15.000
Imm. Materiali	50.000		
Imm. Immateriali	30.000	Fondo ammortamento	20.000
Imm. Finanziarie	20.000	Fondo TFR	30.000
		Capitale sociale	45.000
Crediti v/clienti	80.000	Riserve	15.000
Rimanenze finali	10.000	Utile (ante imposte)	12.000
Totale	210.000	Totale	210.000

Conto economico Beta			
Costi		Ricavi	
Materie prime	120.000	Ricavi ordinari	260.000
Personale	70.000	Interessi attivi	1.000
Utenze	25.000	Rimanenze finali	10.000
Costi amministrativi	9.000	Proventi diversi	22.000
Ammortamenti	10.000		
Rimanenze iniziali	12.000		
Locazioni	35.000		
Utile (ante imposte)	12.000		
Totale	293.000	Totale	293.000

Fonte: elaborazione personale

Tabella 2.5 – Situazione ante consolidato fiscale

Alfa		Beta	
Valore della produzione	39.000	Valore della produzione	280.000
Costo della produzione	-29.000	Costo della produzione	-269.000
Ammortamenti	9.000	Ammortamenti	10.000
ROL	19.000	ROL	21.000
30% del ROL	5700	30% del ROL	6300
Interessi passivi indeducibili	2.300	Eccedenza del ROL riportabile	6.300

Utile ante imposte	2.000	Utile ante imposte	12.000
Variaz. in aumento Int. Inded.	2.300	Variaz. in aumento Int. Inded.	0
Imponibile IRES	4.300	Imponibile IRES	12.000
IRES di competenza (24%)	1032	IRES di competenza (24%)	2880
Utile	968	Utile	9.120

Fonte: elaborazione personale

La società Alfa:

- non presenta interessi attivi, per cui gli interessi passivi saranno deducibili per il solo 30% del ROL, cioè di 5.700 euro;
- gli interessi indeducibili pari a 2.300 euro generano una variazione in aumento del reddito imponibile;
- a seguito dell'imposta di competenza si ha un reddito netto di 968 euro.

La società Beta:

- non ha interessi passivi che generino variazioni al reddito imponibile;
- il ROL non è utilizzato, ma riportato agli esercizi futuri.

²² Valore della produzione = Affitti attivi + Proventi diversi; Costo della produzione = Costi amministrativi + Utenze + Ammortamenti (non include interessi passivi e successivamente gli ammortamenti verranno scomputati)

²³ Valore della produzione = Ricavi ordinari + Proventi diversi – (Rimanenze iniziali – Rimanenze finali); Costo della produzione = Materie prime + Personale + Costi amministrativi + Utenze + Ammortamenti + Locazioni (successivamente gli ammortamenti verranno scomputati)

In conclusione, qualora Alfa e Beta non esercitassero l'opzione per la tassazione di gruppo vedrebbero il loro carico fiscale, calcolato e liquidato in maniera autonoma, pari a 3.912 euro (1.032 + 2.880).

Si considerino, invece, le società Alfa e Beta in un'ottica di consolidato fiscale nazionale. Analogamente, i due soggetti provvederanno a calcolare autonomamente la propria base imponibile senza liquidare, però, l'IRES di competenza. Consolidando i due redditi imponibili, sarà possibile utilizzare l'eccedenza di ROL di Beta al fine di dedurre gli interessi passivi indeducibili di Alfa²⁴, generando la corrente situazione:

Tabella 2.6 – Situazione post consolidato fiscale nazionale

Consolidato	
Somma delle basi imponibili	16.300
Interessi passivi deducibili	-2.300
Imponibile IRES di gruppo	14.000
IRES di competenza (24%)	3360
Utile di gruppo	10.640
Eccedenza di ROL riportabile	4.000

Fonte: elaborazione personale

L'eccedenza di ROL è stata parzialmente utilizzata per rendere deducibile la totalità degli interessi passivi, altrimenti indeducibili e inutilizzabili. La quota di ROL rimasta inutilizzata verrà riportata in avanti²⁵. L'imponibile IRES di gruppo è

²⁴ Al momento del consolidamento fiscale va precisato quale società beneficerà dei vantaggi fiscali. In tal caso Alfa per via della deducibilità di interessi altrimenti indeducibili.

²⁵ Si rammenti la necessità di rispettare il vincolo di corrispondenza tra eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato con le eccedenze di ROL. Inoltre, le eccedenze di ROL non utilizzate, ai fini di compensazione, non possono essere trasferite al consolidato, ma rimangono in capo alla singola società che può riportarle a periodi successivi. Si veda la C.M. n. 19/2009 dell'Agenzia delle Entrate.

inferiore rispetto alla mera somma algebrica degli imponibili IRES delle due società, di conseguenza viene generata una minore Imposta a livello di gruppo (3.360 < 3.912).

Si ritiene necessario il trattamento di un differente caso utile per comprendere l'aspetto dichiarativo. La società Alfa per il periodo d'imposta del 2023 ha:

- interessi passivi pari a 250.000 euro;
- ROL pari a 500.000 euro;
- interessi attivi pari a 0 euro.

Rispettivamente, la compilazione del quadro GN è così strutturata:

Figura 2.1 – Prospetto interessi passivi indeducibili

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi	
		1	250.000,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	250.000,00
	RF119	Risultato operativo lordo		Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili			
		1	,00	2	500.000,00	3	150.000,00				
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile		Consolidato		IRES					
		1	,00	2	,00	3	,00				
	RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili		non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato					
		1	,00	2	100.000,00	3	100.000,00				

Fonte: elaborazione personale

L'ammontare di 250.000 euro è l'eccedenza degli interessi passivi (IP – IA). Il 30% del ROL (150.000 euro), secondo il già menzionato meccanismo, dichiara in-deducibile 100.000 euro di interessi passivi per quel periodo d'imposta.

Figura 2.2 – Prospetto delle rettifiche di consolidamento

SEZIONE VIII Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento	GN35	Verso partecipanti		Verso esterni	
		1	,00	2	,00
	GN36	Eccedenza di interessi passivi		Eccedenza di ROL	
		1	100.000,00	2	,00
	GN37	Civile		Fiscale	
		1	,00	2	,00

Fonte: elaborazione personale

Osservando la figura 2.3, vengono trasferite eccedenze di interessi passivi in-de-ducibili al consolidato da parte di soggetti partecipanti.

Figura 2.3 – Condizione di equivalenza per la deducibilità degli interessi passivi

SEZIONE V			
Interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 7 del TUIR	Codice fiscale		Eccedenza di interessi passivi
	Eccedenza di ROL		
	NF25	0 3 5 4 1 0 8 7 6 8 2	100.000,00
	NF26	6 1 5 2 8 6 5 8 9 2 1	300.000,00
	NF27	0 3 2 4 5 2 3 1 1 6 0	200.000,00
	NF28	0 5 4 1 7 3 1 2 9 7 1	600.000,00
	NF29	1 0 2 4 1 8 7 9 4 4 0	400.000,00
	NF30		
Totale	NF34 Totale interessi passivi deducibili		800.000,00

Fonte: elaborazione personale

La condizione di equivalenza è verificata ed il gruppo gode di interessi passivi deducibili per il periodo d'imposta 2023 pari a 800.000 euro.

La C.M. n. 19/2009 dell'Agenzia delle Entrate vieta il successivo trasferimento delle eccedenze di ROL non trasferite al consolidato pur avendone la possibilità, ma conserva la possibilità di riportarle in avanti ai fini di utilizzo proprio. La medesima circolare non precisa che tale limite sia applicato anche agli interessi passivi al periodo d'imposta in cui sono maturati.

L'orizzonte temporale sul riporto delle eccedenze di ROL è limitato a cinque periodi di imposta. Inoltre, in caso di eccedenze di interessi passivi del periodo corrente e precedente deve essere, in *primis*, utilizzato il 30% del ROL prodotto nell'esercizio in corso e poi quello, attraverso il criterio FIFO, riportato dai periodi d'imposta meno recenti e così via.

Con la nuova disciplina del Decreto Legislativo del 2018 si valuta con parsimonia la possibilità di non trasferire la propria eccedenza di ROL al gruppo, poiché mentre prima vi era illimitata disponibilità temporale di riporto dell'eccedenza non utilizzata, ora si ha un limite temporale di cinque anni per l'utilizzo proprio, che, se non rispettato comporta la perdita dell'eccedenza.

2.2.3 Le eccedenze ACE e il loro trasferimento

Con il c.d. “Decreto Monti” si discusse per la prima volta in Italia di “Aiuto alla Crescita Economica”²⁶. La sottesa ratio normativa è collegata al tentativo di rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese, spesso troppo sbilanciata verso fonti di capitale di terzi a discapito di una risicata soglia di capitale proprio. Come? L’Ace ha natura agevolativa espressa sottoforma di detassazione parziale, nota anche come rendimento nozionale, del reddito proporzionale agli incrementi del patrimonio netto con la finalità di perseguire neutralità fiscale.

Il presupposto dell’entrata in vigore dell’ACE fa sì che: «le imprese che assumano le proprie decisioni di finanziamento e di investimento considerando solamente le aliquote dell’imposta societaria, dovrebbero con l’introduzione del rendimento nozionale scegliere tendenzialmente in maniera indifferente tra debito e capitale proprio come fonte di finanziamento»²⁷.

Il calcolo della deduzione segue:

- a) la determinazione delle variazioni in aumento del capitale proprio effettuate dal 31 dicembre 2010²⁸;
- b) il rispetto del limite del patrimonio netto del bilancio, poiché non può essere superato dalla variazione in aumento del capitale proprio²⁹;
- c) la base ACE (differenza tra incrementi e decrementi del capitale proprio) è moltiplicata per un coefficiente di 1,3% e corrisponde all’ammontare detassato o rendimento nozionale;

²⁶ Le disposizioni attuative previgenti del D. L. n. 201/2011 furono significativamente modificate dal D.M. n.187/2017. L’agevolazione è stata tuttavia abrogata dal D. Lgs. n. 216/2023 con effetto dal periodo d’imposta del 2024.

²⁷ G. ALBANO, L. MIELE, V. RUSSO, *Manuale del reddito d’impresa*, Eutekne, Torino, 2022, pag. 1403.

²⁸ G. COMMITTERI, E. RIBACCHI, *Le novità relative al benefico ACE*, Corriere Tributario, 2015, pag. 1301.

²⁹ Ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 187/2017.

- d) la parte di rendimento nozionale il cui ammontare supera il reddito complessivo netto dichiarato è definita eccedenza.

Le eccedenze sono distinte tra quelle generatesi ante opzione e quelle in co- stanza di opzione. Le prime non sono attribuibili al consolidato, ma utilizzabili a riduzione del proprio reddito dalla singola società che le ha prodotte. Le seconde:

- sono trasferite dalla controllante e/o controllata al gruppo, il quale può decidere di utilizzarle sino alla concorrenza del reddito complessivo glo- bale;
- l'eccedenza non utilizzata è riattribuita alla società con il relativo diritto di scegliere se riportarle in avanti o utilizzarle come crediti d'imposta a riduzione dell'IRAP³⁰.

Il trasferimento dell'eccedenza dei singoli soggetti al gruppo, al contrario della disciplina prevista per il ROL, è obbligatorio³¹. Nel caso vi sia capienza a livello di gruppo, ma le eccedenze non siano state trasferite ne preclude la possibilità di ri- portarle al consolidato nei periodi d'imposta successivi.

Dal lato operativo la società Alfa, in questo caso controllata, ha 15.000 euro di eccedenze ACE. Il suo conseguente trasferimento viene indicato nel modello CNM. Con un reddito complessivo di gruppo pari a 3.575.000 di euro, l'ACE darebbe vita ad un nuovo importo complessivo di gruppo per un ammontare di 3.560.000 di euro.

Figura 2.4 – Effetto ACE sulla determinazione del reddito imponibile

SEZIONE I Determinazione dell'imposta	CN1	Reddito	(di cui reddito minimo ¹ ,00)		2	3.575.000,00
	CN2	Perdita			3	,00
	CN3	Perdite di periodi di imposta precedenti utilizzabili	1	in misura limitata	2	in misura piena
				,00		,00
	CN4	Reddito imponibile	1	Reddito	2	Start-up
				,00	3	ACE
				,00	4	
			3.575.000,00		15.000,00	3.560.000,00
	CN5	Imposta corrispondente al reddito imponibile				854.400,00

Fonte: elaborazione personale

³⁰ Introdotta a seguito del D.M. n. 187/2018.

³¹ Si veda chiarimento della C.M. n.12/2024 dell'Agenzia delle Entrate.

Così come gli interessi passivi, i vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti a seguito del loro trasferimento al consolidato generano flussi di denaro, fiscalmente neutri, come contropartita (stabiliti dagli accordi di consolidamento).

2.2.4 Crediti ed eccedenze d'imposta

La norma disposta dall'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, assicura la libertà di cessione delle eccedenze IRES tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo³², indipendentemente dalla loro adesione al consolidato fiscale. Il cessionario ha, inoltre, il diritto di utilizzarle per compensare i propri debiti d'imposta.

Durante l'anno fiscale, le società sono tenute, come già menzionato, a versare acconti d'IRES calcolati su base previsionale o storica. Dunque, si definiscono eccedenze qualora siano essi superiori rispetto all'importo dovuto a saldo. Queste possono sorgere da errati versamenti di acconti o riduzioni del reddito imponibile rispetto alle previsioni iniziali. Le eccedenze si possono generare in una prospettiva individuale o di gruppo.

Il principale vantaggio in capo al cedente, a seguito del trasferimento, è l'immediata soddisfazione del proprio credito, evitando l'avvio dell'ordinaria procedura di rimborso. In altri termini, invece di dover attendere per riportare l'eccedenza e compensare un potenziale debito d'imposta futuro, il cedente ottiene immediatamente il medesimo beneficio attraverso il trasferimento.

All'interno del consolidato fiscale l'art. 118, comma 2, TUIR, stabilisce che:

- a) le eccedenze relative a periodi anteriori il consolidato possono essere riportate a nuovo ed utilizzate dal soggetto controllante o in alternativa dalla società cui competono. In tal caso è la singola partecipata a versare un acconto superiore al dovuto;

³² L'accezione non si riferisce al solo gruppo fiscale, ma al gruppo generico.

- b) le eccedenze prodotte successivamente all'esercizio dell'opzione mantengono le medesime disposizioni di cui all'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973; in tal caso è la controllante a versare un acconto di gruppo superiore al saldo.

La società partecipante al consolidato, in relazione all'eccedenza IRES maturata dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio precedente l'accesso alla tassazione di gruppo, può:

- a) essere utilizzata in sede di compensazione, sia essa propria o ricevuta³³, per compensare tribuiti e/o contributi;
- b) essere ceduta integralmente o parzialmente alla controllante che potrà, così, utilizzarla in compensazione dell'IRES dovuta sul reddito complessivo di gruppo;
- c) essere ceduta a società del gruppo indipendentemente dalla loro partecipazione al consolidato fiscale, ma nel rispetto dei presupposti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 1973³⁴.

La parte trasferita alla controllante non sconta il limite di 700.000 euro, poiché utilizzata come compensazione interna, ovvero in diminuzione dell'IRES generato dalla successiva dichiarazione di gruppo. Le eccedenze ricevute possono essere cedute ulteriormente, ma solo alla controllante e per fini di compensazione di gruppo.

Le eccedenze maturate in costanza di opzione scaturite dalla dichiarazione del consolidato sono utilizzabili esclusivamente dalla controllante. La cessione del credito IRES consolidato alla singola società partecipata non prevede alcun limite

³³ Si veda ex art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.

³⁴ B. IZZO, *La cessione delle eccedenze IRES nel consolidato*, Corriere Tributario, 2010, pag. 2534.

quantitativo. Tuttavia, l'utilizzo delle eccedenze IRES di gruppo da parte delle partecipate prevede il limite di 700.000 euro³⁵.

Per i crediti d'imposta, a norma del D.M. 1.3.2018, qualunque soggetto interno al consolidato fiscale è libero di cedere i propri crediti per compensare l'IRES dovuta dalla controllante³⁶. Sussistono vincoli riferiti alla:

- a) non possibilità di trasferire crediti per un importo superiore all'IRES risultante a titolo di saldo e di acconto dalla dichiarazione di gruppo;
- b) non trasferibilità dei crediti per un importo superiore a 700.000 euro;
- c) esclusiva utilizzabilità al pagamento dell'IRES;
- d) interruzione o revoca dell'opzione del consolidato fiscale nazionale, i crediti d'imposta residui, non ancora utilizzati, restano nella piena ed esclusiva disponibilità del controllante.

Si precisa che il limite opera solo sulla singola partecipata, cosicché la controllante avrà disponibilità di superarlo³⁷.

Ammessa è la possibilità di trasferire le eccedenze a società "esterne" all'area di consolidamento, purché si rispettino requisiti di controllo specifici tra cedente e cessionario³⁸.

³⁵ Si veda D. Lgs. n. 241/1997. I debiti per imposte possono essere compensati con i crediti dello stesso periodo nel rispetto del limite quantitativo.

³⁶ Crediti utilizzabili in compensazione e ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 nel limite previsto dall'art. 25 per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto.

³⁷ Si consideri, ad esempio, la società Alfa consolidante che riceve crediti d'imposta di 650.000 € da Beta e 600.000 € da Gamma. In questa situazione, Alfa può utilizzare in compensazione, se necessario, l'intero importo di 1.250.000 €. Questo è possibile poiché il limite di 700.000 € è rispettato individualmente sia da Beta che da Gamma.

³⁸ L'articolo 43-ter, afferma come "si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i

Nel regime consolidato, le società partecipanti hanno la possibilità di compensare al livello del gruppo sia i propri crediti che le eccedenze d'imposta, ognuno dei quali presenta differenze significative in termini di origine, modalità di formazione e utilizzo. È essenziale comprendere queste differenze per una gestione fiscale efficiente e per massimizzare le opportunità di risparmio consentite dalla normativa fiscale.

2.3 Il riporto delle perdite fiscali

2.3.1 Perdite nel consolidato fiscale

La società consolidante calcola il reddito complessivo di gruppo aggregando gli utili con le perdite delle società e/o enti interne al consolidato fiscale nazionale.

La compensazione intersoggettiva è indubbiamente l'opportunità più rilevante concessa alla tassazione di gruppo, la cui disciplina trovò fondamento con l'art. 84 del TUIR³⁹. A livello operativo e fiscale segue per la *fiscal unit* un risparmio d'imposta, mentre alla società e/o ente portatrice della perdita spetta una somma di denaro, contabilmente nota come "provento da consolidamento fiscale".

La controllante:

Tabella 2.7 – 31.12.X – Rilevazione del minore debito tributario

SP – A	D.12	Debiti tributari	x	
SP – P	D.9	Debiti v/imprese controllate		x

Fonte: OIC

crediti di imposta ceduti, e in ogni caso alle società o enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato."

³⁹ C. SCALINCI, *La manovra sui consolidati Ires: dal virtuale superamento delle rettifiche, alle partecipanti virtuali*, Giurisprudenza di merito, n. 2/2008, pag. 326.

La controllata:

Tabella 2.8 – 31.12.X – Rilevazione del provento da consolidato fiscale

SP – A	C.II.4	Crediti v/controlanti	x	
CE	22.c	Proventi da consolidato fiscale		x

Fonte: OIC

Un eventuale surplus o eccedenza di perdite fiscali non utilizzate nella loro totalità, a causa di redditi positivi di periodo assenti o dalla loro contenuta presenza, può essere riportata agli esercizi a venire e di conseguenza utilizzata per ridurre eventuali redditi positivi futuri prodotti, nel rispetto delle regole di utilizzo del TUIR. Per la porzione inutilizzata, la controllata registra imposte anticipate⁴⁰ relative alle perdite inutilizzate, poiché queste ultime dovrebbero, in linea di principio, essere riconosciute qualora e nella misura in cui il gruppo le utilizza per compensazione, seguendo l'ordine di priorità stabilito dagli accordi di consolidamento⁴¹.

⁴⁰ https://www.odcecge.it/files/Slidelezionipraticanti/primaparte2015/Imposte_sul_reddito_e_fiscalit_differita.pdf. Si tratta di imposte pagate nell'esercizio, pur essendo di competenza di esercizi futuri. Motivo per cui, risultano fiscalmente deducibili in esercizi successivi.

⁴¹ ROCCA E., SALA F., *Il consolidato fiscale nazionale*, Wolters Kluwer, Milano, 2015, pag. 265.

La sorte delle perdite fiscali è diversa a seconda del loro periodo di maturazione.
In particolare:

Tabella 2.9 – Sorte delle perdite fiscali ante e post consolidato

Periodo di formazione	Dichiarazione	Regime fiscale
Ante opzione	Modello REDDITI delle singole società	Utilizzo a riduzione del reddito delle singole società nel limite dell'80%
In corso d'opzione (utilizzate nell'esercizio)	Modello CNM	Utilizzo a riduzione del reddito di gruppo senza il limite dell'80%
In corso d'opzione (utilizzate negli esercizi successivi)	Modello CNM	Utilizzo a riduzione del reddito di gruppo nel limite dell'80%

Fonte: G. ODETTO, S. SANNA, *Il consolidato fiscale*, Eutekne, Torino, 2019

L'aspetto normativo delle perdite “ante opzione” utilizzabili dalle sole società che le hanno maturate è regolata dall'art. 118, comma 2, TUIR.

Disciplina particolare è, invece, prevista per le perdite fiscali nei casi di operazioni straordinarie, quali fusioni e scissioni⁴².

Le perdite fiscali residue a seguito dell'interruzione della tassazione di gruppo permangono nella esclusiva disponibilità del soggetto controllante. È ammessa deroga a tale criterio su base convenzionale, purché l'accordo tra le parti sia espressamente e preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.

⁴² Si veda l'art.12 del D.M. n. 187/2018. Le società partecipanti alla fusione e le loro relative perdite possono essere utilizzate per compensare il reddito della società risultante dall'operazione straordinaria per un ammontare non superiore al valore del rispettivo patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio.

Le perdite prodotte in corso d'opzione sono utilizzate in compensazione dei redditi imponibili, mediante richiesta effettuata attraverso i modelli IPEC e IPAC.

Si rinvia ai successivi sottoparagrafi l'attenta e approfondita disamina del riporto delle perdite.

2.3.2 Perdite maturate prima dell'ingresso al regime consolidato e disposizioni antielusive

In conformità del principio disposto dall'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge Delega n. 80/2003, le perdite fiscali anteriori all'esercizio dell'opzione possono essere utilizzate solo dalla società che le ha prodotte⁴³.

La limitazione applicata sia alla controllante che alla controllata si traduce, in sede di consolidato fiscale, nell'impossibilità di compensare il reddito complessivo di gruppo con la perdita della partecipata se maturata antecedentemente all'adesione della tassazione di gruppo. Medesima disciplina si manifesta in caso di cessazione del consolidato con successivo esercizio di opzione per l'accesso ad un nuovo istituto. In altri termini, a seguito della cessazione, la perdita maturata in corso di opzione ed in capo alla consolidante diviene una perdita individuale⁴⁴.

La ratio della previsione normativa in questione è finalizzata a contrastare la nascita di quei gruppi di impresa con il solo obiettivo di sfruttare i risultati negativi, altrimenti, di difficile utilizzazione. L'art. 84, comma 3, del TUIR, infatti, prevede dei requisiti a contrasto del fenomeno di commercio delle cosiddette "bare fiscali". Il legislatore, pertanto, identifica e sanziona qualsiasi comportamento volto alla creazione di gruppi societari senza un apparente fondamento economico, ma esclusivamente sulla base di vantaggi fiscali.

⁴³ R. LUPI, *Prime osservazioni sulla proposta di consolidamento fiscale*, Giurisprudenza delle Imposte, n. 2/2002, pag. 499.

⁴⁴ Si veda C.M. n. 53/2004, § 4.2.2.2, dell'Agenzia delle Entrate.

Nel corso degli anni, si è troppo spesso, purtroppo, osservato un fenomeno crescente in cui la capogruppo, generatrice di elevati e stabili utili, integrava all'interno del proprio gruppo società caratterizzate da forti perdite fiscali e prossime al fallimento. Queste ultime, a causa del loro basso valore di mercato, venivano acquisite al solo scopo di sfruttare le perdite fiscali per ridurre il reddito imponibile della capogruppo. Ottenuto il beneficio fiscale, l'operazione si concludeva spesso con l'abbandono della società acquisita, senza alcun intervento risanatorio della sua situazione economica e patrimoniale.

Lo sfruttamento delle perdite fiscali unito al pigro intento di rilanciare l'attività economica rappresentò una forma di evasione fiscale che spinse il legislatore a intervenire in maniera decisa per evitarne gli abusi. Odiernamente, la normativa non vieta il beneficio della compensazione intersoggettiva, bensì il trasferimento delle perdite fiscali sottoposte a regole di imposizione fiscale differenti⁴⁵.

L'attuale art. 84 del TUIR prevede che perdite fiscali pregresse possano computare in diminuzione il reddito imponibile, ma nel limite dell'80% del suo ammontare (limite venuto meno per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta successivi la data di costituzione della società). Pertanto, le società esercitanti la tassazione di gruppo dovranno trasferire in ogni caso almeno il 20% del reddito di periodo prodotto, pur disponendo di ulteriori perdite pregresse utilizzabili in compensazione.

Si immaginino le società partecipate Alfa e Beta, nonché la loro controllante Gamma. I soggetti controllati godono di perdite maturate ante opzione nel periodo

⁴⁵ M. ANDRIOLA, *Compensazione infragruppo di perdite pregresse: dov'è l'elusione fiscale?*, *Rassegna tributaria*, n. 4/2007, pag. 1143.

“n”, mentre godono nel periodo “n+1”, in cui hanno esercitato l’opzione, di redditi imponibili. La situazione è la seguente:

Tabella 2.10 – Reddito (perdita) Alfa, Beta e Gamma nel periodo “n” e “n+1”

Società	Reddito (perdita)
Alfa	anno n: (18.000)
	anno n+1: 20.000
Beta	anno n: (15.000)
	anno n+1: 15.000
Gamma	anno n: 0
	anno n+1: 12.000

Fonte: elaborazione personale

La situazione nel periodo d’imposta “n+1” è così riassunta:

Tabella 2.11 – Utilizzo perdite in riduzione del reddito trasferito al consolidato

Società	Reddito proprio	Perdite proprie utilizzabili	Reddito trasferito al consolidato
Alfa	20.000	$20.000 \times 80\% = 16.000$ (2.000 riportate in avanti)	$20.000 - 16.000 = 4.000$
Beta	15.000	$15.000 \times 80\% = 12.000$ (3.000 riportate in avanti)	$15.000 - 12.000 = 3.000$
Gamma	12.000	0	12.000

Fonte: elaborazione personale

Le perdite pregresse di Alfa e Beta rispettivamente pari a 2.000 e 3.000 potranno essere, a livello individuale, riportate in avanti nell'esercizio "n+2". È confermata la disposizione normativa sul rispetto delle percentuali di compensazione delle perdite ante opzione nel limite dell'80% del proprio reddito, conferendo al consolidato un reddito minimo pari al 20%. Qualora Alfa, invece, avesse avuto una perdita pregressa di 15.000 euro, rientrante nel limite del 80% (16.000), avrebbe potuto utilizzare integralmente la perdita fiscale ante opzione.

Per consolidare tale regime si ritiene opportuno analizzare nel dettaglio la prospettiva "n+2":

Tabella 2.12 – Compensazione redditi e perdite periodo "n+2"

Società	Reddito proprio	Reddito trasferito al consolidato
Alfa	18.000	$18.000 - 2.000 = 16.000$
Beta	22.000	$22.000 - 3.000 = 19.000$
Gamma	(45.000)	(45.000)

Fonte: elaborazione personale

Le società Alfa e Beta utilizzano le perdite pregresse, riportate ad esercizi successivi nel rispetto del limite quantitativo dell'80%, in compensazione del proprio reddito imponibile d'esercizio. Gamma ha maturato nell'esercizio in corso una perdita di 45.000 euro e ha il diritto di trasferirne la sua totalità alla *fiscal unit*. In conclusione, a livello di gruppo si ha una perdita pari a 10.000 euro ($16.000 + 19.000 - 45.000$).

2.3.3 Perdite maturate in corso di opzione

Per quanto riguarda le perdite generate all'interno del periodo del consolidato fiscale, queste vengono trasferite integralmente, ovvero senza i predetti limiti, dalle società partecipanti alla società controllante. La controllante godrà, così, del diritto di utilizzazione delle stesse in compensazione del reddito complessivo di periodo.

Le perdite maturate in corso di opzione possono essere utilizzate nell'esercizio o riportate agli esercizi successivi. Nel primo caso la C.M. n. 53/2011 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite previsto dall'art. 84 del TUIR abbia valenza solo sulle perdite pregresse detenute dalle società prima di entrare nel consolidato fiscale nazionale. Indi per cui, le perdite dei soggetti partecipanti possono essere utilizzate integralmente in riduzione del reddito imponibile di gruppo prodotto nel medesimo esercizio.

Deroa al termine "integrale" si manifesta per le perdite maturate in corso d'opzione, bensì utilizzate in esercizi futuri. In tal caso, le perdite esaminate possono essere utilizzate in diminuzione del reddito di gruppo, ma solo nel rispetto del limite dell'80% del reddito di gruppo nel periodo d'imposta futuro⁴⁶. Il tutto è desumibile sin dal D.M. del 9 giugno 2004, art. 9, il quale afferma di seguire le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 84 del TUIR in merito alla computazione delle perdite.

Che modalità di calcolo adottare per il calcolo del reddito imponibile di una *fiscal unit* in caso di compresenza di perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta e di perdite realizzate successivamente (soggette al limite di compensazione del 80%)? La mancanza di una normativa al riguardo ha obbligato la dottrina ad espletare come convenzionale, ma non obbligatorio, l'utilizzo prioritario delle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta⁴⁷.

⁴⁶ <https://slidetodoc.com/il-nuovo-regime-di-riporto-delle-perdite-fiscali/>

⁴⁷ La dottrina fornisce risposta in occasione del Telefisco del 2012.

2.3.4 Perdite residue alla cessazione dell'opzione

Qualora l'efficacia del consolidato fiscale nazionale venga meno a causa dell'insussistenza del requisito del controllo o per revoca della consolidante, sono previste disposizioni normative specifiche per la destinazione delle perdite non utilizzate in compensazione del reddito imponibile di gruppo⁴⁸. Le perdite fiscali non saranno più qualificabili come perdite di gruppo, bensì verranno trattate come perdite individuali ante opzione⁴⁹. Possono:

- rimanere in capo alla società controllante⁵⁰;
- essere attribuite alle società produttrici secondo differenti criteri di imputazione, purché siano comunicati dal gruppo fiscale all'Agenzia delle Entrate alla data d'inizio dell'opzione.

Approfondendo il tema dei criteri di imputazione si rileva che questi, una volta stabiliti e comunicati, non possano essere modificati fino al rinnovo tacito dell'opzione. L'imputazione si suddivide in due aree, a base proporzionale o discrezionale. Quest'ultima deve, tuttavia, rispettare una serie di regole⁵¹:

- l'ammontare massimo delle perdite non compensate, suddivise per tipologia, assegnate alle società del gruppo alla cessazione degli effetti dell'opzione non deve superare l'importo delle perdite trasferite da ciascuna di esse al consolidato, al netto di quelle già utilizzate. L'accezione "tipologia" vieta l'attribuzione di perdite limitate dall'art. 84 del TUIR

⁴⁸ Si vedano gli artt. 124 e 125 del TUIR.

⁴⁹ G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario. Parte generale*, Cedam, Padova, 2005, pag. 545

⁵⁰ L. MAZZUOCOLO., *Il riporto delle perdite nell'ambito del consolidato fiscale in ipotesi di operazioni di riorganizzazione societaria*, in *Bollettino tributario*, n.22/2005, p.1685. La dottrina non sempre si è trovata d'accordo su tale argomento. Secondo l'autore le perdite dovrebbero rimanere nell'esclusiva disponibilità del soggetto controllante.

⁵¹ R. MASTROBERTI, "Novità per la riattribuzione delle perdite del consolidato", *Pratica Fiscale e professionale*, 5, 2017, pag. 15. Dal punto di vista operativo, al momento dell'esercizio di opzione, deve essere presentata la documentazione sia per soddisfare potenziali esigenze di controllo sia per risalire all'ordine di utilizzo delle perdite all'interno del gruppo fiscale.

a società che hanno maturato solo perdite utilizzabili pienamente, e viceversa⁵²;

- le perdite fiscali devono essere attribuite solo al periodo in cui sono state effettivamente generate dalla società uscente. Anche se nel prospetto le perdite sono mostrate in un unico totale, si può suddividere questo totale in base a quanto è stato effettivamente utilizzato, oppure secondo regole concordate tra le parti coinvolte;
- le perdite possono essere imputate alle singole società produttrici e nei cui confronti l'opzione perde la sua efficacia.

Sulla determinazione del criterio d'imputazione, la controllante e le controllate possono autonomamente delineare, attraverso gli accordi di consolidamento e nel rispetto della normativa, i criteri di utilizzo delle perdite ritenuti più opportuni per il soddisfacimento delle esigenze di ciascuna società⁵³.

La bilateralità delle opzioni garantisce la coesistenza di diversi criteri all'interno della *fiscal unit*⁵⁴.

Le tre società Alfa (controllante), Beta e Gamma esercitano l'opzione del consolidato fiscale relativo al triennio 2022-2024. Gli accordi di consolidamento sanciscono, a livello di gruppo, l'utilizzo prioritario delle perdite trasferite in senso cronologico in diminuzione del reddito complessivo. In altri termini, in caso di cessazione del consolidato, si considerano utilizzate in primis le perdite trasferite al gruppo nel 2022, poi quelle conferite nel 2023 e così via. Nell'anno 2022:

- Alfa trasferisce una perdita di 110.000 euro;

⁵² La cura delle caratteristiche delle perdite residue è disciplinata dal D. Lgs. n. 247/2005.

⁵³ Si veda la R.M. n. 121/2016 dell'Agenzia delle Entrate.

⁵⁴ Si immagina la società Alfa, controllante, Beta e Gamma, controllate. Il consolidato fiscale prevede la possibilità ad Alfa e Beta di optare per criteri di ripartizione proporzionali, mentre Alfa e Gamma optano per criteri di ripartizione diversi.

- Beta genera un reddito di 5.000 euro;
- Gamma genera un reddito di 15.000 euro.

Il reddito complessivo di gruppo è nullo ed emerge una perdita di 90.000 euro, deducibile ai sensi dell'art. 84, comma 1, TUIR. Per il periodo successivo si ha:

- Alfa trasferisce utili per 70.000 euro;
- Beta matura una perdita di 12.000 euro;
- Gamma matura una perdita di 8.000 euro.

Il gruppo dichiara per l'anno 2023, attraverso il modello CNM 2024, un reddito di 50.000 euro ($70.000 - 12.000 - 8.000$) e in virtù delle perdite residue e pregresse pari 90.000 utilizzabili per un importo non eccedente il limite dell'80% di 50.000 euro. La situazione sarà così rappresentata:

Tabella 2.13 – Consolidato Alfa, Beta e Gamma triennio 2022-2024

Società	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Alfa	(110.000)	70.000	
Beta	5.000	(12.000)	
Gamma	15.000	(8.000)	
Perdite pregresse		(90.000)	(50.000)
Perdite pregresse utilizzabili		$50.000 \times 80\% = 40.000$	
Reddito di gruppo		$50.000 - 40.000 = 10.000$	

Fonte: elaborazione personale

In conclusione, in caso di interruzione anticipata al 2024 secondo il principio generale si scomputano prioritariamente le perdite di periodo ($12.000 + 8.000$), indi per cui le perdite di 50.000 euro sarebbero riferibili ad Alfa. Se si considerano utilizzate, come da accordi, per prime le perdite conferite da Alfa nel 2022 (40.000 di

90.000), si ha la possibilità di attribuire ad Alfa perdite per 30.000 euro, a Beta di 12.000 euro e infine a Gamma per 8.000 euro. In sintesi, non è obbligatorio utilizzare le perdite riportate in avanti solo dopo aver compensato i redditi con le perdite correnti. Quindi, non è necessario aspettare che si verifichi la compensazione intersoggettiva delle perdite e dei redditi correnti⁵⁵. Ci si riferisce alla facoltà, non l'obbligo, per le società di utilizzare prima le perdite riportate in avanti nel 2022 da Alfa. In altri casi, invece, si possono prima utilizzare le perdite correnti (2023) date dalla somma di Beta e Gamma (20.000) e soltanto dopo utilizzare le perdite pregresse. Non esistendo alcun obbligo normativo, la disciplina è soggetta alla piena discrezionalità dei soggetti appartenenti al consolidato.

2.3.5 Compensazione per le società di comodo

Le società “di comodo” o “non operative” sono prive di una definizione specifica, motivo per cui il legislatore si è limitato a fissare dei parametri rilevatori dell'operatività dell'impresa⁵⁶.

In generale, codeste entità giuridiche sorgono non tanto per svolgere attività commerciali, produttive o di servizi, ma per perseguire principalmente vantaggi fiscali. Tra i principali vi è:

- a) riduzione del carico fiscale, gestione delle entrate e spese per minimizzare il carico fiscale complessivo;

⁵⁵ R. MASTROBERTI, *Novità per la riattribuzione delle perdite del consolidato*, Pratica fiscale e professionale, 5, 2017, pag. 15.

⁵⁶ D. DEOTTO, *Temi di accertamento tributario*, Eutekne, Torino, 2017, pag. 124. Indicatori percentuali di ricavo figurativo e di reddito minimo noti come “test di operatività”. Si aggiungono alle società di comodo, i soggetti sottoposti a “perdita sistematica”, ovvero coloro che:

- presentano perdite fiscali per cinque periodi di imposta consecutivi;
- all'interno dello stesso orizzonte temporale, presentano quattro dichiarazioni con perdite fiscali e una con un reddito inferiore alla soglia minima determinata dalla legge n. 724/1994

- b) protezione patrimoniale, possono essere costituite per possedere e gestire assets, garantendo protezione al patrimonio personale dei proprietari;
- c) elusione di obblighi finanziari o legali, più onerosi qualora i beni siano posseduti direttamente dagli individui.

In molti Paesi le società di comodo sono sottoposte a specifiche normative antielusive e garanti della trasparenza dell'attività economiche; si pensi ai requisiti di "non operatività" annunciati.

Secondo la legge n. 724/1994, art. 30, le società di comodo, siano esse controllanti e/o società controllate, sono assoggettate ad un'aliquota IRES maggiorata rispetto a quella ordinaria dello 10,50% applicata sul proprio reddito e individualmente liquidata e versata dalla singola società⁵⁷. Il reddito poi concorre alla formazione del reddito complessivo di gruppo, soggetto in tale sede all'aliquota ordinaria del 24%⁵⁸.

Le perdite eventualmente maturate nello stesso periodo d'imposta non possono essere riportate in avanti, mentre le perdite pregresse possono essere utilizzate per computare in diminuzione soltanto la parte di reddito eccedente quello minimo presunto. La società di comodo che partecipa alla tassazione di gruppo deve dichiarare un reddito imponibile che non sia inferiore a quello calcolato presuntivamente, che partecipa alla formazione del reddito complessivo di gruppo, applicando eventuali perdite disponibili secondo la normativa vigente come se non fosse inclusa nel consolidato fiscale⁵⁹.

⁵⁷ La maggiorazione contrasta fenomeni di evasione fiscale attraverso la costituzione di società di comodo. In pratica, l'aliquota maggiorata IRES sugli utili delle società non operativa è paragonabile ad alcune delle più alte aliquote IRPEF, in modo da equiparare la tassazione sui soci nella diretta intestazione dei beni.

⁵⁸ Si veda la C.M. n. 3/2013 dell'Agenzia delle Entrate.

⁵⁹ Dichiarando un reddito minimo basato su criteri presuntivi, si ha la sicurezza che la società paghi un minimo di imposte, indipendentemente dalle dinamiche della *fiscal unit*.

In presenza di tre società esercitanti l'opzione per il consolidato fiscale nazionale, di cui due operative e una di comodo è possibile utilizzare le perdite di una delle società operative in diminuzione della somma tra il reddito minimo realizzato della società di comodo con quello dell'altra società operativa.

Per garantire una più facile comprensione del già menzionato fenomeno, si ritiene opportuno l'analisi di un caso pratico. Si pensi al caso di tre società, Alfa, Beta e Gamma, esercitanti l'opzione per il consolidato fiscale nazionale per il triennio 2023-2025. Gamma è la società controllante, mentre Alfa e Beta sono controllate. Si consideri inoltre che:

- Alfa costituita nel 2022 ha realizzato nel medesimo anno una perdita fiscale di 2.000 euro (compensabile fino al 100%);
- nel periodo d'imposta 2023, Alfa, società "di comodo", genera un reddito imponibile pari a 3.000 euro ed un presunto reddito minimo di 1.200 euro;
- Beta, operativa, per il periodo d'imposta 2023, abbia una perdita trasferibile al consolidato di 1.000 euro;
- Gamma, anch'essa operativa e per il medesimo periodo d'imposta, abbia un reddito complessivo netto trasferibile al consolidato di 2.000 euro.

Analizzando la situazione del consolidato fiscale per il 2023, la società Alfa determinerà la propria base imponibile soggetta a maggiorazione IRES sottraendo dal reddito imponibile "normalmente" determinato (3.000 euro) le perdite pregresse, che secondo i limiti previsti dall'art. 84 del TUIR e rispettando il limite quantitativo del reddito minimo presunto, ammonteranno a 1.800 euro. La base imponibile sarà allora di 1.200 euro (3.000 – 1.800).

La situazione riportata dalla tabella 2.14, ove il reddito imponibile di Alfa coincide con la base imponibile della maggiorazione IRES è la seguente:

Tabella 2.14 – Situazione consolidato con Alfa società “di comodo”

Soggetto Alfa - Società controllata "di comodo"	
Reddito del periodo 2023	3.000
Reddito minimo presunto periodo 2023	1.200
Perdita ante consolidato 2022	2.000
Perdite utilizzabili nell'esercizio secondo ex. art. 84 del TUIR	2.000
Perdite utilizzabili	1.800
Base imponibile della maggiorazione IRES	1.200
Perdite residue	200
Maggiorazione IRES (1.200 x 10,5%)	126
Reddito trasferibile alla <i>fiscal unit</i>	1.200
di cui minimo	1.200
Perdite fiscali residue pregresse al consolidato	200
Soggetto Beta - Società controllata operativa	
Perdita trasferibile alla <i>fiscal unit</i>	1.000
Soggetto Gamma - Società controllante operativa	
Perdita trasferibile alla <i>fiscal unit</i>	2.000

Reddito della fiscal unit nel periodo n	Reddito "ordinario"	di cui minimo
Soggetto Gamma	2.000	
Soggetto Alfa	1.200	1.200
Soggetto Beta	(1.000)	
Reddito complessivo di gruppo periodo 2023	2.200	1.200
IRES con aliquota ordinaria (2.200 x 24%)	528	

Fonte: elaborazione personale

In conclusione, nel consolidato fiscale nazionale la società “di comodo” Alfa dichiara almeno il reddito minimo presunto, poiché le perdite pregresse delle società “di comodo” possono essere utilizzate solo in riduzione del reddito eccedente il minimo presunto. Tuttavia, la sua partecipazione alla *fiscal unit* non la esclude dal dover pagare la maggiorazione IRES sulla base imponibile di 1.200 euro. In altre parole, oltre a contribuire fiscalmente al reddito complessivo del gruppo, la società Alfa paga autonomamente la maggiorazione di 126 euro.

2.4 Cessazione dell’opzione

2.4.1 Cause di interruzione

Le cause di interruzione del consolidato fiscale nazionale sono disciplinate dall’art. 124 del TUIR. Alla naturale scadenza triennale della tassazione di gruppo per mancato rinnovo si aggiungono casistiche di anticipata interruzione:

- a) venir meno del requisito del controllo previsto dall’art. 117 del TUIR;
- b) l’incombere di situazioni disciplinate dalla disposizione del D.M 1.3.2018⁶⁰.

Il punto a), previsto dall’art. 124, comma 1, TUIR, si lega al requisito del controllo; oltre al controllo di diritto, anche il non raggiungimento di uno dei due requisiti di “controllo rilevante” dell’art. 120 del TUIR, è condizione sufficiente per l’interruzione anticipata.

Il punto b) si suddivide a sua volta, secondo il contemplato art. 126 del TUIR, in:

- a) soggetti che fruiscono di un’aliquota IRES ridotta (condizione *ab origine*). Qualora il beneficio si manifestasse ex post, ovvero durante l’orizzonte d’efficacia dell’opzione, le società/enti sono obbligate ad uscire dal perimetro di consolidamento;

⁶⁰ G. ODETTO, S. SANNA, *Il consolidato fiscale*, Eutekne, Torino, 2019, pag. 167.

- b) soggetto sottoposto a fallimento e liquidazione amministrativa, l'opzione decade dall'inizio dell'esercizio del provvedimento che ordina la liquidazione o dalla dichiarazione di fallimento;

Pur non essendo previsto da alcuna normativa specifica, l'Agenzia delle Entrate amplia la nozione di interruzione anticipata del consolidato fiscale includendo la modifica dell'esercizio sociale come causa di disallineamento della data di chiusura dell'esercizio sociale. La condizione viene trattata nella C.M. n. 8/2009⁶¹. Esistono tre casistiche distinte alla modifica dell'esercizio sociale, se attuata:

- a) della controllata, comportando la fuoriuscita dal consolidato fiscale della singola società, mentre le altre continuano a farne parte;
- b) della controllante, comportando la cessazione integrale del regime;
- c) contestuale di tutti i soggetti partecipanti, continuando il regime, in quanto il requisito d'identità sociale permane.

Si aggiungono alle ipotesi previste dal TUIR, la liquidazione giudiziale, la cui dottrina estende il perimetro a tutte le procedure aventi finalità liquidatorie, svolta

⁶¹ L'Agenzia delle Entrate considera il requisito dell'identità dell'esercizio sociale, come stabilito dall'art. 119, comma 1, lett. a) del TUIR, una condizione essenziale per l'efficacia dell'opzione di consolidamento fiscale fin dall'inizio. È necessario che tale requisito sia mantenuto per tutta la durata dell'opzione; in caso contrario, si verifica una cessazione anticipata con i relativi effetti previsti dall'art. 124 del TUIR.

sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria⁶² e le operazioni straordinarie sintetizzate nella tabella seguente:

Tabella 2.15 – Casi di operazioni straordinarie ed effetti sulla tassazione di gruppo

Operazioni che NON interrompono la tassazione di gruppo	Operazioni che interrompono la tassazione di gruppo
Fusione tra società consolidate	Fusione tra la consolidante e una o più consolidate. Non si producono gli effetti di cui all'art. 124 del TUIR
Fusione per incorporazione della consolidante in una consolidata. Il consolidato continua nei confronti delle altre consolidate	Trasformazione della società in una società di persone
Fusione per incorporazione di una società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato, purché permangano i requisiti di cui all'art. 117 del TUIR	Trasformazione della consolidata in un soggetto avente natura giuridica diversa dalla società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata
Scissione totale o parziale di una consolidata, purché permangano i requisiti di cui all'art. 117 del TUIR	Trasformazione della consolidante in un soggetto avente natura giuridica diversa da società di capitali, enti commerciali o stabili organizzazioni di soggetti non residenti
Scissione parziale della consolidante, purché permangano i requisiti di cui all'art. 117 del TUIR	Trasferimento all'estero della residenza, se non sono rispettati i requisiti di cui all'art. 166 del TUIR
	Fusione tra consolidata e società non inclusa nella tassazione di gruppo

Fonte: artt. 11 e 13 del D.M. del 1.3.2018

Di preciso, il trasferimento all'estero richiamato nella tabella 2.15 prevede la cessazione a norma dell'art. 166 del TUIR affermando che non è il singolo evento

⁶² F. CARRIROLO, *Il consolidato fiscale: ipotesi di interruzione e prosecuzione dell'opzione*, Il fisco, n. 17/20019, pag. 2712. Si pensi ad esempio alla fase liquidatoria che mette in moto il concordato per la cessione dei beni.

in sé causa di interruzione, bensì le sue conseguenze, ovvero la presenza interna al gruppo di società soggette a restrizioni all'accesso al consolidato⁶³.

Un interessante problematica sorge in presenza di perdite pregresse e di perdite emerse in costanza di opzione. Nel caso l'operazione straordinaria comporti la cessazione della tassazione di gruppo, non sorgono problemi di interpretabilità nell'individuare l'ammontare delle perdite⁶⁴ (perdite pregresse al consolidato sommate alle perdite attribuite alla società fuoriuscente sulla base di precisi accordi di consolidamento). Diversa disciplina è applicata per la fusione causante l'interruzione della tassazione di gruppo per le società interessate. L'utilizzo delle perdite prevede limiti di utilizzabilità per le sole perdite pregresse, poiché quelle emerse durante il consolidamento sono attribuite alla controllante, c.d. fenomeno di "spersonalizzazione"⁶⁵.

Un caso particolare lo si ha quando la controllante, durante il consolidato fiscale, opti per l'esercizio di un ulteriore consolidato in qualità di controllata. In tal caso, si ha interruzione anticipata del consolidato fiscale nazionale cui la controllante partecipava in precedenza⁶⁶.

Nel momento in cui tutte le controllate del consolidato "vecchio" esercitino l'opzione per l'accesso al "nuovo consolidato" e pur sempre in qualità di controllate, il legislatore ha stabilito che⁶⁷:

⁶³ L'art. 116 del TUIR prevede la cessazione dell'opzione "*se le società non rispettano le condizioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-ter dell'art. 117 del testo unico*". In sostanza le uniche opzioni garanti della continuazione di opzione avvengono:

- se la controllante trasferisce la residenza in un paese estero, per cui è prevista convenzione contro le doppie imposizioni e permane in Italia per mezzo di una stabile organizzazione;
- se la controllata trasferisce la residenza in un paese estero comunitario e permane in Italia per mezzo di una stabile organizzazione.

⁶⁴ Si veda art. 172, comma 7, TUIR, per le limitazioni.

⁶⁵ K. TACCHI, *Fusioni e scissioni tra società consolidate. Riporto delle perdite fiscali*, Il fisco, n. 30/2010, pag. 4787.

⁶⁶ F. TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario – parte speciale*, Utet, Milano, 2022, pag. 182.

⁶⁷ Si veda l'art. 13, comma 4 e 5, del D.M. 1.3.2018.

- si interrompe il consolidato vecchio e non si producono gli effetti previsti dall'art. 124 del TUIR⁶⁸;
- le perdite sono considerate ante opzione, per cui utilizzabili soltanto in riduzione dei redditi prodotti dalle singole società titolari.

2.4.2 Effetti e conseguenze della cessazione

La comunicazione dell'interruzione del consolidato deve essere presentata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento causale. Le disposizioni del TUIR sono state formulate per eliminare i vantaggi e i benefici fiscali cui il gruppo si è servito con l'adozione al consolidato fiscale⁶⁹. Gli effetti della cessazione della tassazione di gruppo sono rinvenuti dall'art. 124, comma 1, 2, 3 e 4, TUIR. In sintesi, riguardano:

- a) *recapture* di una parte di interessi passivi dedotti e dei disallineamenti manifestati a causa di beni ceduti in regime di neutralità;
- b) obblighi di integrazione degli acconti;
- c) riattribuzione delle perdite non utilizzate;
- d) riattribuzione delle eccedenze d'imposta.

Per quanto riguarda il punto a), la società controllante provvede ad apportare variazioni al reddito proprio, eliminando i benefici ottenuti dalle rettifiche di consolidamento relative al regime di neutralità e al pro-rata. Di conseguenza, il reddito aumenterà di un importo corrispondente agli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi del triennio derivanti dall'applicazione del pro-rata, nonché di un importo pari alla differenza residua tra il valore contabile e quello fiscalmente riconosciuto dei beni acquistati dalla controllante o controllata in regime di neutralità fiscale.

⁶⁸ Si riferiscono al recupero dei disallineamenti riguardanti i beni trasferiti in neutralità fiscale, all'integrazione degli acconti e all'attribuzione dei versamenti già effettuati alle altre società del gruppo.

⁶⁹ S. MORATTI, *Il consolidato fiscale nazionale*, Giappichelli, Torino, 2013, pag. 168.

Tuttavia, tale effetto non ha più alcuna valenza pratica, essendo basato su una disposizione ormai abrogata⁷⁰.

Rimangono quindi da analizzare i successivi effetti. L'acconto è versato secondo le regole ordinarie mentre l'opzione è in vigore. Al termine dell'opzione, la capogruppo ricalcola l'acconto a causa del nuovo valore reddituale imponibile previsto dalla dichiarazione consolidata, sottraendogli il reddito della controllata cessata. Il gruppo integra gli acconti nel momento in cui la società uscente abbia apportato delle perdite; motivo per cui, il reddito di gruppo aumenta. L'obbligo di integrazione compete alla società che esce dal perimetro di consolidamento e che non aveva ancora versato somme a titolo di acconto.

Medesima logica si applica per l'attribuzione delle eccedenze IRES in capo al gruppo, tranne nel caso di interruzione totale, poiché rimane nell'esclusiva disponibilità del soggetto controllante.

In generale, le perdite residue del consolidato permangono nell'esclusiva disponibilità della controllante, ma sono ammessi criteri di ripartizione proporzionali⁷¹. Qualora restino in capo alla controllante, questa dovrà garantire una congrua compensazione alle controllate generatrici di tali perdite per il vantaggio ceduto. Il flusso di denaro trasferito godrà del regime di neutralità, pur essendo concluso il regime del consolidato fiscale⁷².

La disciplina per il versamento delle imposte è, invece, meno complessa se la cessazione deriva dalla volontà delle società di non rinnovare l'opzione una volta decorsi i tre anni. Nel caso di revoca dell'opzione, l'art. 125, comma 2, l'acconto sarà calcolato in riferimento al periodo d'imposta successivo alla cessazione del consolidato. Qualora la società voglia versare l'acconto di competenza, secondo il

⁷⁰ Si veda per approfondimenti sottoparagrafo 2.2.1.

⁷¹ Si veda sottoparagrafo 2.3.5.

⁷² Si veda art. 124, comma 6, TUIR.

metodo storico, l'importo sarà rappresentato dal reddito individuale dell'ultimo periodo d'imposta, nel quale vigeva il consolidato nazionale, determinato nella dichiarazione dei redditi poi inviata alla controllante.

Resta infine aperta la parentesi sulle operazioni straordinarie. Si rimanda ai paragrafi precedenti il tema delle perdite a seguito delle fusioni⁷³. L'art. 11 del D.M. n. 138/2004 definisce le modalità di determinazione del reddito da trasferire al gruppo per le società coinvolte nelle operazioni di fusione. Qualora la fusione tra consolidate generi effetti fiscali a partire da una data successiva l'inizio del periodo di imposta, allora il reddito da comunicare alla consolidante sarà dato dalla somma algebrica di:

- a) reddito o perdita emerso dall'inizio del periodo di imposta fino alla fusione;
- b) reddito o perdita realizzato a seguito della fusione.

Si ipotizzi che il periodo di imposta vada dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre la fusione è generatrice di effetti fiscali dal 1° agosto. Il reddito da comunicare alla consolidante sarà l'equivalente della somma del reddito della società incorporata maturato dal 1° gennaio al 31 luglio e del reddito della società risultante dalla fusione per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre⁷⁴.

⁷³ Si veda paragrafo 2.4.1.

⁷⁴ Medesima disciplina prevista dall'art. 12, comma 4, sulle scissioni.

CAPITOLO 3 – ACCERTAMENTO E VALUTAZIONI DEL CONSO- LIDATO FISCALE NAZIONALE

3.1 Accertamento del consolidato fiscale

3.1.1 Il sistema di responsabilità originario e vigente

All'interno del consolidato fiscale nazionale la controllante ha il dovere di liquidare e versare l'imposta di gruppo in qualità di singolo soggetto passivo. Tuttavia, ciò non comporta alcuna preclusione di responsabilità delle controllate per le irregolarità compiute nella determinazione dell'IRES. A partire da questa premessa, si analizzerà l'articolato sistema di responsabilità e le revisioni correlate.

La previsione dell'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge Delega estende le garanzie sugli adempimenti degli obblighi tributari della controllante a tutte le società del consolidato, c.d. "principio della responsabilità solidale".

Originariamente era, però, una normativa troppo generica, poiché l'assenza di limiti sul debito d'imposta comportava il rischio che il debito gravasse per intero sulla singola società. La problematica fu considerata una vera e propria violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, subendo, dunque, forti critiche dalla dottrina¹.

La primaria collocazione della normativa del 2003 trovò fondamento nell'art. 127 del TUIR, per cui ogni società controllata esercitante l'opzione per la tassazione di gruppo rispondeva solamente delle maggiori imposte accertate sul proprio reddito, delle sanzioni, degli interessi, e per le somme dovute, in base alla propria dichiarazione, a seguito del controllo previsto dall'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, nonché delle violazioni sugli obblighi strumentali necessari alla determinazione del reddito.

¹ F. BATISTONI FERRARA, *Controllo da chiarire*, Il sole 24 Ore, Milano, 2003, pag. 24.

Secondo la normativa, il soggetto controllante, oltre ad essere responsabile dei successivi obblighi di determinazione del reddito di gruppo, rispondeva solidamente delle rettifiche delle controllate. Il motivo della responsabilità in solido trovò giustificazione dal suo dover verificare preventivamente la regolarità dei redditi delle stesse².

Come menzionato con la voce “successivi obblighi di determinazione del reddito di gruppo”, la società controllante era responsabile sia delle rettifiche di consolidamento che del versamento dell’imposta di gruppo. Nel caso di omesso versamento, le somme sarebbero state richieste in primis alla controllante e secondariamente alle controllate.

Successivamente, si manifestarono incongruenze sia per la determinazione del reddito di gruppo sia per l’accertamento. Ormai dovrebbe esser nota che le dichiarazioni individuali sono redatte dalle controllate, ma non liquidate, poiché il reddito individuale sommato ai redditi delle altre società costituisce il reddito di gruppo. Tuttavia, l’elusione fiscale per la previgente normativa si traduceva in una maggiore imposta a carico della controllata, senza passare per una rideterminazione dell’imposta di gruppo³.

I disallineamenti normativi si intravidero, negli anni a venire, con l’entrata in vigore degli artt. 9, comma 2, e 17 del D.M. del 9 giugno 2004. Secondo l’art. 9, le eventuali perdite non impiegate, risultanti dalla dichiarazione del reddito consolidato, devono essere utilizzate in compensazione della rettifica del reddito della partecipata, sino a copertura dell’importo; mentre l’art. 17 prevede che sia l’ufficio competente a livello di gruppo ad eseguire l’atto della rettifica. L’originario articolo n. 127 del TUIR sanciva, invece, più elevate imposte accertate, sanzioni e interessi

² G. GAFFURI, *Il procedimento e gli atti di accertamento nel consolidato fiscale*, Corriere tributario, n. 37/2010, pag. 3036.

³ S. MORATTI, *Il consolidato fiscale nazionale*, Giappichelli, Torino, 2013, pag. 188.

riferiti al maggior reddito della singola società, senza, preventivamente, considerare che esso potesse essere assorbito dalle perdite pregresse o in corso d'opzione del consolidato⁴.

Con la C.M. n.53/2004, l'Agenzia delle Entrate riprese i menzionati principi del decreto ministeriale, specificando che non ci sarebbero stati maggiori imponibili e imposte fino a concorrenza delle perdite. In sintesi, le precedenti incongruenze erano causate dalla confusionaria normativa sul trattamento delle rettifiche e sulle responsabilità fiscali, individuali e di gruppo, e come, di conseguenza, le perdite sarebbero state trattate in diminuzione dei maggiori imponibili⁵.

Per allineare il Testo Unico con le disposizioni del decreto applicativo, il decreto correttivo IRES modificò il previgente rapporto di responsabilità previsto dall'art. 127 del TUIR. Ora è il soggetto consolidante ad essere, in prima istanza, responsabile delle maggiori imposte, anche se derivanti da un maggiore reddito accertato in capo alla consolidata, ormai solo solidalmente responsabile. In altri termini, il legislatore ha invertito il sistema di responsabilità.

Per cui il soggetto consolidante risulta essere responsabile:

- a) per la maggiore imposta accertata e gli interessi relativi al reddito di gruppo;
- b) per le somme dovute, in riferimento alla dichiarazione consolidata, in seguito al controllo previsto dal D.P.R. n. 600/1973 sui redditi delle singole società e dell'attività di liquidazione;
- c) per l'adempimento degli obblighi spettanti secondo l'art. 122 del TUIR, connessi alla determinazione del reddito complessivo globale;

⁴ D. MACCURO, *La nuova responsabilità nel consolidato nazionale*, Fisco oggi, Rivista telematica, 2005.

⁵ Si ipotizzi che la *fiscal unit* sia composta da Alfa, controllante, e Beta, controllata. L'ufficio competente rettifica l'originario reddito di 5000 euro di Beta a 7000 euro. Dalla differenza di 2000 euro non per forza si ha una maggiore imposta da liquidare, poiché in alcuni casi il gruppo gode di perdite utilizzabili in compensazione. Secondo il previgente art. 127 del TUIR risultava in ogni caso dovuta l'imposta per il maggior reddito accertato pari a 480 euro (24% x 2000).

- d) per il pagamento della sanzione irrogata, solidalmente alla società che ha commesso la violazione.

Le società consolidate sono invece responsabili:

- a) in solido con la consolidante per la maggiore imposta e gli interessi relativi alla dichiarazione consolidata, in relazione alle rettifiche operate sul proprio reddito imponibile;
- b) per le somme dovute a seguito del controllo previsto dal D.P.R. n. 600/1973 e dell'attività di liquidazione successiva alle rettifiche operate;
- c) per la sanzione correlata come citato nel precedente punto d);
- d) per sanzioni diverse dalla precedente lettera⁶.

Dal punto di vista pratico, qualora la maggiore imposta sia dovuta da errate rettifiche del reddito di gruppo ne risponde la consolidante, mentre la controllata è responsabile in solido solo per la maggiore imposta di gruppo derivante dalla rettifica operata sul reddito proprio.

È previsto un divieto per la società controllante nell'esercitare azione di rivalsa, in caso di violazioni commesse dalle controllate, qualora non trasmetta gli atti/provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla loro notifica. Si tutela, così, la controllata, poiché, non essendone a conoscenza, non avrebbe modo di impugnare il documento. Il legislatore rispetta il principio costituzionale sul diritto alla difesa.

Inoltre, specifica disciplina è sottesa in tema di responsabilità individuale qualora l'esercizio dell'opzione del consolidato nazionale vada contro i requisiti d'accesso; indi per cui, l'opzione non avrà valenza se il vizio è in capo alla controllante, a meno che lo stesso sia imputabile alla controllata. Se la società è stata indebita-

⁶ E. ROCCA, F. SALA, *Il consolidato fiscale nazionale*, Wolters Kluwer, Milano, 2015, pag. 134.

mente inclusa nel consolidato e si sono goduti i benefici fiscali propri della compensazione intersoggettiva, allora sarà la controllante a versare la maggiore imposta, poiché l'insufficiente versamento della stessa deriva dall'utilizzo in compensazione di perdite che non dovevano essere utilizzate essendo realizzate da società non aventi i requisiti per l'adesione.

3.1.2 La procedura di accertamento previgente e le criticità correlate

Poste le basi del sistema di responsabilità e del suo funzionamento nel consolidato fiscale nazionale, si può analizzare l'istituto dell'accertamento, modificato a seguito del D.L. n. 78/2010 con l'introduzione dell'art. 40-bis del D.P.R. n. 600/1973 e l'art. 9-bis del D.L. n.218/1997.

È importante ricordare che all'esercizio del consolidato nazionale non segue la creazione di un unico soggetto di imposta, poiché i partecipanti detengono la titolarità dell'obbligazione tributaria. Per questo motivo il soggetto consolidante e i consolidati sono separatamente sottoposti all'attività di accertamento⁷.

Ai sensi del previgente art.17 del D.M. del 9 giugno del 2004, l'accertamento era formato da due livelli procedimentali:

- la rettifica dei redditi individuali della società interessata;
- la rettifica del reddito complessivo globale.

Il processo di accertamento, sia che venga avviato su richiesta dell'Ufficio sia su istanza delle parti (consolidata o consolidante), prevede sempre che l'Ufficio inviti entrambe le parti a comparire. L'atto si considera perfezionato anche con la sola sottoscrizione della parte consolidata.

⁷ F. DAMI, *Razionalizzata la disciplina dell'accertamento del consolidato*, Corriere tributario, n. 33/2010, pag. 2681.

In seguito, l'atto veniva inviato alla consolidante affinché venisse a conoscenza del reddito definitivo (secondo livello). Nel caso di mancata adesione, l'Ufficio provvedeva a notificare alla consolidante e alla consolidata il relativo avviso di accertamento. Indipendentemente dal fatto che il procedimento si concludesse con l'atto di adesione o con l'emissione dell'avviso di accertamento, l'erogazione dell'atto di accertamento indicava il maggiore reddito individuale della controllata. Tuttavia, l'atto non richiedeva la liquidazione della relativa imposta maggiorata, poiché essa, gli interessi e le sanzioni venivano rettificati in secondo livello, sulla base della modifica apportata al reddito della *fiscal unit*⁸. Ciò che è indicato nel primo livello di accertamento è l'imposta teorica relativa al maggior reddito accertato⁹.

Si immagini la società Alfa con un reddito dichiarato pari a 100.000 euro, poi rettificato a 120.000 euro. L'imposta teorica sorge dalla moltiplicazione dell'aliquota IRES del 24% con il valore differenziale tra il reddito dichiarato e quello accertato o rettificato di 20.000 euro. L'imposta teorica, il cui ammontare è di 4.800 euro deve essere indicata persino nel caso di accertamento di una minore perdita fiscale. Si pensi ad Alfa che, per il periodo d'imposta del 2022, ha dichiarato una perdita pari a 100.000 euro, poi rettificata a 80.000 euro. In questo caso l'imposta teorica di 4.800 euro sarebbe stata calcolata moltiplicando il maggiore reddito accertato (differenza tra perdita dichiarata e perdita rettificata, ovvero minore perdita fiscale) di 20.000 euro per l'aliquota IRES.

⁸ In altri termini, nella prima fase:

- si determina il maggiore reddito e l'imposta teorica;
- si comunica alla consolidante il reddito rettificato.

Nella seconda fase:

- si rettifica il reddito complessivo di gruppo;
- si determina e liquida l'imposta finale.

⁹ L'imposta teorica costituisce la misura massima di responsabilità a cui la consolidata è chiamata a rispondere, oltre ai relativi interessi e sanzioni.

Al secondo livello era consentito procedere all'accertamento con adesione solo qualora la consolidante non avesse partecipato al contraddittorio nel primo livello.

In un caso di procedimento di adesione con esito positivo, la liquidazione della maggiore imposta doveva essere proporzionalmente distribuita tra le consolidate, poiché le proprie rettifiche avevano concorso a modificare il reddito complessivo di gruppo. La ripartizione proporzionale era così data:

$$X : \text{maggiore imposta accertata} = \frac{\text{variazione contabile sul reddito complessivo netto}}{\text{variazioni contabili sul reddito complessivo globale}}$$

ove X era il segmento di imposta da attribuire alla consolidata per la responsabilità solidale con la consolidante.

Analizzando un potenziale caso di accertamento simultaneo con imponibili positivi, caratterizzato dalla presenza della società Alfa, consolidante, Beta e Gamma, consolidate. I redditi dichiarati sono rispettivamente 1.000.000 euro, 500.000 euro e 300.000 euro, di conseguenza il reddito complessivo ammonta a 1.800.000 euro. A seguito dell'accertamento, sono stati rettificati in aumento 100.000 euro per Beta e 200.000 euro per Gamma. Il loro reddito complessivo netto rettificato è di 600.000 euro e 500.000 euro, mentre il reddito complessivo di gruppo è di 2.100.000 euro.

Tabella 3.1 – Accertamento simultaneo con imponibili positivi

	Dichiarato	Accertato	Variazione
Reddito complessivo netto Alfa	1.000.000	1.000.000	0
Reddito complessivo netto Beta	500.000	600.000	100.000
Reddito complessivo netto Gamma	300.000	500.000	200.000
Rettifiche di consolidamento	0	0	0
Reddito complessivo globale	1.800.000	2.100.000	300.000
IRES dovuta (24%)	432.000	504.000	72.000

Fonte: elaborazione personale

Le imposte teoriche nell'accertamento di primo livello che costituiscono il valore massimo di imposta a cui i soggetti partecipanti sono chiamati a rispondere, ammontano a 24.000 euro (100.000 x 24%) e 48.000 euro (200.000 x 24%). Le formule sul riparto della maggiore imposta saranno così strutturate:

$$\text{Beta} - X : 72 = 100 : 300 - X = 24$$

$$\text{Gamma} - X : 72 = 200 : 300 - X = 48$$

Vi è equivalenza tra il segmento d'imposta individuale e l'imposta teorica. Tuttavia, potrebbero verificarsi divergenze tra i valori a causa di perdite pregresse utilizzate in compensazione delle rettifiche in aumento del reddito complessivo di gruppo, ottenendo segmenti d'imposta inferiori rispetto all'imposta teorica.

L'attività di accertamento risultava piuttosto complessa, poiché le consolidate non avevano alcun obbligo di trasmettere la propria dichiarazione all'amministrazione finanziaria, bensì erano semplicemente chiamati ad inviarla alla consolidante.

L'obbligo di trasferire la dichiarazione all'interno del perimetro di consolidamento concedeva alla consolidata di difendersi da potenziali accertamenti sostenendone la relativa irrilevanza esterna, mentre la consolidante si era, a sua volta, attenuta alla semplice somma dei redditi comunicati dai soggetti partecipanti¹⁰. L'ostacolo menzionato fu superato con l'art. 7 del decreto attuativo del 2004, che obbligò le consolidate a presentare la propria dichiarazione sia alla consolidante che all'amministrazione finanziaria.

3.1.3 Sistema attuale

Il sistema su due livelli descritto nel sottoparagrafo precedente fu superato con l'introduzione, nel 2010, del modello ad accertamento unico, con conseguenti semplificazioni dal lato pratico.

È il nuovo art. 40-bis del D.P.R. n. 600/1973 a stabilire che le rettifiche del reddito proprio di ciascun soggetto partecipante siano effettuate con unico atto, notificato sia alla controllante che alla controllata. Pertanto, si evita il problema della frammentazione su "due livelli". L'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate è incaricato del procedimento di accertamento dalla data di presentazione della dichiarazione. Con l'erogazione dell'atto vengono, inoltre, liquidati gli interessi e le sanzioni. L'atto unico gode del beneficio dell'acquiescenza, assicurando, infatti, che l'effettivo pagamento da parte della consolidante o della consolidata sia sufficiente ad estinguere l'obbligazione¹¹.

L'accertamento unico è utilizzato per controllare il reddito delle controllanti e/o della controllante¹², nonché le relative rettifiche di consolidamento¹³. Restano

¹⁰ S. MORATTI, *L'accertamento unico nel consolidato fiscale: spunti di riflessione*, Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle finanze, n. 4/2014, pag. 231.

¹¹ Soggetti incombenti nell'errore di duplice versamento possono valersi dell'istanza di rimborso secondo l'ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973.

¹² Si veda C.M. n. 27/2011 dell'Agenzia delle Entrate.

¹³ Si veda art. 122, comma 1, lett. a), b) e c), TUIR.

escluse dal perimetro applicativo di controllo dell'atto unico, e pertanto soggette a doppia notifica le:

- a) rettifiche sui crediti di imposta, ritenute e detrazioni trasferiti alla controllante, poiché non comportano rettifiche sul proprio reddito;
- b) rettifiche sul reddito di gruppo risultante dal modello CNM
- c) rettifiche della dichiarazione individuale della controllata per eccedenze e crediti di imposta dichiarati, ma non trasferiti al gruppo fiscale¹⁴.

Specifico trattamento è riservato per gli interessi passivi e gli oneri assimilati, secondo l'art. 96 del TUIR. In particolare, sono soggette all'accertamento mediante atto unico o mediante procedura ordinaria:

- a) accertamento di maggiori interessi passivi ed oneri assimilati non deducibili rispetto a quelli portati in abbattimento del reddito complessivo di gruppo (accertamento da eseguire sulla singola consolidata);
- b) accertamento sul ROL trasferito al consolidato e utilizzato in deduzione degli interessi passivi in capo ai soggetti partecipanti al consolidato, ma da questi non dedotti (accertamento da eseguire sulla consolidata, ove viene rettificato il ROL trasferito al consolidato, e atto di rettifica del CNM, ove viene rettificata l'indebita deduzione¹⁵);

L'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo l'anno di presentazione della dichiarazione¹⁶.

Insieme all'accertamento unico, il legislatore ha sancito aggiornate disposizioni, sull'accertamento con adesione, applicate ai soggetti interni alla *fiscal unit*. Nella

¹⁴ G. ALBANO, *La nuova procedura di accertamento nel consolidato nazionale*, La circolare tributaria, n. 26/2011, pag. 48.

¹⁵ Si veda C.M. n. 27/2011 par. 3.6 dell'Agenzia delle Entrate.

¹⁶ Gli anni sono sette se si tratta di dichiarazione omessa.

procedura ordinaria dell'ex D. Lgs. n.218/1997, in particolare nell'art. 9-bis, viene ripresa una specifica disciplina per cui:

- a) partecipano, dinanzi all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate per la consolidata, al procedimento di accertamento sia la consolidata che la consolidante;
- b) l'atto di adesione si perfeziona qualora adempimenti come l'esecuzione dei versamenti siano realizzati da un solo partecipante¹⁷.

Nel momento in cui la domanda è presentata, il termine per il ricorso rimane sospeso per 90 giorni. L'adesione unica non è consentita per le rettifiche non previste dall'accertamento unico; indi per cui, si ha corrispondenza degli atti unici e di adesione.

Dal lato processuale, l'aspetto di maggior rilievo del consolidato fiscale è la presenza del litisconsorzio necessario tra il soggetto consolidante e la consolidata accertata. L'atto unico impugnabile da entrambi i soggetti citati presso la Commissione Tributaria competente, la cui sede è nell'ufficio ove l'atto di accertamento è stato emesso. La presentazione del ricorso può essere attuata secondo tre modalità:

- a) ricorso collettivo;
- b) ricorsi distinti presentati da entrambi;
- c) ricorso presentato solamente dalla controllante o dalla controllata.

Il ricorso del primo punto coinvolge sia la consolidante che la consolidata verso lo stesso atto di accertamento. Il punto b), invece, è caratterizzato dal dovere del giudice di effettuare la riunione dei ricorsi pendenti dinanzi le diverse Sezioni della

¹⁷ G. ODETTO, S. SANNA, *Il consolidato fiscale*, Eutekne, Torino, 2019, pag. 292. La partecipazione unitaria agevola la condivisione tra la consolidata e la consolidante, ma il legislatore non ha posto alcun vincolo di consenso congiunto, poiché è sufficiente la sottoscrizione di uno dei soggetti coinvolti. Dunque, si tratta del versamento dell'intero importo pattuito entro 20 giorni dalla sottoscrizione, ovvero dal versamento della prima rata.

stessa Commissione, al fine di ricavare il *simultaneus processus*¹⁸. Nell'ultimo punto il giudice procede ad integrare il contraddittorio verso il soggetto che non ha presentato ricorso, pena la nullità per violazione del c.d. "principio del contraddittorio"¹⁹.

Un caso particolare di contestazione mosso dalla *fiscal unit* è stato trattato dalla C.M. n. 3/2014 dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento al disconoscimento dell'efficacia dell'opzione consolidata a seguito dell'accertamento. In particolare, si verifica insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari al fine di aderire al regime fiscale, o dall'emergere di una causa di interruzione propria dell'art. 124 del TUIR²⁰.

La disamina della suddetta circolare fornisce una dettagliata analisi degli effetti derivanti più o meno complessi in base all'oggetto del disconoscimento. Si pensi alle cause proprie delle controllate o nei casi peggiori di collasso del sistema a causa della controllante²¹.

Il manifestarsi del disconoscimento dell'opzione comporta un'imposta di gruppo errata, corretta secondo le regole ordinaria. In altri termini, non trovano applicazione l'insieme di regole per la determinazione del reddito complessivo di gruppo. Si rispettano, così, le regole ordinarie previste nella situazione di mancato accesso al regime del consolidato nazionale. Generalmente, l'imposta risultante è superiore, non godendo di tutti i benefici fiscali propri dell'istituto consolidato (si pensi alle compensazioni intersoggettive)²².

¹⁸ C. SCALINCI, *Accertamento del reddito consolidato, litisconsorzio necessario e simultaneus processus*, Giurisprudenza di merito, n. 11/2012, pag. 2477.

¹⁹ Sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 4 giugno 2008, n. 14851.

²⁰ Si veda paragrafo 1.2 e sottoparagrafo 2.4.1.

²¹ S. TRETTEL, *Gli effetti del disconoscimento dell'opzione per il consolidato*, Corriere tributario, n. 16/2014, pag. 1237. Il disconoscimento non comporta obbligatoriamente l'inefficacia dell'intero consolidato fiscale, in quanto può riguardare una singola controllata.

²² C.T. Reg. Milano n. 135/2013.

A tal fine, l'Ufficio accertatore deve riliquidare la dichiarazione presentata per ciascun periodo d'imposta interessato, determinando l'eventuale imposta netta dovuta. Questo processo prevede l'applicazione dell'aliquota vigente nel periodo d'imposta oggetto di accertamento alla base imponibile del reddito trasferito alla *fiscal unit*. Inoltre, si devono computare in diminuzione, nei limiti dell'imposta lorda dovuta dalla singola società, le eventuali detrazioni trasferite dalle stesse al consolidato, ottenendo così l'imposta netta dovuta o accertata.

In seguito, l'Ufficio considera, su richiesta degli interessati, i versamenti dalla consolidante effettuati, computandoli in diminuzione dell'imposta netta dovuta dalle società sottoposte ad accertamento, poiché riferiti al reddito dichiarato dalle società partecipanti, successivamente, trasferito alla *fiscal unit* e poi sottoposto alla tassazione di gruppo. L'attribuzione deve, però, avvenire per adesione dei criteri di attribuzione definiti dalla consolidante, ma accettati da tutte le società disconosciute²³.

Il procedimento per la determinazione della “imposta oggetto di definizione”, ovvero l'imposta ancora da versare, può essere così sintetizzato:

Tabella 3.2 – Il processo di determinazione dell'imposta oggetto di definizione

A	Reddito imponibile
B	Aliquota IRES vigente
$C = A \cdot B$	Imposta lorda
D	Detrazioni
$E = C - D$	Imposta netta accertata
F	Versamenti attribuiti in sede di definizione
$G = E - F$	Imposta oggetto di definizione

Fonte: elaborazione personale

²³ M. SIRONI, *Disconoscimento del consolidato fiscale e accertamento*, in Guida alla contabilità, n. 5/2014, pag. 27.

In relazione ai profili sanzionatori, la misura inflittiva applicata ai soggetti che hanno trasferito imponibili positivi al gruppo è pari all'30% dell'imposta accertata, mentre nel caso di trasferimento di un imponibile negativo la sanzione applicata varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro²⁴.

In conclusione, la C.M. n. 3/2014 si è espressa preoccupata per le sorti degli elementi trasferibili da società del perimetro, ma che sono, per un motivo o l'altro, rimaste inutilizzate o non validamente utilizzabili per mezzo del disconoscimento dell'opzione. Rientrano tra questi le:

- a) eccedenze di interessi passivi riportabili;
- b) eccedenze di imposta;
- c) eccedenze di ROL non utilizzate.

Le risorse elencate possono essere trasferite alle società del consolidato nazionale solo quando tutti i contenziosi fiscali relativi al gruppo consolidato sono stati risolti definitivamente. Ciò significa che tutte le dispute e le controversie relative alle imposte consolidate devono essere chiuse e non più soggette a ulteriori ricorsi o revisioni. Questa condizione è fondamentale affinché la riattribuzione di tali risorse sia legittima e correttamente applicata secondo le normative vigenti²⁵.

3.1.4 Modello IPEC per la diminuzione delle perdite del consolidato

È l'art. 40-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 a riconoscere il diritto di impiegare le perdite fiscali non utilizzate per computare in diminuzione il maggiore reddito accertato. La ratio perseguita dal legislatore cerca di non pregiudicare la

²⁴ Si veda art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 471/1997.

²⁵ Si veda C.M. n. 3/2014, par. 5.

posizione dei gruppi a seguito di rettifiche sull'imponibile consolidato, ripristinando, grazie all'utilizzo delle perdite, una situazione eguale o simile alla dichiarazione *ab origine*, come se essa fosse stata effettuata correttamente²⁶.

La disciplina normativa prevede che solo la controllante abbia la facoltà di richiedere l'utilizzo delle perdite in diminuzione del reddito accertato, sottoscrivendo il modello IPEC²⁷. Il processo si articola nel seguente modo:

- a) avvio della fase di accertamento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, o della procedura con adesione;
- b) presentazione del modello IPEC;
- c) analisi e riscontro da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla possibilità di utilizzare o meno le perdite;
- d) l'Amministrazione finanziaria riduce l'ammontare delle perdite riportabili, secondo l'art. 84 del TUIR;
- e) indicazione delle perdite richieste in diminuzione del reddito imponibile mediante modello IPEC.

L'istanza presentata con modello telematico IPEC, entro il termine per la proposizione del ricorso contro l'atto, sospende il termine decadenziale di impugnazione per 60 giorni. Qualora l'istanza venga approvata dall'Ufficio, l'esito dovrà essere comunicato entro 60 giorni dalla data di presentazione del modello. Una potenziale risposta negativa preclude l'impugnazione della comunicazione.

Le perdite scomputabili si riferiscono a quelle maturate in corso d'opzione, quelle di periodo alla data di presentazione dell'istanza e quelle ancora utilizzabili alla data di chiusura del consolidato fiscale. Tuttavia, vige l'obbligo di impiegare primariamente le perdite realizzate nel periodo di imposta oggetto di rettifica e così

²⁶ Si veda C.M. n. 15/2017. Il principio è stato esteso alle eccedenze ACE e alle eccedenze di imposta estera.

²⁷ Le disposizioni attuative del primo modello furono previste dal provv. n. 154309 dell'Agenzia delle Entrate nel 2010 per poi essere sostituito dal provv. n. 133104/2014.

via. Per le perdite maturate in un periodo diverso dall'accertamento opera il limite dell'80% del reddito, a meno che non si tratti di perdite formatesi nei primi tre periodi di imposta successivi alla costituzione della società. L'utilizzo parziale delle perdite pregresse lascia che parte dell'imposta sia compensata con i crediti di imposta, gli acconti e le eccedenze²⁸.

Analizzando il seguente caso pratico potremmo avere una visione più completa del fenomeno menzionato.

Tabella 3.3 – Situazione di Alfa ante e post accertamento

Anno	Reddito di periodo	Perdite pregresse	Crediti d'imposta, ritenute, ecc.	Perdite utilizzate	IRES lorda	Perdite residue
2023 (<i>ante</i> accertamento)	20.000	26.000 (16.000 utilizzabili)	1.920	12.000	8.000 x 24% = 1.920	14.000
2023 (<i>post</i> accertamento)	31.500	14.000 (25.200 utilizzabili)	-	11.500	-	2.500

Fonte: elaborazione personale

Ante accertamento, le perdite scomputabili ammontano, in sede di dichiarazione dei redditi, a 16.000 euro (20.000 x 80%). Di queste, una parte pari a 12.000 euro è stata utilizzata in compensazione dell'imponibile pari a 8.000 euro (20.000 – 12.000). In seguito, l'imposta lorda risultante, 1.920 euro, è a sua volta azzerata grazie alla presenza e all'utilizzo dei crediti di imposta. Si hanno, così, perdite residue per 14.000 euro.

L'Amministrazione finanziaria procede alla contestazione del reddito dichiarato nel periodo d'imposta 2023, osservando un maggior reddito per 11.500 euro.

²⁸ A. MASTROBERTI, *La gestione straordinaria delle imprese*, Eutekne, Torino, 2016, pag. 74.

Il nuovo limite di utilizzo delle perdite sarà dunque pari a 25.200 euro (l'80% del reddito accertato, il cui ammontare è di 31.500); una quota maggiore delle perdite residue può essere utilizzata, grazie al nuovo limite, per compensare integralmente il maggiore reddito accertato di 11.500 euro. Da notare che il limite di utilizzabilità delle perdite viene rispettato (25.200), essendo utilizzate per un ammontare di 23.500 euro (12.000 + 11.500).

3.2 Valutazioni finali

3.2.1 Risultati economici e finanziari della tassazione di gruppo

Il regime del consolidato fiscale nazionale permette, grazie alle diverse forme di compensazione intersoggettiva, di risparmiare sull'imposta di gruppo. L'istituto, che inficia sulla pianificazione fiscale delle imprese, può, tuttavia, generare riflessi negativi; motivo per cui, un'attenta valutazione si rende necessaria. Il sottoparagrafo si assumerà il carico di analizzare i risultati del consolidato domestico.

In primo luogo, i vantaggi derivanti dalla tassazione di gruppo si distinguono per natura:

- a) economica, risparmio d'imposta effettivo;
- b) finanziaria, anticipazione del beneficio fiscale.

Ulteriore elemento è la permanenza o meno del beneficio fiscale acquisito. Vi sono casi controversi in tema di interruzione anticipata o per mancato rinnovo dell'opzione.

Una spinta alle intenzioni societarie di accedere al consolidato fiscale sarà tanto più accentuata quanto maggiore è la perdita da utilizzare, al fine di minimizzare l'onere fiscale globale.

Si immagini un gruppo di imprese, alcune trasferiscono utili e altre perdite fiscali. In tal caso, il vantaggio si manifesterà grazie al risparmio d'imposta a seguito

dell'elisione degli utili con le perdite di alcune dei partecipanti. Entrando nel dettaglio del beneficio, in particolare sullo studio della sua natura, essa sarà influenzata dalla situazione. Una società caratterizzata da costanti risultanti negativi, che trasferisce le proprie perdite al gruppo genererà un vantaggio economico per il gruppo, data l'inutilizzabilità per via di improbabili redditi propri positivi futuri. Viceversa, il vantaggio finanziario si manifesterà nel caso la società abbia la potenzialità di generare redditi positivi futuri in regime ordinario. Il trasferimento delle perdite al consolidato genera un beneficio immediato grazie al flusso di denaro in contropartita delle perdite trasferite al gruppo. Ne deriva non un risparmio d'imposta, ma un'anticipazione immediata del vantaggio²⁹.

Rimanendo sui benefici delle perdite si immaginino due situazioni estreme, una ove le società partecipanti sono tutte in perdita e un'altra dove si generano solo imponibili positivi. Nella prima casistica, il gruppo non è soggetto all'IRES, ma medesimo effetto si produrrebbe in assenza della tassazione consolidata. L'istituto e i suoi benefici appaiono limitati. Tuttavia, la logica di costituire una *fiscal unit* potrebbe fondarsi sull'attesa di futuri inserimenti di società generatrici di utili, assorbiti in tutto o in parte. Sono i principi di continuità ed unicità a garantire che, a seguito di successivi ingressi, il consolidato non si interrompa, bensì continui la sua esistenza e il godimento della compensazione intersoggettiva tra società consolidante e consolidate³⁰.

Persino la casistica opposta non riporta alcun vantaggio derivante dalla compensazione, poiché banalmente non sussistono perdite. Tuttavia, maggiore convenienza deriva dall'adesione al regime.

²⁹ S. GALARDO, S. PERCUOCO, *L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale*, Fiscooggi, 2005.

³⁰ C. PESSINA, C. BOLLO, *Alcuni aspetti del consolidato nazionale*, Il fisco, n. 43/2003, pag. 6776.

Si pensi, infatti, ai benefici, presenti anche nelle casistiche intermedie, delle detrazioni e dei crediti di imposta, il cui limite di utilizzabilità è parametrato all'imposta dovuta. Nel regime ordinario la singola società potrebbe incombere nell'impossibilità di usufruire di una quota della detrazione spettante, poiché superiore all'imposta lorda. In ottica di consolidato domestico, il reddito di gruppo è probabilmente superiore a quello della singola partecipata, motivo per cui il limite di utilizzo della detrazione e/o credito di imposta sarà maggiore. Nel caso estremo di sole società con utili, sicuramente si avrà un maggiore reddito complessivo di gruppo, mentre nel caso intermedio la controllante valuterà l'impatto, grazie al *fiscal planning*, dei risultati negativi. Dunque, il vantaggio è economico e definitivo, visto che la detrazione risulterebbe, in regime ordinario, inutilizzabile e non riportabile a nuovo. I crediti utilizzabili, qualora l'imposta lorda di gruppo sia superiore a quella individuale, hanno la stessa logica delle detrazioni. Tuttavia, la natura del beneficio è finanziaria, poiché essendo il credito riportabile a nuovo ed utilizzabile in esercizi futuri dalla singola società, trasferendo al gruppo la parte non scomputata si ottiene, invece, un anticipo del beneficio.

Aprondo lo spazio di valutazione alle eccedenze di interessi passivi indeducibili secondo l'art. 96 del TUIR³¹. Esso è un beneficio definitivo, la cui natura può espletarsi nella tipologia economica e finanziaria. La prima, se la società non è in grado di maturare, in futuro, capienti ROL in grado di assorbire la quota di interessi passivi indeducibili. In tal caso per essa rimangono un costo indeducibile, mentre per il gruppo sono un risparmio d'imposta. Nel caso opposto, il vantaggio è finanziario, poiché la società dispone di un ROL in grado di permettere, a seguito del riporto in avanti della quota eccedente di indeducibilità, la futura deduzione dell'imponibile. Trasferendolo al gruppo, però, anticipano il beneficio. Risulta assai vantaggioso il ricorso al consolidato domestico in presenza di soggetti partecipanti

³¹ Si veda sottoparagrafo 2.2.2.

con elevati oneri finanziari, ovvero con alti livelli di indebitamento. È una situazione tipica dei gruppi particolarmente strutturati.

Medesima situazione si verifica per le eccedenze di ACE, utilizzabili in abbattimento del reddito futuro nel regime ordinario, ma che, se trasferito alla *fiscal unit*, ottiene un definitivo ed immediato beneficio. Anche qui, nel caso di redditi non capienti o in perdita della società titolare dell'eccedenza ACE, il vantaggio è economico data la sua, altrimenti, inutilizzabilità³².

3.2.2 Complessità nella definizione del perimetro di consolidamento e inconvenienti nell'adesione al consolidato

Qualunque società rispettosa dei requisiti oggettivi e soggettivi, dalla normativa italiana disposti, ha diritto di costituire o accedere alla *fiscal unit*. Fin dall'intenzione di procedere al regime di consolidato domestico dovrebbero essere portate avanti considerazioni sulla struttura perimetrale del gruppo fiscale, poiché ad attente analisi strategiche derivano maggiori benefici fiscali attesi³³.

La peculiarità del consolidato nazionale è sancita dal principio di “*cherry picking*”, ovvero di poter includere qualsiasi società, sempre in rispetto dei requisiti, sulla base di considerazioni di convenienza³⁴. Il consolidato fiscale non è, quindi, solo unico e continuo, ma persino flessibile.

Il soggetto economico del gruppo provvederà ad assumere decisioni su:

- a) il numero di consolidati fiscali da attivare per i vari soggetti partecipanti;
- b) le società escluse dal consolidato.

³² Si veda per approfondimenti sottoparagrafo 2.2.3.

³³ Si veda per la voce “requisiti” i sottoparagrafi 1.2.2 e 1.2.3.

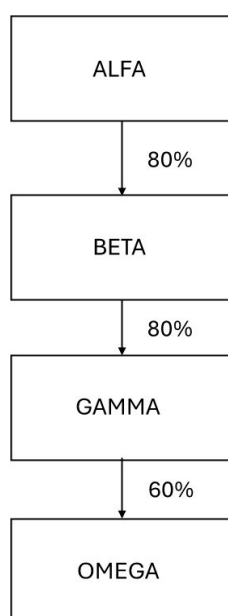
³⁴ Si veda C.M. n. 60/2007.

Il punto a) è spesso conseguenza degli effetti demoltiplicativi, estremamente sfavorevoli per i gruppi con strutture verticali. Si pensi ad una società Alfa, consolidante di un gruppo verticale su molteplici livelli. In questo caso, le società a valle raramente verranno incluse all'interno del perimetro di consolidamento fiscale, poiché probabilmente non rispettose del c.d. "requisito di controllo", impossibilitando l'utilizzo, nei loro confronti, delle compensazioni intersoggettive. La creazione di varie *fiscal unit* può ovviare al problema³⁵.

Una strategia alternativa alla frammentazione è data dalla riorganizzazione del gruppo di impresa. Si accorcia la struttura verticale societaria o la si tramuta in una struttura a raggiera. È ovvio come la strategia menzionata preveda costi superiori rispetto alla scelta di costituzione di più *fiscal unit*.

Approfondendo con un caso operativo:

Figura 3.1 – Struttura verticale lineare



Fonte: elaborazione personale

³⁵ Attenzione che l'eccessivo frazionamento potrebbe far sorgere, a sua volta, il problema delle compensazioni limitate alla singola *fiscal unit*.

Dall'analisi della struttura del gruppo e dalle percentuali partecipative, si denota l'impossibilità di costituire un unico consolidato fiscale nazionale, in quanto la società Alfa controlla indirettamente Omega per il 38,4% (80% x 80% x 60%).

Le strade da percorrere si riassumono in:

- a) creazione di *fiscal unit* tra Alfa, Beta e Gamma;
- b) creazione di due consolidati differenti tra Alfa e Beta e tra Gamma e Omega³⁶.

In alternativa si valutano le strategie di rimodellare la struttura del gruppo. Tipica situazione di accorciamento della catena verticale è la fusione realizzata tra società poste su livelli differenti del gruppo. L'operazione straordinaria sia attuata ante opzione o in corso d'opzione non costituisce interruzione dell'esercizio, purché permangano i requisiti necessari per la validità del consolidato domestico. L'operazione di ristrutturazione dell'organizzazione del gruppo comporta sicuramente problematiche sulla conformità degli obiettivi strategici, nonché l'esborso di ingenti costi a finanziamento³⁷. Il soggetto economico deve valutare gli effetti positivi e negativi della riorganizzazione.

Si è discusso molto negli anni sulla natura elusiva di codeste operazioni. In altri termini sulle fusioni con il solo fine di sfruttare maggiormente i vantaggi del consolidato fiscale nazionale. La dottrina ha ritenuto tali comportamenti come non elusivi essendo, in fondo, il regime opzionale disposto per ottimizzare i benefici fiscali. Importante, però, che non susseguano trasferimenti fittizi³⁸.

³⁶ Si possono avere ulteriori combinazioni tra Alfa e Gamma o tra Beta e Gamma.

³⁷ G. COMMITTERI, G. SCIFONI, *La demoltiplicazione riduce la convenienza per il consolidato fiscale nazionale*, Corriere tributario, 2003, pag. 3301.

³⁸ La C.M. n. 53/2004 ha affermato che fermo restando la possibile contestazione della natura elusiva delle operazioni di riorganizzazione societaria sulla base di valutazioni specifiche del caso concreto e considerando l'operazione nel suo complesso, in generale, le operazioni che comportano una mo-

Un inconveniente si può manifestare qualora il reddito di gruppo sia inferiore al reddito della singola partecipata. La limitata capienza del reddito complessivo globale non permetterebbe alla singola società di usufruire delle detrazioni spettanti; quindi, riuscirebbe a godere maggiormente delle stesse in un regime ordinario piuttosto che nella tassazione consolidata. In questa ipotesi, il consolidato domestico, ricordando che le detrazioni non possono essere riportate a nuovo, è svantaggioso, sebbene si abbia una minore imposta di gruppo rispetto alla somma delle imposte delle singole società interne.

3.2.3 Analisi dati statistici del consolidato fiscale nazionale

In tale elaborato è stato trattato accademicamente ed operativamente il consolidato fiscale nazionale. Si è seguito un percorso deduttivo partito dagli aspetti generali per poi entrare nel particolare degli effetti positivi e delle complicità. Ora si ritiene fondamentale espandere la ricerca, per garantire una visione quanto più esauritiva dell'istituto, analizzando alcuni dati statistici. Al momento i più recenti fanno riferimento al periodo d'imposta 2021³⁹.

In primis, la serie storica del numero dei contribuenti dal lontano 2004 sino al periodo d'imposta più recente⁴⁰:

difica dei requisiti per l'accesso al regime del consolidato fiscale, inclusi i cambiamenti nella struttura della catena societaria per creare situazioni di "controllo rilevante" ai fini del consolidamento, non possono essere automaticamente considerate elusive.

³⁹ Attualmente le statistiche più aggiornate sono le dichiarazioni IRES 2022 riferite al periodo d'imposta del 2021.

⁴⁰ https://www1.finanze.gov.it/finanze/stat_dbNewSerie/public/report_d.php?req_media=si&req_classe=01&req_anno=SERI&req_contrib=SCCON&req_tema=01&req_pag=1&req_sub_tema=01&req_back=SERI&req_tree=ia_10&req_screen=1001

Tabella 3.4 – Serie storica del numero dei contribuenti esercitanti il consolidato fiscale nazionale (2004-2021)

Periodo d'imposta	2004	2008	2012	2016	2021
Numero contribuenti	2.966	4.966	5.699	5.931	6.624

Fonte: https://www1.finanze.gov.it/finanze/stat_dbNewSerie/public/index.php

Osservando le prime delucidazioni statistiche della tabella si può notare, nel corso degli anni, una continua crescita di soggetti che adottano il consolidato nazionale. Un aumento più del doppio è sintomo che il consolidato fiscale è destinato stabilmente ad espandersi fra i gruppi di impresa.

È ovviamente la prima fascia (2004–2008) a registrare il più alto incremento di valore, poiché con l'introduzione della dettagliata disciplina normativa all'interno dell'ordinamento italiano ha riconosciuto i vantaggi fiscali del consolidato nazionale.

Le altre fasce dimostrano una continua, seppur moderata, crescita, sintomo di una fase di stabilizzazione in riflesso alla maggiore sofisticazione delle aziende nella pianificazione delle strategie fiscali.

La seconda dimensione oggetto di studio è la numerosità dei gruppi. Banalmente, quante società rientrano all'interno della *fiscal unit*. La tabella 3.5 riassume la situazione seguente:

Tabella 3.5 – Serie storica della numerosità dei gruppi esercitanti l’opzione per la tassazione di gruppo (2004-2021)

Numerosità del gruppo	Periodo d'imposta				
	2004	2008	2012	2016	2021
	Numero delle dichiarazioni				
2	1.292	2.105	2.373	2.491	2.776
da 3 a 5	1.150	2.022	2.351	2.443	2.712
da 6 a 10	381	610	740	710	788
da 11 a 30	132	211	226	271	312
da 31 a 100	11	18	9	16	36
TOTALE	2.966	4.966	5.699	5.931	6.624

Fonte: https://www1.finanze.gov.it/finanze/analisi_stat/public/index.php?tree=2022BASCCON010002

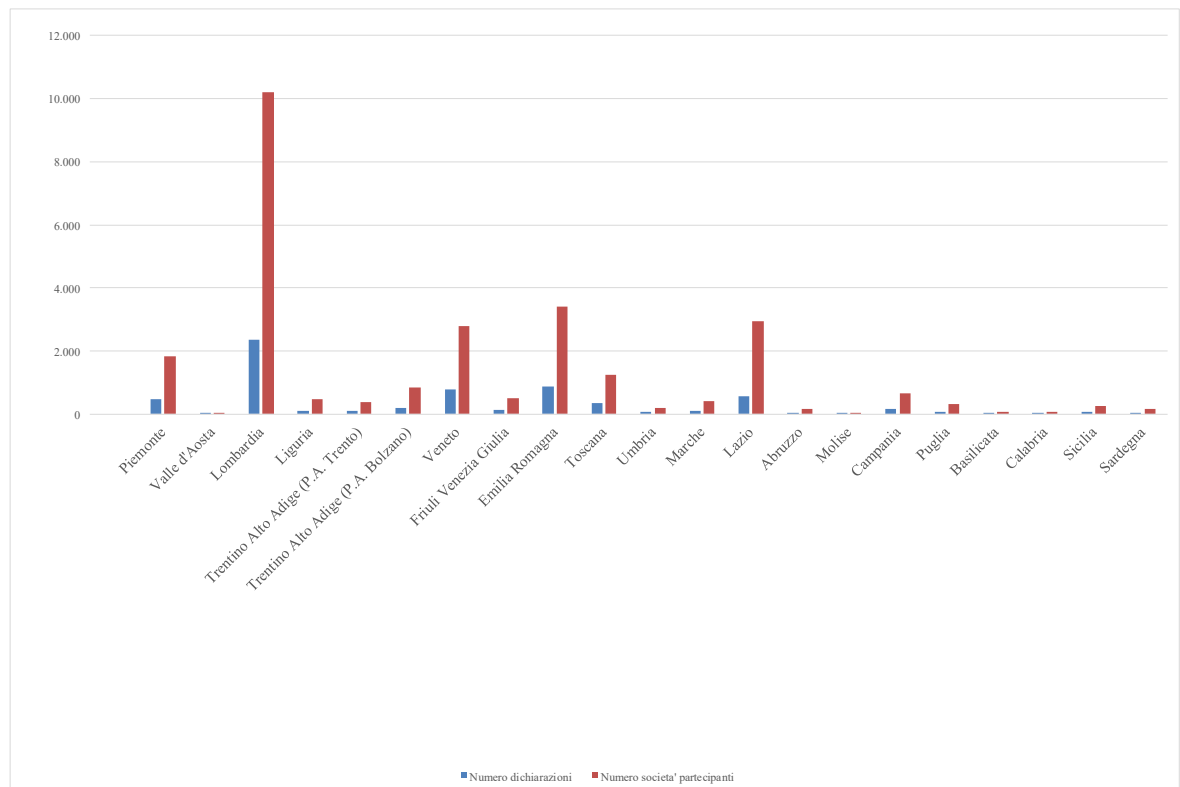
La crisi economica del 2008 ha avuto un preponderante impatto sulla composizione dei gruppi societari. Ha colpito duramente le grandi imprese, costringendole alla chiusura o al ridimensionamento. Questo è evidente dal calo drastico delle dichiarazioni dei gruppi nella fascia 2008-2012. Nei periodi successivi, infatti, la ripresa economica e la globalizzazione hanno contribuito alla crescita dei gruppi aderenti al consolidato domestico portando il numero di dichiarazioni a 36.

Una maggiore affluenza è risultata per i gruppi composti da un limitato numero di società sia perché più presenti sul territorio sia per i minori effetti penalizzanti propri di una struttura semplice⁴¹.

⁴¹ Si veda sottoparagrafo 1.2.4.

Per concludere, l'ultimo parametro degno di attenzione rimanda alla localizzazione dei gruppi per aree geografiche, considerando la sede domestica della società controllante o consolidante.

Grafico 3.1 – Distribuzione territoriale dei gruppi fiscali in Italia



Fonte: https://www1.finanze.gov.it/finanze/analisi_stat/public/index.php?tree=2022BASCCON010001

Il Nord, in particolare la regione Lombardia, registra una incomparabile concentrazione di attività economiche ed imprenditoriali. Seguono poi le regioni dell'Emilia Romagna, del Veneto e del Lazio. La differenza tra i valori dei dichiaranti con quelli delle partecipanti offre indicazioni su come le imprese siano strutturate in diverse parti dell'Italia.

L'aliquota IRES applicata ai redditi imponibili delle società, l'elevato numero di dichiarazioni e soggetti partecipanti rappresentano il segnale di un'economia regionale più dinamica e complessa, avente un potenziale maggiore di contribuzione fiscale. Sicuramente la principale motivazione del differente grado di distribuzione industriale è storica visto che fin dalle origini della "impresa" l'Italia ha provato a colmare la disparità tra Nord e Sud. Dall'entrata in vigore del consolidato continua crescita al Nord e in alcune zone del Centro, a discapito, però, di valori in stallo nelle regioni territoriali del Sud Italia. Sarà interessante osservare se e quali politiche di finanziamento per il risanamento del Sud verranno attuate in futuro e quale sarà l'impatto sul grado di industrializzazione del Mezzogiorno, nonché sul numero di aderenti al consolidato fiscale.

CONCLUSIONI

Giunti con la lettura al paragrafo conclusivo dell'elaborato ci si dovrebbe rendere conto del livello di innovazione favorito dall'istituto e dell'importanza di uniformarsi, quantomeno, ai sistemi fiscali dei principali leader mondiali.

La disciplina normativa non fa più riferimento alle rettifiche di consolidamento previgenti. Indi per cui, il consolidato fiscale è senza dubbio portatore di notevoli benefici ai soggetti partecipanti, ma non paragonabili a quelli precedenti l'entrata in vigore della Legge Finanziaria del 2008. Ecco spiegato, oltre all'emergere di una inevitabile fase di stabilizzazione, il perché della ridotta appetibilità dell'istituto negli anni¹. D'altro canto, però, la normativa vigente ha semplificato la disciplina dei gruppi, poiché, attraverso il metodo del consolidamento integrale, si è reso non solo di più facile comprensione l'ottenimento dei vantaggi fiscali, ma si sono evitati molteplici problemi di accertamento e sanzioni². Statisticamente parlando gli errori derivanti dalle rettifiche di consolidamento erano molto comuni. Interessante sarà vedere se il legislatore si muoverà per implementare i benefici del consolidato fiscale nazionale, al fine che l'imprese riconquistino competitività sia a livello nazionale che internazionale, o se rimarrà sulla strada corrente.

Nel periodo d'imposta 2024 l'abolizione dell'Ace eliminerà la possibilità di trasferire le relative eccedenze utilizzate in deduzione dell'imponibile di gruppo. Di conseguenza, verrà meno un ulteriore elemento cardine incentivante l'esercizio dell'opzione per la tassazione consolidata.

L'analisi di casi pratici è stata un utile supporto per verificare l'efficacia del consolidato fiscale nazionale, tanto più accentuata se accompagnata da una corretta

¹ Si pensi al sottoparagrafo 3.2.3 testimone di un incremento quasi del doppio solo nella prima fascia dal 2004 al 2008 (previgenti rettifiche di consolidamento in vigore) per poi osservare una crescita rallentata del fenomeno.

² Gli effetti derivanti furono trattati dalla Relazione illustrativa della riforma.

disciplina legislativa. Rimanendo in tema di efficacia, di dubbia rilevanza risulterebbe un consolidato domestico caratterizzato da situazioni estreme (ove tutte le società hanno perdite o tutte le società hanno utili). Infatti, il discostamento dell'istituto rispetto al regime ordinario non sarebbe così accentuato a causa dell'inutilizzabilità delle compensazioni intersoggettiva tra redditi e perdite.

Riassumendo, nell'insieme dei vantaggi fiscali del consolidato fiscale rientrano: l'utilizzo delle perdite fiscali, maturate in corso d'opzione, in diminuzione del reddito complessivo globale, l'utilizzo delle eccedenze ROL dei soggetti partecipanti per dedurre gli interessi passivi altrimenti indeducibili, l'utilizzo dell'ACE e dei crediti di imposta trasferiti dai partecipanti in abbattimento dell'imposta dovuta.

Nell'ultimo decennio la dottrina e i suoi più celebri autori hanno valutato l'ipotesi di modificare i requisiti soggettivi e, soprattutto, oggettivi. Un relativo alleggerimento porterebbe, però, ad un abuso dell'istituto che, se utilizzato solo per ragioni fiscali, pregiudicherebbe il legame economico e imprenditoriale indirettamente richiesto e tutelato dalla disciplina odierna³. Per contro, più dure condizioni di accesso restringerebbero il consolidato fiscale nazionale a poche imprese. Sebbene il tema dei requisiti di accesso sia stato tanto discusso, un niente di fatto si è concretizzato.

Il consolidato fiscale consente al gruppo di imprese di determinare un'unica base imponibile consolidata, sommando i risultati fiscali (utili e perdite) delle varie società del gruppo, ma non implicandone il riconoscimento di unico soggetto fiscale autonomo. Questo rende tutti i soggetti esercitanti l'opzione titolari dei propri obblighi fiscali. Anche codesta caratteristica non sembra essere destinata ad interventi

³ Si pensi anche alle imprese (in difficoltà) sfruttate dalla consolidante per i suoi benefici e poi abbandonate.

modificativi del legislatore, in modo da mantenere una chiara e precisa responsabilità fiscale per ogni entità. Un'eventuale modifica pregiudicherebbe la "semplicità" del sistema fiscale, la trasparenza e incentiverebbe il rischio di elusione fiscale.

Esemplificando il tutto, il consolidato fiscale è uno strumento che permette ai gruppi di imprese di determinare un'unica base imponibile aggregando i risultati fiscali delle singole società, ma non modificando l'idea che ogni società del gruppo sia considerata separatamente per fini fiscali. Il gruppo di imprese, quindi, non diventa un'entità fiscale unica e distinta dai suoi membri.

È previsto che il Legislatore continui ad aggiornare l'istituto, perseguendo l'obiettivo storico della semplicità nel calcolo delle imposte e nelle responsabilità connesse. Questo non solo faciliterà la conformità fiscale per le imprese, ma ridurrà anche il rischio di errori e controversie con le autorità fiscali. Un sistema fiscale semplice e chiaro può rendere un paese più attraente per gli investimenti esteri. Gli investitori sono spesso attratti da regimi fiscali stabili e non complessi che consentono loro di prevedere e gestire meglio i costi fiscali. A sua volta, attrarre capitale straniero può portare significativi benefici all'economia nazionale, come investimenti in infrastrutture, innovazione e creazione di posti di lavoro.

Da valutare, infine, come si evolverà e se vedrà mai la luce la prospettiva comunitaria c.d. *Common Consolidated Corporate Tax Base* (CCCTB). Anch'esso potrebbe avere effetti di semplificazione di conformità fiscale per le aziende operanti in più paesi UE, riducendo costi amministrativi associati e promuovendo una più forte integrazione economica caratterizzata da una, conseguente, concorrenza più equa tra le imprese europee.

In definitiva, l'obiettivo cardine della semplificazione legislativa fiscale non è rivolto solo a migliorare l'efficienza e la trasparenza del sistema fiscale nazionale,

in quanto fattori cruciali a favore della crescita economica e a sostenimento dello sviluppo a lungo termine del paese, ma anche a stimolare l'attrattività dell'Italia a livello internazionale.

BIBLIOGRAFIA

ALBANO G., *La nuova procedura di accertamento nel consolidato nazionale*, La circolare tributaria, n. 26/2011

ALBANO G., MIELE L., RUSSO V., *Manuale del reddito d'impresa*, Eutekne, Torino, 2022

ANDREANI G., FERRANTI G., *“Testo unico imposte sui redditi”*, IPSOA, Milano, 2017

ANDRIOLA M., *Compensazione infragruppo di perdite pregresse: dov'è l'elusione fiscale?*, Rassegna tributaria, n. 4/2007

ANGELICI C., *Le azioni – Il Codice civile. Commentario*, Milano, 1992

ANNIBALE D., *Modalità applicative del consolidato nazionale*, corriere tributario, n. 4/2005

BATISTONI FERRARA F., *Controllo da chiarire*, Il sole 24 Ore, Milano, 2003

BAVA F., BUSO D., DEVALLE A., RIZZATO F., *Il bilancio consolidato OIC*, Eutekne, Torino, 2021

BAVA F., DEVALLE A., *Manuale del bilancio OIC*, Eutekne, Torino, 2014

CARRIROLO F., *Il consolidato fiscale: ipotesi di interruzione e prosecuzione dell'opzione*, Il fisco, n. 17/20019

COMMITTERI G., RIBACCHI E., *Le novità relative al benefico ACE*, Corriere Tributario, 2015

COMMITTERI G., SCIFONI G., *La demoltiplicazione riduce la convenienza per il consolidato fiscale nazionale*, Corriere tributario, 2003

DAMI F., *Razionalizzata la disciplina dell'accertamento del consolidato*, Corriere tributario, n. 33/2010

- DEOTTO D., *Temi di accertamento tributario*, Eutekne, Torino, 2017
- DODERO A., FERRANTI G., IZZO B., MIELE L., *Imposta sul reddito delle società*, IPSOA, Milano, 2008
- FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte generale*, Cedam, Padova, 2005
- FERRY J., *L'egoismo che avvelena l'Europa*, Il sole 24 Ore, 2012
- FLEMING J., PERONI R., *Reinvigorating tax expenditure analysis and its international dimension*, Nuova rivista di Diritto Tributario Internazionale, Università La Sapienza, Roma, 2010
- FRE G., SBISÀ G., *Società per azioni – Tomo I*, Zanichelli, Bologna, 1997
- GABELLI M., ROSSETTI D., *Consolidato fiscale nazionale: il requisito del controllo rilevante*, Il fisco, 2009
- GAFFURI G., *Il procedimento e gli atti di accertamento nel consolidato fiscale*, Corriere tributario, n. 37/2010
- GALARDO S., LIBRANTI D., SANSONETTI D., *Il consolidato fiscale nazionale*, Ipsoa, Milano, 2015
- GALARDO S., PERCUOCO S. *L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale*, Fiscooggi, 2005
- GARBARINO C., *An Evolutionary Approach to Comparative Taxation: Methods and Agenda for Research*, The American Journal of Comparative Law, Oxford University Press, 2009
- GIROLAMO N., ROSSI L., SCARIONI P., *L'imposta sulle società nel progetto di riforma fiscale*, Master Edizioni, Roma, 2002
- IZZO B., *La cessione delle eccedenze IRES nel consolidato*, Corriere Tributario, 2010
- LEO M., *“Le imposte sui redditi nel Testo unico”*, Giuffrè, Milano, 2018

- LETTIERI G., *Compendio di scienza delle finanze*, Maggioli Editore, Rimini, 2011
- LUPI R., *Prime osservazioni sulla proposta di consolidamento fiscale*, *Giurisprudenza delle Imposte*, n. 2/2002
- MACCURO D., *La nuova responsabilità nel consolidato nazionale*, *Fisco oggi*, *Rivista telematica*, 2005
- MANCA M., “*Aspetti dichiarativi del consolidato nazionale*”, IPSOA, Milano, 2006
- MARCONE M. R., *Strategie di impresa*, Dispensa per il corso accademico, Ancona, 2023
- MARINI G., *Holding non residenti e consolidato nazionale*, *Dialoghi Diritto Tributario*, 2005
- MARONGIU P., *Il consolidato fiscale nazionale tra norme di attuazione, prassi e decreto correttivo*, *Diritto e pratica tributaria*, 2005
- MASTROBERTI A., *La gestione straordinaria delle imprese*, Eutekne, Torino, 2016
- MASTROBERTI R., “*Novità per la riattribuzione delle perdite del consolidato*”, *Pratica Fiscale e professionale*, 5, 2017
- MAZZUOCOLO L., *Il riporto delle perdite nell'ambito del consolidato fiscale in ipotesi di operazioni di riorganizzazione societaria*, in *Bollettino tributario*, n.22/2005
- MICHELUTTI R., PICCONE P., *Profili problematici della cessione di beni in neutralità nel consolidato fiscale*, *Corriere Tributario*, n. 38/2006
- MORATTI S., *Il consolidato fiscale nazionale*, Giappichelli, Torino, 2013

- MORATTI S., *L'accertamento unico nel consolidato fiscale: spunti di riflessione*, Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle finanze, n. 4/2014
- ODETTO G., SANNA S., *Il consolidato fiscale*, Eutekne, Torino, 2019
- PESSINA C., BOLLO C., *Riforma fiscale – Alcuni aspetti del consolidato nazionale*, Il fisco, n. 43/2003, fasc. n. 1 – 17333
- PORTER M. E., *What is Strategy?* *Harvard Business Review*, from the Magazine, 1996
- Rassegna tributaria 6/2012 – 1517
- Rassegna tributaria 6/2012 – 1524
- RICCI C., *La tassazione consolidata dei gruppi di società. Studi preliminari*, Cacucci Editore, Bari, 2010
- RICCI C., *La tassazione consolidata nell'Ires*, Giappichelli, Torino, 2015
- RICCI C., *Tributi di scopo tra giustificazioni politiche e categorie giuridiche*, Rivista trimestrale di diritto tributario – 2280-1332
- ROCCA E., SALA F., *Il consolidato fiscale*, Wolters Kluwer, Milano, 2015
- SANNA S., *Acconto del consolidato fiscale nel modello CNM*, Il caso del giorno, Eutekne.Info, 2022
- SCALINCI C., *Accertamento del reddito consolidato, litisconsorzio necessario e simultaneus processus*, Giurisprudenza di merito, n. 11/2012
- SCALINCI C., *La manovra sui consolidati Ires: dal virtuale superamento delle rettifiche, alle partecipanti virtuali*, Giurisprudenza di merito, n. 2/2008
- SIRONI M., *Disconoscimento del consolidato fiscale e accertamento*, in Guida alla contabilità, n. 5/2014

TACCHI K., *Fusioni e scissioni tra società consolidate. Riporto delle perdite fiscali*, Il fisco, n. 30/2010

TESAURO F., *Istituzioni di diritto tributario – parte speciale*, Utet, Milano, 2022

TRETTEL S., *Gli effetti del disconoscimento dell'opzione per il consolidato*, Corriere tributario, n. 16/2014

NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI

Normativa:

D.P.R. n. 600/1973
D.P.R. n. 602/1973
Legge n. 95/1979
Legge n. 724/1994
D.Lgs. n. 471/1997
D.Lgs. n. 241/1997
D.L. n. 218/1997
Legge Delega n. 80/2003
D.Lgs. n. 344/2003
D.M. n. 138/2004
Legge n. 244/2007
D.L. n. 78/2010
D.L. n. 16/2012
Prov. 154309/2014
Prov. 133104/2014
D.M. n. 187/2017
D.M. n. 187/2018
D.M. 1° marzo 2018

Giurisprudenza:

Sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 4 giugno 2008, n. 14851

Prassi:

Circ. n. 53/E/2004
Circ. n. 46/E/2005
Circ. n. 60/E/2007
Circ. n. 8/E/2009
Circ. n. 19/E/2009

Circ. n. 9/E/2010
Circ. n. 38/E/2010
Circ. n. 27/E/2011
Circ. n. 38/E/2012
Circ. n. 3/E/2013
Circ. n. 3/E/2014
Circ. n. 12/E/2014
Circ. n. 27/E/2019
R.M. n. 52/E/2007
R.M. n. 409/E/2008
R.M. n. 240/E/2009
R.M. n. 245/E/2009

SITOGRAFIA

<https://www.istat.it/scheda-qualita/registro-statistico-dei-gruppi-dimpresa/>

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7B30E825E8-BCCD-4C8F-A56B-5BE3CDCD6478%7D>

<https://slidetodoc.com/il-nuovo-regime-di-riporto-delle-perdite-fiscali/>

https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/91136466-be1a-4fe8-9a6c-d317fc510738_de?filename=ccctbwp034_overviewofsg3_en.pdf

<https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-v/art2357.html>

<https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=823715>

<https://www.eutekne.it/Servizi/GuideEutekne/Default.aspx?IDGuida=1675>

<https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Recensione.aspx?IDRecen=841198>

https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/statistiche/Societx_di_capitali_novitx_normative_2004.pdf

<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/234-il-consolidato-mondiale.html>

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-tematiche/pac/RF_Decreto_Relazione.pdf

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/28/007G0264/sg>

<https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-05-31&task=dettaglio&numgu=125&redaz=010G0101&tmstp=1275551085053>

<https://www.istat.it/it/files//2023/11/REPORTCensimprese.pdf>

<https://www.teamsystem.com/magazine/fatturazione-e-normativa/consolidato-fiscale-mondiale/>

https://www1.finanze.gov.it/finanze/analisi_stat/public/index.php?tree=2022BASCCON010002

https://www1.finanze.gov.it/finanze/analisi_stat/public/index.php?tree=2022BASCCON010001

https://www1.finanze.gov.it/finanze/stat_dbNewSerie/public/index.php

https://www1.finanze.gov.it/finanze/stat_dbNewSerie/public/report_d.php?req_media=si&req_classe=01&req_anno=SERI&req_contrib=SCCON&req_tema=01&req_pag=1&req_sub_tema=01&req_back=SERI&req_tree=ia_10&req_screen=1001

RINGRAZIAMENTI

La conclusione del mio percorso di studi rappresenta non solo il raggiungimento di un obiettivo accademico, ma anche un momento profondo per riflettere e ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a renderlo possibile.

Il mio primo pensiero di riconoscenza va al Professor Attilio Mucelli, il mio relatore, per la costante attenzione e disponibilità dimostrata nella stesura dell'elaborato. I suoi preziosi consigli, nonché l'opportunità da esso offertami di collaborare con lo studio Mei, hanno rappresentato un indispensabile tassello per la mia crescita professionale e personale.

Un ringraziamento di cuore va al Dr. Riccardo Mei e a tutti i colleghi dello studio Mei, che hanno accolto il progetto con entusiasmo. Le competenze di grandi professionisti unite alla condivisione delle conoscenze e dei materiali sono state essenziali per approfondire l'argomento trattato. Tale supporto mi ha dato modo di analizzare e sviluppare un caso pratico, arricchendo l'argomento della tesi e trasformando un'idea teorica in un progetto concreto e di più facile applicazione.

Non posso che non rivolgere un pensiero ai miei genitori e ai miei nonni, che con il loro affetto incondizionato, amore, sostegno morale e materiale, e la loro costante presenza nella mia vita mi hanno permesso di affrontare con serenità e determinazione ogni sfida incontrata. È grazie a loro se posso celebrare il raggiungimento di questo importante traguardo e guardare al futuro con fiducia.

Infine, dedico un momento a me stesso, alla mia tenacia, alla mia dedizione e alla passione impressa nel percorso scelto, che hanno facilitato l'arrivo di questo momento.

Concludo con la consapevolezza che questo non rappresenti un punto d'arrivo, bensì una tappa di un cammino ancora più lungo, augurandomi un futuro ricco di esperienze e di preziosi insegnamenti.